

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/865/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 30 ottobre 2001 relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Germania a favore della Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3303] 1

2002/866/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 27 febbraio 2002 relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Hoch- und Ingenieurbau GmbH (HIG)** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 589] 28

2002/867/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 9 aprile 2002 relativa all'aiuto di Stato C 86/2001 (ex N 334/2001) al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG (Germania)** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1346] 37

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2437]**

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2001

relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Germania a favore della Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau

[notificata con il numero C(2001) 3303]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/865/CE)

LA COMMISSIONE DELL'COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare il suo articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare il suo articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a manifestare le loro posizioni ⁽¹⁾ conformemente alle disposizioni succitatee preso atto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Tramite lettere datate 16 novembre 1998 e 24 marzo 1999, ditte concorrenti della Graf von Henneberg Porzellan GmbH, con sede a Ilmenau, Turingia hanno presentato presso la Commissione ricorso contro la stessa per uso illecito di presunti aiuti dello Stato in suo favore.
- (2) Le risposte della Germania alla richiesta di informazioni della Commissione del 6 gennaio 1999 sono datate 3 e 25 maggio. Sulla base delle informazioni messe a disposizione successivamente dai ricorrenti e in seguito all'incontro del 23 settembre 1999 tra rappresentanti della Commissione e autorità tedesche, il 30 settembre 1999 la Commissione ha richiesto la notifica dei fatti. Su sollecito della Commissione del 9 novembre 1999, la Germania ha fornito ulteriori informazioni, ma ha rifiutato di dare notifica dell'aiuto. La questione è stata pertanto registrata il 10 novembre 1999 come aiuto non notificato, n. NN 135/99.

⁽¹⁾ GU C 272 del 23.9.2000, pag. 30.

- (3) Tramite lettera del 13 luglio 2000, la Commissione ha informato la Germania dell'avvio, nei suoi confronti, di un procedimento di indagine, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, con ingiunzione di trasmetterle al contempo tutti i dati necessari per valutare la conformità di talune misure di aiuto a regimi di aiuto approvati, nei cui termini tali misure sono state presumibilmente accordate.
- (4) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. Su richiesta avanzata dalla Commissione agli interessati di pronunciarsi in merito alla causa suddetta, il Verband der Europäischen Keramikindustrie (Cerame-Unie) e l'impresa in questione hanno formulato delle osservazioni, trasmesse successivamente alla Germania in data 18 dicembre 2000.
- (5) Il 18 settembre 2000, la Germania ha risposto all'ingiunzione della Commissione di fornire informazioni e l'ha messa al corrente di ulteriori misure in favore dell'impresa che non le erano state precedentemente notificate. Il 13 novembre 2000 ha posto precise domande, ottenendo risposta il 19 dicembre 2000. Il 9 gennaio 2001 ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti delle autorità tedesche. Tramite suo scritto del 24 gennaio 2001, la Commissione ha chiesto ulteriori delucidazioni, ottenendo risposta il 6 marzo.
- (6) Tramite sua lettera del 25 aprile 2001, la Commissione ha informato la Germania di aver esteso la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti che non rispettano le condizioni dei regimi di aiuto in base alle quali sono stati presumibilmente accordati, nonché agli aiuti non precedentemente notificati alla Commissione.
- (7) La decisione della Commissione relativa all'estensione della procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. Sollecitati dalla Commissione a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto in oggetto, uno dei ricorrenti e il beneficiario dell'aiuto hanno inoltrato i loro commenti, trasmessi quindi alla Germania, alle date del 28 e 30 agosto 2001, per consentire a quest'ultima di pronunciarsi a sua volta.
- (8) In data 28 giugno 2001 la Germania ha risposto alla decisione di procedimento di indagine formale, fornendo informazioni esaurienti circa le misure finanziarie in oggetto.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

A. L'impresa

- (9) La Graf von Henneberg Porzellan GmbH fabbrica piatti e vasellame di porcellana, d'uso comune e decorativo. L'impresa è situata in una regione ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Le cifre in appresso concordano con le relazioni annuali presentate alla Commissione:

(in milioni di DEM)

	1992	1993	1996	1997	1998	1999	2000
Effettivi	625	563	334	309	296	269	210
Volume d'affari	20,756	11,584	19,417	21,039	18,507	16,840	17,677
Attivi fissi	96,891	80,522	17,221	23,780	25,410	26,264	16,843
Risultati d'esercizio	- 32,607	- 14,227	- 2,999	- 2,292	- 3,730	- 1,299	0,024

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ GU C 211 del 28.7.2001, pag. 27.

- (10) L'impresa, costituita il 1° marzo 1990, a seguito della privatizzazione della Henneberg Porzellan Ilmenau ha cambiato denominazione in Graf von Henneberg Porzellan GmbH (in appresso GvH1), divenendo società di capitali di diritto privato. Il 23 agosto 1990 è stata iscritta al registro del commercio del tribunale amministrativo di Meiningen con il numero HRB 327.
- (11) Il 23 agosto 1991, mediante asta pubblica, la GvH1 è stata privatizzata dalla Treuhandanstalt (in appresso «THA») e ceduta al sig. Jamalian, al prezzo di vendita di 7,5 milioni di DEM. Tale cessione era subordinata alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo di acquisto, alla quale la THA ha rinunciato, tuttavia, il 7 settembre 1992. Il 18 settembre 1992, la gestione dell'impresa è passata al sig. Jamalian, socio unico.
- (12) Il 7 gennaio 1993, la THA ha rivisto il contratto di privatizzazione, rinunciando al pagamento del prezzo di acquisto e ad altri obblighi concordati all'atto della privatizzazione. Il sig. Jamalian ha accettato di effettuare un apporto di capitale pari a 7,5 milioni di DEM, ma tale aumento di capitale non è mai stato realizzato.
- (13) L'11 luglio 1995, la GvH1 ha presentato istanza di fallimento. Alla fine dello stesso mese, la Landesentwicklungsgesellschaft (in appresso LEG) della Turingia ha chiesto alla società di consulenza Projekt Management Eschbach (in appresso società PME), di ricercare una soluzione alla situazione dell'impresa, affidandosi ad una partecipazione statale. Il 17 agosto 1995, il tribunale amministrativo di Meiningen ha dato il via alla procedura di fallimento, e l'impresa è divenuta Graf von Henneberg Porzellan in Abwicklung (in appresso GvHiA). Il 24 agosto 1995, la società PME ha presentato le sue proposte alle autorità locali e ai rappresentanti della società Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG (in appresso TIB), proprietà del Land Turingia — tra i quali vi era anche il sig. Frowein, allora dipendente della TIB. Sulla base dei dati forniti dalla Germania, l'amministratore esecutivo ha portato avanti l'attività commerciale alla ricerca di un acquirente. Benché fosse stato manifestato un interesse da parte di alcuni investitori potenziali, non venne presentata alcuna offerta. Il 30 novembre 1995 l'intero personale è stato licenziato.
- (14) Il 18 dicembre 1995 è stata costituita una nuova società con la stessa denominazione Graf von Henneberg Porzellan GmbH (in appresso GvH2), di cui la GvHiA ha acquisito il 51 % e la TIB il 49 %. Il capitale sociale della GvH2 ammontava a 1 milione di DEM, di cui 0,51 milioni della GvHiA e 0,49 milioni della TIB. Secondo la Germania, la nuova impresa non era più in situazione di difficoltà. Il 1° gennaio 1996, la GvH2 ha riassunto la maggior parte degli ex dipendenti della GvHiA e l'8 gennaio 1996 ha rilevato tutti gli attivi della GvH1 in stato di fallimento per una somma pari a 8,5 milioni di DEM⁽⁴⁾. L'acquisizione è stata finanziata per intero tramite un prestito della Thüringer Aufbaubank (TAB). Il prezzo è indicato in una relazione della società PME, ma non viene fornita alcuna indicazione circa le modalità del calcolo. Il 18 gennaio 1996 la società è stata iscritta nel registro di commercio del tribunale amministrativo di Meiningen con il numero HRB 3738.
- (15) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, dal momento della costituzione della GvH2 si è cercato un investitore, che si è trovato solo il 28 agosto 1998, quando l'intero capitale della GvH2 è stato ceduto al sig. Frowein per 0,2 milioni di DEM. Non si sa con esattezza come sia stato calcolato tale importo. Dopo tale acquisizione, la Germania ha dato una nuova denominazione all'impresa, indicandola con la sigla GvH3. In base a comunicati stampa, nel settembre 1999 il sig. Frowein ha acquisito il capitale della ditta concorrente fallimentare Glashütte Schmiedefeld GmbH con 30 dipendenti, che è divenuta la filiale della GvH2/3.

B. La ristrutturazione

a) Piani di ristrutturazione della GvH1

- (16) Il primo piano di ristrutturazione, messo a punto dalla THA e adattata dal sig. Jamalian, riguardava il periodo compreso tra il secondo semestre 1990 e il 1993 e i seguenti aspetti: politica commerciale incentrata sui nuovi Länder e sui mercati dell'Europa orientale; posizionamento del marchio «Graf von Henneberg» nel segmento di produzione di bassa e media gamma; contenimento dei costi (personale, materiale ed energia); miglioramento del rendimento (formazione, informatizzazione, nuovo sistema di ordinazioni e vendita, riciclaggio, riorganizzazione della gestione degli stock); crescita della produttività. Tale piano prevedeva investimenti per un importo pari a 22,259 milioni di DEM, destinati al riassorbimento delle perdite che ammontavano a 44,410 milioni di DEM e al pagamento di interessi per 8,927 milioni di DEM. Il finanziamento doveva avvenire tramite crediti per circa 60 milioni di DEM e il rimborso dei debiti. Quadro sinottico:

⁽⁴⁾ Ad eccezione di un terreno che, secondo le informazioni fornite dalla Germania, era stato venduto.

(in milioni di DEM)

	1991	1992	1993
Volume d'affari	20,950	35,540	44,910
Utile d'esercizio	- 17,929	- 8,525	2,260

- (17) Fino alla fine del 1992, la GvH1 perse ordini provenienti dalla Russia e dall'Iran e dovette affrontare dei problemi tecnici con un impianto, con la conseguenza di gravi difficoltà economiche e revisione del piano di ristrutturazione per il periodo 1993-1996 soprattutto riguardo ai seguenti aspetti: riorganizzazione della GvH1; riduzione dei costi, del personale fisso e della superficie; vendita diretta dei prodotti e marketing per telefono sul territorio tedesco; messa a punto di una nuova strategia commerciale per i mercati dell'Europa meridionale. Venne rilevato inoltre che, senza nuova liquidità, non si sarebbe potuto evitare il fallimento. Fondamentale ai fini dell'attuazione del piano sarebbe stato l'apporto di capitale del sig. Jamalian per un importo pari a 7,5 milioni di DEM, apporto peraltro mai effettuato. Quadro sinottico:

(in milioni di DEM)

	1993	1994	1995	1996
Volume d'affari	14,138	40,865	46,478	49,668
Utile d'esercizio	1,669	- 0,564	0,928	1,443

b) *Piani di ristrutturazione per la GvH2/3*

- (18) Il primo piano di ristrutturazione della GvH2 consisteva in tre relazioni della società PMI. La prima di queste presentava diversi scenari, ivi inclusa una soluzione complessa per diversi fabbricanti di porcellane della Turingia, di cui non si è tenuto tuttavia conto. In una parte della seconda relazione veniva presentato un modello per il prosieguo dell'attività dell'impresa, che veniva concretizzato nella terza relazione, unitamente ad un'analisi dei costi ed un anticipo dei risultati per il periodo 1996-1997. Si teneva conto in tale pronostico della partecipazione della TIB. I principali punti erano: la vendita degli attivi per 8,5 milioni di DEM; un organico di 317-329 dipendenti (di cui 8 apprendisti); il trasferimento, nel 1997, della fabbricazione di articoli di porcellana in serie; l'aumento dei prezzi del 4 %; le misure di riorganizzazione (concentrazione della produzione con sgombero di diversi settori e riduzione della superficie, risparmi di energia, investimenti per 4,685 milioni di DEM e riparazioni). Partendo da diversi volumi d'affari, si è giunti a pronosticare tre potenziali risultati per il 1996 e il 1997. Quadro sinottico (importi in milioni di DEM):

(in milioni di DEM)

	1996			1997		
Volume d'affari	27,869	29,852	31,835	29,927	31,901	33,874
Utile d'esercizio	- 2,860	- 2,238	- 0,872	- 0,161	0,432	1,197

- (19) Con l'acquisizione da parte del sig. Frowein, il piano è stato rielaborato. Per spiegare la mancata riuscita delle precedenti ristrutturazioni, sono state addotte cause diverse: problemi di direzione, previsioni troppo ottimistiche e la mancata esecuzione del piano di ristrutturazione. Per la stabilizzazione a breve termine dell'impresa, si è pensato a varie misure, tra cui la riduzione del personale, soprattutto tra i dirigenti, e la creazione di un centro di profitto per la logistica. Per il consolidamento a breve termine dell'impresa, sono state attuate le seguenti azioni: allargamento della gamma di prodotti, vendita diretta, collaborazione con altri produttori di porcellane e investimenti per un importo pari a 3 milioni di DEM.

- (20) Con il piano rielaborato, le perdite cumulate fino al giugno 1998 ammontavano a 0,8 milioni di DEM. Due mesi più tardi esse erano aumentate già a 3,169 milioni e non era stato ancora dato il via alla collaborazione con altri fabbricanti. Nuovamente modificato, il piano prevedeva una crescita moderata, partendo dalla creazione di porcellane per il settore alberghiero, l'aumento della produzione in Germania e la stabilizzazione delle esportazioni, nonché da investimenti per un importo pari a 1,750 milioni di DEM. Quadro sinottico:

(in milioni di DEM)

	1999	2000
Volume d'affari	22,960	25,488
Utile d'esercizio	0,352	1,547

C. Le misure finanziarie

- (21) Le tabelle in appresso presentano in sintesi tutte le misure finanziarie adottate in favore della GvH1, GvHiA e GvH2/3. Va rilevato che gli importi e le date indicate corrispondono alle informazioni più recenti comunicate dalla Germania.

- a) *Misure finanziarie a favore della GvH1* ⁽⁵⁾:

(in milioni di DEM)

Misure finanziarie a favore della GvH1				
				Importo
Misure nel quadro della privatizzazione				
1	23.8.1991	THA	Assunzione di debiti pendenti	24,051
2	23.8.1991	THA	Crediti rilevati DB Ilmenau	22,690
3	23.8.1991	THA	Crediti rilevati DB Ilmenau (Russia)	0,174
Misure successive alla privatizzazione				
4	9.12.1991	Land	Aiuti all'investimento	6,812
5	17/24.8.1992	HeLaBa	Crediti all'investimento (pool di garanzie)	10,000
6	13.8.1992	Berliner Industriebank	Garanzia solidale dell'80 %	
7	4.9.1992	Bayerische Landesbank	Crediti all'investimento (pool di garanzie)	10,000
8	4.9.1992	Bayerische Landesbank	Prestito PRE (pool di garanzie)	1,000

⁽⁵⁾ Non sono state indicate le garanzie costituite per i crediti il cui intero importo è indicato nell'importo totale per evitare un doppio pagamento. Nel calcolo si è tenuto conto della garanzia relativa alla misura 10 in quanto apparentemente nessuno dei crediti interessati figura nella tabella.

(in milioni di DEM)

Misure finanziarie a favore della GvH1

				Importo
Misure nel quadro del contratto di privatizzazione rivisto				
9	7.1.1993	THA	Rinuncia alla copertura del prezzo di cessione	7,500
10	XX.10.1991	THA	Cauzione	8,629
11	7.1.1993	THA	Sovvenzioni	13,871
Misure varie				
12	23.3.1993	Bayerische Landesbank	Prestito (garanzia solidale 90 %)	15,000
13	28.9.1993	Land	Sovvenzione PMI	5,000
14	28.9.1993	Th. Min. Wirt. Verkehr	Sovvenzione a fondo perduto, solvibilità	
15	16.12.1993	Land	Garanzia solidale 90 % su 10 milioni	
16	16.12.1993	Land	Garanzia solidale 90 % su 10 milioni	
17	12.1.1994	Bayerische Landesbank	Linea di credito (garanzia solidale 90 %)	10,000
18	2.2.1994	Bayerische Landesbank	Prestito (pool di garanzie)	8,023
19	24.5.1994	Land	Garanzia solidale 90 % su 15 milioni	
20	26.9.1994	HeLaBa	Prestito (pool di garanzie)	8,530
21	20.10.1994	HeLaBa	Linea di credito (garanzia solidale 90 %)	10,000
22	23.6.1993	Sparkasse Ilmenau	Linea di credito (pool di garanzie)	3,200
23	14.6.1993	SparkasseErfurt	Prestito	1,500
24	20.1.1995	TAB	Anticipo sulla vendita beni fondiari	2,000
25	1991-1995	Land	Contributi fiscali all'investimento	1,857
26	1992-1995	Bundesmin. Wirtschaft	Aiuti R&S	0,472
27	1992-1995	Bundesanstalt Arbeit + Land	Misure finanziarie AFG (legge promozione dell'occupazione)	2,077
			Totale	172,386

Misure della THA

- (22) *Misure 1-3*: La THA ha rilevato tre debiti diversi, vale a dire debiti anteriori al 1° luglio 1990 e crediti della Deutsche Bank di Ilmenau.
- (23) *Misura 9*: Ritardato in diverse riprese, il pagamento del prezzo di cessione è stato infine annullato, nel quadro della revisione del contratto di privatizzazione.
- (24) *Misura 10*: Cauzione per 8,629 milioni di DM, interessi e spese di dossier compresi.
- (25) *Misura 11*: Secondo le informazioni fornite dalla Germania, tali sovvenzioni sono state accordate per compensare perdite pari a 17,5 milioni di DEM, imputabili alla perdita degli ordini provenienti dalla Russia, nonché perdite pari a 26,337 milioni di DEM, a seguito di un impianto di cottura difettoso. Inizialmente la THA era d'accordo per il pagamento di 25 milioni di DEM, ma dopo le dichiarazioni della Germania, ne sono stati pagati solo 13,871 e il saldo è stato computato nella garanzia menzionata al punto 24.

Misure dello Stato libero di Turingia

- (26) *Misura 4*: Aiuti all'investimento pari a 6,812 milioni di DEM.
- (27) *Misura 13*: Sovvenzione per un importo pari a 5 milioni di DEM.
- (28) *Misure 15, 16 e 19*: garanzia fino al 90 % per i crediti delle misure 12, 17 e 21.
- (29) *Misura 25*: Premi fiscali all'investimento per un importo pari a 1,7 milioni di DEM.

Misure di istituti finanziari pubblici

- (30) *Misure 5, 20 e 21*: Crediti della Hessischen Landesbank («HeLaBa»).
- (31) *Misura 6*: Garanzia pari all'80 % della Berliner Industriebank, oggi Deutsche Ausgleichsbank («DtA»), per un importo pari a 7,68 milioni di DEM.
- (32) *Misure 7, 8, 12, 17 e 18*: Crediti della Bayerische Landesbank. Quanto alla misura 12, si trattava di un prefinanziamento delle sovvenzioni previste dalla THA nel quadro della misura 11.
- (33) *Misure 22 e 23*: Crediti delle Sparkassen Ilmenau e Erfurt.
- (34) *Misura 24*: Anticipo di 2 milioni di DEM su un bene fondiario di un valore presunto di 4,6 milioni di DEM, che doveva essere rilevato dal ministero delle Finanze della Turingia. Il prezzo è stato determinato da un'agenzia immobiliare pubblica.

Misure varie

- (35) *Misura 14*: Sovvenzione non rimborsabile per liquidità a breve termine. A seguito della segnalazione della Germania del mancato versamento di tale sovvenzione, la somma corrispondente non è stata riportata nella tabella precedente.
- (36) *Misura 26*: Sovvenzione alla ricerca e allo sviluppo (R & S) del ministero federale dell'Economia.

- (37) Misura 27: Sovvenzione accordata nel quadro della legge sulla promozione del lavoro (*Arbeitsförderungsgesetz*, «AFG»), un programma destinato a favorire l'occupazione.

Garanzie

- (38) I crediti, oggetto delle misure 5, 7, 8, 18, 20 e 22, erano garantiti da un contratto di garanzie collettive (pool di garanzie), concluso dalle banche creditricie. Sono state costituite le seguenti garanzie: diritti di pegno immobiliare su tre terreni della GvH1 del valore rispettivo di 5 milioni, 1,6 milioni e 17,2 milioni di DEM, una garanzia solidale fino all'80 % per la misura 6 e cessione in garanzia di macchinari e impianti della GvH1 (per un valore pari a 2,280 milioni di DEM, secondo il parere dell'esperto). Inoltre, il sig. Jamalian ha costituito presso ogni banca depositi cauzionali per un importo non precisato.

- (39) I crediti oggetto delle misure 12⁽⁶⁾, 17 e 21 erano coperti da garanzie solidali fino al 90 %, accordate dallo Stato.

b) Crediti dichiarati nel quadro del fallimento e misure finanziarie a favore della GvHiA

- (40) La Bayerische Landesbank ha dichiarato crediti per un importo pari a circa 47 milioni di DEM, interessi inclusi.
- (41) La Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) ha dichiarato crediti per circa 1,430 milioni di DEM. Secondo quanto dichiarato dalla Germania, tale somma comprende 0,942 milioni, ricavati dalla vendita di un bene fondiario (vedasi misura 30), e 0,4 milioni a titolo di indennizzo (danni e interessi), convenuti nel corso della revisione del contratto di privatizzazione.
- (42) Il ministero federale dell'Economia ha dichiarato crediti per un importo pari a 0,467 milioni di DEM, a cui vanno aggiunti gli interessi (cfr. misura finanziaria 26).
- (43) La HeLaBa ha dichiarato crediti per un importo approssimativo di 31,707 milioni di DEM. La Germania ha precisato che tale somma comprendeva le misure 5, 20 e 21, più gli interessi di mora.
- (44) La Sparkasse Ilmenau ha presentato il suo titolo di credito (misura 22), interessi compresi.
- (45) La Sparkasse Erfurt ha presentato crediti per un importo approssimativo di 1,995 milioni di DEM, più interessi. Nei dati comunicati figura unicamente il credito di 1,5 milioni di DEM. Sembra che tale istituto abbia accordato alla GvH1 un credito supplementare pari a 0,4 milioni, ma la Germania non ha fornito alcuna spiegazione riguardo alla differenza.
- (46) La TAB ha dichiarato crediti per un importo pari a 8,824 milioni di DEM, di cui 2 milioni circa corrispondevano alla misura finanziaria 24, più gli interessi. Secondo i dati forniti dalla Germania, il saldo riguarda gli aiuti agli investimenti accordati nel quadro della misura 4, che la TAB ha accordato allo Stato libero di Turingia.
- (47) La Commissione constata inoltre che la città di Ilmenau ha dichiarato crediti fiscali per un importo di circa 0,557 milioni di DEM per il periodo 1991-1995 come parte della massa fallimentare.
- (48) Secondo le informazioni disponibili, lo Stato era il creditore principale della GvH1. Sembra che una parte delle somme sia stata recuperata nel quadro della procedura di fallimento, ma sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione non è in grado di determinare con esattezza le somme che i finanziatori interessati sono riusciti a recuperare.

⁽⁶⁾ Per tale credito, si trattava di un anticipo sulle sovvenzioni della THA nel quadro della misura 11, che è stato versato interamente. Apparentemente non sono state avanzate richieste di rimborso a causa della riduzione delle sovvenzioni, neppure alla scadenza dei due mesi per i quali era stato accordato il credito. D'altro canto, il credito è stato prolungato per ulteriori 6 mesi.

c) *Misura finanziaria a favore della GvHiA* (7):

(in milioni di DEM)

Misure finanziarie a favore della GvHiA				Importo
28	00.7.1995	HeLaBa	Prestito (50 %-garanzia)	2,000
29	00.7.1995	TAB	Garanzia del 50 % su 2 milioni	
30		BvS	Rinuncia al ricavato della vendita del bene fondiario	0,940
Totale				2,940

(49) *Misura 28*: Prestito per un importo pari a 2 milioni di DEM che, secondo le indicazioni fornite dalla Germania, è stato rimborsato il 30 giugno 1996.

(50) *Misura 29*: Il prestito citato al punto 49 è stato garantito per il 50 % dalla TAB.

(51) *Misura 30*: Secondo il contratto di privatizzazione, nella sua versione modificata nel 1993, una proprietà fondiaria della GvH1 doveva essere venduta e il ricavato delle vendite doveva essere versato alla THA. Su tale base, è stato dichiarato un credito pari a 0,942 milioni di DEM come parte della massa fallimentare — presumibilmente il 9 % del ricavato della vendita della proprietà fondiaria non rilevata dal GvH2. Nel corso del procedimento fallimentare, la BvS ha rinunciato a tale credito.

d) *Misura finanziaria a favore della GvH2/GvH3* (8):

(in milioni di DEM)

Misure finanziarie a favore del GvH2/GvH3				Importo
31	18.12.1995	TIB	Partecipazione	0,490
32	4.1.1996	TIB	Prestito di partecipazione	0,500
33	12.2.1996	TAB	Credito (Finanziamento del prezzo di cessione)	8,521
34	26.2.1996	TAB	Credito	3,000
35	19.9.1996	TAB	Credito all'investimento	4,000
36	22.11.1996	Land	Aiuti all'investimento	5,981
37	15.12.1997	TAB	Credito	2,000
38	15.12.1997	TAB	Credito per riassorbimento delle perdite	3,000

(7) Non è stato tenuto conto della garanzia prodotta per la misura 29, in quanto riguarda il prestito della misura 28, a sua volta considerato interamente.

(8) L'importo della misura 43 non è stato computato nel totale, in quanto riguarda i crediti considerati interamente in tale totale.

(in milioni di DEM)

Misure finanziarie a favore del GvH2/GvH3				Importo
39	1996-1999	Bundesanstalt Arbeit + Land	Misure finanziarie AFG (legge promozione dell'occupazione)	2,044
40	1996-1999	Land	Agevolazioni fiscali all'investimento	0,090
41	12.8.1999	TAB	Rinuncia all'inclusione nell'elenco dei creditori	
42	1996-2000		Sovvenzioni	0,215
43	1997-2000	Ministero federale dell'economia	Sovvenzioni per attività di R&S	0,451
Totale				30,292

Misure degli istituti finanziari pubblici

- (52) *Misura 31*: Partecipazione della TIB al capitale iniziale della GvH2.
- (53) *Misura 32*: Prestito della TIB per un importo pari a 0,5 milioni di DEM. Secondo le indicazioni fornite dalla Germania, il prestito è stato rimborsato, completo di interessi, nel corso del mese in cui è stato concesso.
- (54) *Misura 33*: Prestito della TAB per l'acquisizione degli attivi. La Germania ha dichiarato che una parte del prestito era stato rimborsato sotto forma di aiuti all'investimento (cfr. misura 36 in appresso).
- (55) *Misure 34, 35, 37 e 38*: Crediti della TAB.
- (56) Il 27 agosto 1998, la TAB ha proposto di rinunciare a crediti per un ammontare pari a 11,467 milioni di DEM, nel caso in cui i futuri benefici per il periodo 1998-2002 si limitassero a 2 milioni (*Besserungsschein*, buono di recupero in caso di benefici futuri). Dal momento che non è stato dato alcun seguito a tale offerta, essa resta esclusa dalla stima.
- (57) *Misura 41*: Per evitare l'insolubilità, la TAB rinuncia al suo diritto di credito per i crediti corrispondenti alle misure 33 e 35.

Misure dello Stato libero di Turingia

- (58) *Misura 36*: Aiuti all'investimento.
- (59) *Misura 40*: Agevolazioni fiscali all'investimento per un importo pari a 0,090 milioni di DEM fino al 1998. La Commissione non dispone di informazioni relative al pagamento o meno di altri 0,023 milioni, che erano stati richiesti per il 1999.

Misure varie

- (60) *Misura 39*: In qualità di successore della GvH1, la GvH2 ha ottenuto sovvenzioni per un importo pari a 2,044 milioni di DEM nel quadro del programma AFG volto a favorire l'occupazione.
- (61) *Misura 42*: Serie di sovvenzioni accordate per il periodo 1996-2000.
- (62) *Misura 43*: Sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo, accordate per il periodo 1997-2000.

D. Il mercato

- (63) La società von Henneberg GmbH fabbrica articoli in porcellana per uso domestico e professionale, in particolare per il settore alberghiero, nonché per uso ornamentale (NACE 26.21). I prodotti sono destinati anche all'esportazione.
- (64) Nel settore delle stoviglie della ceramica ornamentale, è in atto tra gli Stati membri un intenso scambio dei prodotti. La ceramica ad uso ornamentale è prodotta un po' ovunque in Europa, mentre la produzione di vasellame di stoviglie è più concentrata, a livello regionale, soprattutto nel nord della Baviera (Germania), nello Staffordshire (Gran Bretagna) e nel Limousin (Francia). Oltre ad un gran numero di piccole medie imprese che producono ceramiche, vi è una serie di grandi produttori, tra cui la Villeroy & Boch (Germania/Lussemburgo), Hutschenreuther e Rosenthal (Germania) e Royal Doulton e Wedgwood (Gran Bretagna) che, rappresentano, insieme, più di un terzo della produzione totale della Comunità. I bisogni particolari del settore alberghiero e della ristorazione hanno portato alla creazione del ramo «vasellame piatti per hotel e alberghi», una merce speciale, assai resistente. Ne sono principali produttori e clienti la Gran Bretagna, la Germania e l'Italia. Tale ramo, particolarmente ricco di manodopera, con la sua ampia gamma di prodotti, si caratterizza soprattutto per gli stretti legami con il cliente finale e la concorrenza sul piano del design. Se, in termini di valore, le vendite ai paesi terzi sono superiori alle importazioni europee, sul piano quantitativo, invece, le importazioni sono in testa, a motivo soprattutto dei prezzi estremamente bassi dei prodotti cinesi⁽⁹⁾.
- (65) Il settore della porcellana è caratterizzato da eccesso di capacità produttiva. Dal 1984 al 1991, la fabbricazione e il consumo hanno registrato una crescita sostenuta, seguita da una flessione nel 1992 e nel 1993. La ripresa, attesa per il 1994, non vi è stata. Benché la bilancia commerciale degli ultimi anni sia stata positiva, la quota delle importazioni è tuttavia aumentata sensibilmente, soprattutto nel settore degli articoli casalinghi. La crescita delle esportazioni non riesce a compensare la pressione concorrenziale in tale settore. Al contrario: con le sovracapacità produttive esistenti, la situazione tesa della concorrenza rischia di aggravarsi con l'arrivo dei nuovi produttori del sud-est asiatico e dell'Europa orientale (soprattutto della Repubblica ceca e dell'Ungheria), avvantaggiati dagli accordi commerciali stipulati con la Comunità⁽¹⁰⁾.

III. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (66) All'atto dell'avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha esaminato le misure finanziarie a favore della GvH1, GvHiA e GvH2, alla luce del disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sul SEE. Essa ha constatato che tali aiuti provengono da risorse di Stato ed ha quindi nutrito seri dubbi riguardo alla compatibilità delle misure finanziarie con il mercato comune.
- (67) Altri dubbi riguardavano la conformità di determinate misure finanziarie con le condizioni dei regimi d'aiuto approvati, a titolo dei quali esse erano state presumibilmente accordate. Per tale ragione la Commissione ha emesso, nel quadro del procedimento di indagine formale, l'ingiunzione di fornire informazioni.

⁽⁹⁾ Informazioni disponibili sul sito internet della Cerame-Unie (<http://www.cerameunie.org>).

⁽¹⁰⁾ Panorama dell'industria europea 1997, 9-20; NACE (Revisione 1). Cfr. anche la decisione 1999/157/CE della Commissione nella causa C 35/97, Triptis Porzellan GmbH (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 48).

- (68) Sulla base delle indicazioni fornite dalla Germania, una volta avviato il procedimento, la Commissione ha constatato che talune modalità di numerose misure finanziarie non erano ancora state notificate. Inoltre, le informazioni disponibili non hanno consentito di rimuovere i dubbi della Commissione circa la compatibilità degli aiuti con i regimi d'aiuto in base ai quali erano stati presumibilmente accordati. La Commissione ha di conseguenza esteso la procedura di indagine formale alle misure finanziarie su indicate.

IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (69) Nel quadro dell'avvio del procedimento di indagine formale, sono pervenute alla Commissione osservazioni da parte del Verband der Europäischen Keramikindustrie (Cerame-Unie) e della GvH3. Tramite lettera del 18 dicembre 2000, tali osservazioni sono state inoltrate alla Germania, la quale ha avuto pertanto la possibilità di pronunciarsi in merito alla questione.
- (70) Nel quadro della decisione di estensione della procedura formale, è pervenuta alla Commissione la segnalazione da parte di un ricorrente che gli era stata rifiutata la consegna di un'offerta per gli attivi della GvH1. Essa ha ricevuto inoltre osservazioni da parte del beneficiario dell'aiuto. Tali pareri sono stati trasmessi alla Germania in data 28 e 30 agosto 2000.

V. COMMENTI DELLA GERMANIA

- (71) La Germania ha espresso il suo parere riguardo all'avvio della procedura di indagine formale alla sua estensione, precisando che nel caso della GvH1 e GvH2 si trattava di due imprese diverse, non del prosieguo dell'attività commerciale, e che esse andavano quindi sottoposte a due procedimenti separati. Inoltre, le misure finanziarie a favore della GvH1 non costituivano un aiuto o un aiuto esistente. Quanto alla GvH2, la Germania segnalava che tale impresa non risultava in difficoltà, in quanto le misure finanziarie in suo favore non costituivano né un aiuto, né un aiuto esistente, né andavano considerate come aiuti «de-minimis».
- (72) La Germania non si è espressa riguardo ai commenti formulati dagli interessati nel quadro dell'avvio della procedura formale. Quanto ai commenti riguardanti l'estensione della procedura, la Germania, nelle sue risposte dei giorni 5 e 21 settembre 2001, ha confermato le informazioni ricevute dall'impresa ed ha negato l'esclusione dall'operazione di cessione di taluni concorrenti.

VI. VALUTAZIONE

A. Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (73) La GvH1, GvHiV e GvH2/3 hanno ottenuto aiuti finanziari da fondi pubblici che le hanno favorite nei confronti dei loro concorrenti. Dal momento che il mercato della porcellana è un mercato di prodotti caratterizzato da una forte concorrenza in Europa e da un eccesso di capacità produttiva, gli aiuti finanziari in favore di un'impresa minacciano di alterare la concorrenza e compromettono gli scambi tra gli Stati membri.
- (74) Nell'estendere la procedura la Commissione ha concluso che la misura finanziaria 1 non costituisce un aiuto. Le altre misure sono invece considerate come aiuti di Stato. La Germania non ha contestato la tesi della Commissione all'avvio e all'estensione della procedura, secondo la quale la GvH1 e la GvHiA costituivano imprese in difficoltà. Essa ha sostenuto tuttavia che una parte delle misure finanziarie a favore di tali imprese non rappresentavano aiuti. Tramite il presente documento, la Commissione ribadisce le argomentazioni a sostegno della sua tesi iniziale.

- (75) *Misure 9 e 11*: In un primo momento la Germania ha sostenuto che tali misure rientravano nel regime THA corrispondente. Allorché la Commissione constatava che esse non rientravano ovviamente nel campo d'applicazione di tale regime, la Germania ha obiettato che esse non costituivano degli aiuti. Secondo informazioni fornite dalla Germania, la THA avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di perdite causate dall'annullamento di ordini provenienti dalla Russia e da un forno difettoso. La Germania ritiene che la THA rischiava perdite ancor più consistenti se si fosse confrontata con il sig. Jamalian in sede giudiziaria, in quanto questi minacciava di far annullare il contratto di privatizzazione invece di dare atto alla sua revisione. La Germania ha sostenuto che l'adozione di tali misure finanziarie era assimilabile al comportamento di un investitore privato.
- (76) Il contratto di privatizzazione non prevedeva l'obbligo di risarcimento in caso di perdita di ordini. Alla fine del 1992, vale a dire quando è stata constatata la perdita di ordini, la privatizzazione in favore del sig. Jamalian era già un affare concluso. Di conseguenza, era ovvio che la THA doveva assumersi la responsabilità di tali perdite o che il sig. Jamalian avrebbe potuto a motivo di ciò annullare il contratto di privatizzazione. Quanto al risarcimento per il forno difettoso, il contratto di privatizzazione prevedeva che la garanzia si limitasse al 10 % del prezzo d'acquisto e che la responsabilità della THA scadesse entro i tre mesi successivi alla constatazione del guasto, entro e non oltre il 31 dicembre 1992. Alla Commissione non è stata comunicata la data alla quale è stato constatato il guasto, né quella di avvio dell'azione giudiziaria nei confronti del sig. Jamalian. Non esistevano né calcoli, né relazioni che dimostrassero in maniera credibile che la somma effettivamente pagata riguardasse una clausola di risarcimento equo. Infine, l'accordo è stato concluso una volta scaduta la garanzia a carico della THA e l'indennizzo è risultato superiore alla soglia massima prevista dal contratto di privatizzazione. La Commissione non ha pertanto potuto concludere che le misure summenzionate non costituissero un aiuto.
- (77) Per quanto riguarda la misura 9, dal momento che ha avuto luogo la rinuncia al pagamento del prezzo di cessione in favore del sig. Jamalian, la Commissione non considera tale misura come un aiuto in favore della GvH1.
- (78) *Misura 10*: Per quanto riguarda la cauzione rilasciata dalla THA, le autorità tedesche hanno sostenuto innanzitutto che essa rientrava nel regime THA corrispondente. Quando la Commissione ha constatato che le misure non rientravano palesemente nel campo d'applicazione di tale regime, la Germania ha obiettato che esse non costituivano degli aiuti ma che la solvibilità dell'impresa doveva essere garantita dalle banche tramite le proprietà immobiliari della GvH1. Tuttavia, a causa delle imprevedibili lentezze delle pratiche amministrative nel trasferimento della proprietà, i beni immobiliari esenti da oneri non sono stati resi immediatamente disponibili e la THA ha pertanto rilasciato una cauzione a garanzia della solvibilità della GvH1.
- (79) La Commissione constata tuttavia che il contratto di privatizzazione non obbligava la THA a garantire la solvibilità della GvH1 e che non rientrava tra le responsabilità della THA il risarcimento in caso di lentezze amministrative. La Commissione constatava inoltre la mancanza di un fondamento contrattuale per la costituzione della cauzione, il che rende impossibile la verifica del suo scopo o della sua portata. Inoltre, tale cauzione non può essere realizzata prima dello sblocco dei beni fondiari, comunque entro e non oltre il 1994. La Commissione ha ritenuto pertanto che tale misura finanziaria costituisca per la GvH1 un vantaggio supplementare che non si basa su alcun obbligo giuridico, non è destinato allo scopo previsto inizialmente e non è assimilabile al comportamento di un investitore privato.
- (80) *Misure 5, 7, 12, 17, 18, e 20-23, accordate da istituti finanziari pubblici*: La Germania constata che tali misure finanziarie non costituiscono degli aiuti. Come già sostenuto nella sua decisione relativa all'avvio e all'estensione della procedura di indagine formale, la Commissione ritiene che la GvH1 era in difficoltà e aveva seri problemi di indebitamento. È pertanto estremamente dubbio che un investitore privato avrebbe accordato un tale sostegno finanziario, persino alle normali condizioni di mercato. Inoltre, dalle informazioni a disposizione risulta che tali crediti non sono stati accordati alle condizioni di mercato.

- (81) I crediti delle misure 17, 18, 20 e 21 sono stati concessi con una franchigia di rimborso biennale. Come risulta dalla tabella in appresso, alcuni di essi sono stati accordati ad un tasso inferiore a quello di riferimento, che, in applicazione della comunicazione della Commissione, del 9 settembre 1997, relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽¹¹⁾, avrebbe dovuto essere maggiorato almeno del 4 % nel caso di impresa in difficoltà. Pertanto, nessun credito è stato accordato ai tassi di mercato.

Misura finanziaria	Tasso d'interesse	Tasso di riferimento + 4 %
Misura 5	7,50 %	13,41 %
Misura 7	9,80 %	13,41 %
Misura 8	7,50 %	13,41 %
Misura 12	7,70 %	13,13 %
Misura 17	sconosciuto per prestiti di banche private	10,62 %
Misura 18	7,25 %	10,62 %
Misura 20	8,40 %	11,62 %
Misura 21	8,40 %	11,62 %
Misura 22	9,50 %	13,13 %
Misura 23	sconosciuto	13,13 %

- (82) I crediti delle misure 5, 7, 8, 18, 20 e 22 sono stati garantiti nel quadro del pool di garanzie citato al considerando 38. Quanto a tale garanzia, la Commissione constata che lo stesso bene immobile è stato successivamente gravato da diversi valori che non sono stati confermati da una perizia indipendente. Inoltre, tali ipoteche immobiliari sono state accese unicamente per la HeLaBa. Il valore stabilito per i macchinari e gli impianti è insufficiente per essere considerato una garanzia adeguata. Inoltre, va segnalato che le immobilizzazioni indicate sono state finanziate direttamente o indirettamente tramite aiuti concessi dopo la privatizzazione. Le cauzioni personali del sig. Jamalian per un importo non precisato potevano essere prese in considerazione unicamente nel caso in cui non potesse essere utilizzata nessun'altra garanzia. Secondo le indicazioni fornite dalla Germania, dopo la cessione degli attivi della GvH1 alla GvH2, gli istituti finanziari hanno ottenuto circa 7 milioni di DEM (17 % dei crediti). Tale somma corrisponde ad una parte del credito della TAB secondo la misura 33. La Commissione reputa che l'importo inferiore recuperato costituisce solo un indizio del valore inferiore delle garanzie accese da un'impresa in difficoltà e che non cambia nulla al fatto che la GvH1 ha beneficiato di un vantaggio che non sarebbe stato accordato ad un altro investitore.
- (83) I crediti corrispondenti alle misure 12, 17 e 21 erano coperti da una garanzia solidale fino al 90 % accordata dallo Stato. In altri termini, lo Stato ha assunto il 90 % del rischio di inadempimento per tali crediti per le imprese in difficoltà. La Commissione sostiene che l'esistenza di tali garanzie costituisca un fattore decisivo che può incitare le banche a concedere tali crediti. Il saldo del rischio di inadempimento di un'impresa, gravemente indebitata, è stato assunto da istituti finanziari di diritto pubblico, senza la costituzione di altre garanzie. La Commissione non può pertanto concludere che istituti finanziari di diritto pubblico hanno agito come investitori privati.

⁽¹¹⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

- (84) Dal momento che la Commissione non ha ricevuto alcuna precisazione riguardo alle condizioni di assegnazione del prestito della misura 23, ne deduce che esso non è stato assegnato ai tassi di mercato. In un primo tempo il prestito non era stato accordato senza la costituzione di garanzie, il che non corrisponde al comportamento di un investitore privato, data soprattutto la situazione finanziaria dell'impresa in quel momento. Su richiesta della Sparkasse del 17 agosto 1994, l'impresa ha costituito un'ipoteca immobiliare per un importo pari a 1,6 milioni di DEM. La Commissione, non disponendo di informazioni più esatte riguardo alla costituzione di tale ipoteca, non può escludere che essa riguardi gli stessi attivi di quelli già coperti nel quadro del pool di garanzie. La Commissione reputa che l'accensione dell'ipoteca immobiliare non cambi nulla al fatto che il prestito è stato accordato ad un'impresa in difficoltà, a condizioni sconosciute per la durata di un anno, senza la costituzione di garanzie. A conclusione della procedura di fallimento, la Sparkasse ha recuperato 0,75 milioni di DEM. Come già detto, l'ipoteca immobiliare copriva gli attivi finanziati direttamente o indirettamente tramite aiuti dello Stato a favore della GvH1. Il rimborso parziale durante la procedura esecutiva, non modifica a posteriori l'importanza del credito.
- (85) Tenuto conto delle gravi difficoltà in cui versava l'impresa, i tassi d'interesse e la mancanza di garanzie private accettabili, la Commissione ha concluso che tali crediti costituiscono, probabilmente nella loro totalità, un aiuto dello Stato. Per evitare un doppio computo, l'importo delle cauzioni pubbliche non è considerato come un nuovo aiuto.
- (86) *Misura 24:* La Germania sostiene che l'acconto versato dalla TAB per una proprietà immobiliare che doveva essere acquisita da un organismo pubblico, non costituisce un aiuto. Tuttavia, per analogia con la sua comunicazione del 10 luglio 1997, relativa agli elementi d'aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità⁽¹²⁾, la Commissione ritiene che il prezzo della proprietà immobiliare non è stato determinato da un esperto indipendente. Inoltre, essa non può pensare che un investitore che opera alle condizioni del mercato possa versare ad un'impresa sull'orlo del fallimento, il cui patrimonio è già impegnato interamente, un acconto di tale importo senza firmare un contratto o pretendere il rilascio di una garanzia. Pertanto, la Commissione non può escludere che tale acconto costituisca un aiuto.
- (87) *Misura 28:* Come già sottolineato nella decisione d'avvio della procedura d'indagine formale, tale credito di una banca pubblica ad un'impresa in fallimento è considerato per l'intero importo un aiuto. La Commissione ritiene che nessun investitore privato avrebbe accordato un credito ad un'impresa in fallimento senza pretendere altre garanzie oltre a quella rilasciata dallo Stato. Il fatto che il credito è stato rimborsato per l'intera somma, interessi compresi, non cambia nulla a tale valutazione, in quanto l'impresa ne ha ricavato un vantaggio che non avrebbe ottenuto da investitori privati alle condizioni di mercato.
- (88) *Misura 30:* Secondo le indicazioni della Germania, l'amministratore giudiziario ha ammesso tale debito come credito chirografario. La Germania non ha presentato ricorso contro tale decisione, dal momento che l'amministratore giudiziario aveva precisato che per tali crediti non sono previste delle quote. La Commissione ha tuttavia constatato che i crediti chirografari avevano partecipato agli utili. La Germania non ha potuto dimostrare che i costi previsionali di un ricorso sarebbero stati più elevati della quota che avrebbe ottenuto la Germania se tale credito fosse stato classificato come credito privilegiato. Inoltre, la Germania non ha previsto l'eventualità di un successo del ricorso. La Commissione non può pertanto giungere alla conclusione che tale rinuncia sia stata basata sul principio del creditore privato. Tale somma è pertanto considerata come un aiuto.
- (89) La Germania sostiene che la GvH2/3 non è mai stata un'impresa in difficoltà e che le diverse misure finanziarie in suo favore non costituivano pertanto degli aiuti. Sia nella decisione d'avvio della procedura formale d'esame che nella decisione di estensione di tale procedura, la GvH2 è considerata come un'impresa in difficoltà fin dal momento della sua costituzione. Riguardo alla questione, la Commissione rinvia alla sua analisi dettagliata in occasione dell'avvio dell'estinzione della procedura e segnala che dalla relazione annuale in suo possesso risulta chiaramente che la GvH2/3 è sovraindebitata e che produce in perdita fin dalla sua creazione, nonostante una revisione del debito e gli apporti in capitale effettuati in seguito dallo Stato. Di conseguenza, le misure finanziarie accordate all'impresa tramite risorse statali sono considerate ancora come un aiuto. La Commissione rinvia a questo proposito alla sua valutazione delle singole misure finanziarie in causa.

(12) GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

- (90) *Misure 31 e 32:* La Germania ha presentato dei rapporti redatti dalla società PME a riprova del fatto che la GvH2 non è in difficoltà da quando è stata fondata e che la TIB ha pertanto agito in qualità di investitore privato allo scopo di ricavare un utile. Come già spiegato, la relazione del 15 dicembre 1995 considera unicamente, per i risultati previsionali dell'impresa per il 1996 e il 1997, la partecipazione del 49 % della TIB. Le previsioni contenute in tale rapporto sono già state esposte dianzi.
- (91) Secondo la Commissione, il volume d'affari stimato non è realista, in quanto non è basato su uno studio di mercato appropriato. Alla luce dei precedenti risultati dell'impresa e tenuto conto del fatto che dal 1992 il settore della porcellana è affetto da sovracapacità produttiva, non è realista pensare di raggiungere neppure le cifre d'affari ipotizzate nel caso più sfavorevole. Inoltre, la ristrutturazione della GvH1 non avuto successo; pertanto avrebbe dovuto essere chiaro che, in caso di prosecuzione dell'attività, sarebbe stata necessaria una radicale ristrutturazione per consentire un'attività più redditizia. Una tale operazione sarebbe durata sicuramente più di due anni e, inoltre, sarebbe stata necessaria una considerevole partecipazione finanziaria da parte dei soci. Anche nella previsione più ottimista dei risultati non vi sarebbero stati benefici per lo Stato. La Commissione non può pertanto concludere che la TIB ha agito da investitore operante alle condizioni di mercato.
- (92) *Misure 33-35, 37 e 38 elargite da banche pubbliche:* Nonostante le dichiarazioni della Germania, la Commissione constata che i risultati finanziari della GvH2 rivelano che l'impresa era in difficoltà al momento della concessione delle misure. È oltremodo dubbio che un investitore privato possa accordare all'impresa un sostegno finanziario di tale portata, anche alle condizioni di mercato. Inoltre, come risulta dalla tabella in appresso, nessuno dei crediti è stato accordato al tasso di mercato.

Nr. della misura finanziaria	Tasso d'interesse	Tasso di riferimento + 4 %
Misura 33	5,50 %	10,99 %
Misura 34	5,50 %	10,99 %
Misura 35	7,25 %	11,33 %
Misura 37	8,00 %	9,54 %
Misura 38	6,25 %	9,54 %

- (93) Tali crediti della TAB sono stati garantiti da diversi diritti ipotecari sugli attivi dell'impresa. La Commissione ricorda che gli attivi immobilizzati della GvH1 non sono stati acquisiti nel quadro di un'asta pubblica aperta, trasparente e incondizionata. Direttamente finanziati da un aiuto, tali attivi non possono essere considerati come garanzie private. Inoltre, nel 1998 gli esperti hanno stimato che il valore dei terreni, dei fabbricati e delle installazioni ammontava a 3,560 milioni di DEM. Tenuto conto dell'importo dei crediti, tale somma non può essere considerata come una garanzia sufficiente. A ciò si aggiunge il fatto che la rinuncia della TAB alla sua posizione nella tabella dei creditori (misura 41) dimostra che la costituzione della garanzia aveva un carattere puramente formale, senza la minima intenzione di esecuzione.
- (94) Tenuto conto delle gravi difficoltà dell'impresa, del tasso d'interesse e dell'assenza di garanzie private accettabili, la Commissione conclude che tali crediti hanno costituito un aiuto, anche nella loro interezza.

- (95) *Misura 41*: Rinuncia della TAB alla sua posizione nella tabella dei creditori. Tale misura procura un vantaggio all'impresa, in quanto essa non era costretta a rimborsare immediatamente tali crediti, e andava pertanto considerato come un aiuto. Non è tenuto conto del suo importo per evitare conteggi ripetuti.

B. Aiuti presumibilmente coperti da regimi di aiuto approvati

- (96) Una parte degli aiuti concessi alla GvH1, GvHiA e GvH2/3 è stata accordata presumibilmente nel quadro di regimi di aiuto autorizzati. Dal momento che la Commissione aveva nutrito seri dubbi riguardo alla conformità delle misure finanziarie con le condizioni dei regimi d'aiuto in virtù dei quali esse erano state presumibilmente accordate, ha emesso un'ingiunzione di informazione in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, riguardanti le modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹³⁾, in cui chiedeva di trasmetterle ogni documento, elemento e dato giustificativo.
- (97) Nell'allargare la procedura formale d'esame, la Commissione ha constatato, secondo le informazioni a sua disposizione, che le misure 2, 3 e 4 rispettavano le condizioni dei regimi d'aiuto autorizzati, in forza dei quali esse erano state accordate. Tali misure sono state di conseguenza considerate come un aiuto esistente che non andavano rivalutate dalla Commissione. La Commissione constata inoltre che secondo le sue informazioni non si può concludere che le misure 6, 8, 13, 15, 16, 19, 25, 26, 36, 40 e 43 rispondevano alle condizioni dei regimi d'aiuto autorizzati sulla cui base esse erano state presumibilmente accordate. Tale valutazione è parzialmente rivista sulla base delle informazioni comunicate dopo l'estensione della procedura d'indagine formale.
- (98) *Misura 6*: Una cauzione della DtA per 7,68 milioni di DEM, presumibilmente accordata nel quadro di un regime d'aiuto autorizzato⁽¹⁴⁾. Malgrado le asserzioni della Germania, la Commissione conferma la sua valutazione secondo la quale la cauzione supera la soglia di 1 milione di DEM previsto nel quadro del regime d'aiuto autorizzato e non rispetta le norme relative al cumulo. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tale cauzione non rientra palesemente nel regime d'aiuto e va pertanto qualificata come aiuto ad hoc.
- (99) *Misura 8*: Prestito di 1 milione di DEM accordato nel quadro di un regime d'aiuto autorizzato⁽¹⁵⁾. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione reputa che tale prestito rientrava notoriamente nel regime d'aiuto sulla cui base esso era stato accordato e andava pertanto qualificato come aiuto esistente.
- (100) *Misura 13*: La Commissione ricorda che tale misura è accordata nel quadro di un regime d'aiuto nei confronti del quale la Commissione ha avviato la procedura formale d'esame per uso improprio⁽¹⁶⁾. La Commissione ricorda inoltre che tale regime era destinato esclusivamente alle PMI non in difficoltà⁽¹⁷⁾. Gli elementi comunicati rivelano che la GvH1 non andava classificata come PMI e che al momento della concessione della sovvenzione essa risultava in difficoltà. Ne consegue che, secondo la Commissione, la sovvenzione non rientra manifestamente nel regime d'aiuto in virtù del quale essa è stata presumibilmente accordata e va pertanto qualificata come aiuto ad hoc.
- (101) *Misure 15, 16 e 19*: La Germania sostiene che la Commissione era a conoscenza del regime di aiuto in virtù del quale tali garanzie erano state accordate e che esse andavano pertanto considerate come un aiuto esistente⁽¹⁸⁾. Tuttavia, la Commissione ricorda che dalla registrazione di un aiuto come aiuto non notificato non si può concludere che il regime d'aiuto è stato approvato. Tali cauzioni vanno pertanto classificate come aiuti ad hoc.

⁽¹³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ N 591/90, SG (90) D/91620 del 20 dicembre 1990.

⁽¹⁵⁾ N 318/90, SG (90) D/ 27178 del 14 novembre 1990.

⁽¹⁶⁾ C 69/98, ex N 408/1993.

⁽¹⁷⁾ Secondo tale regime d'aiuto, le PMI dispongono di un effettivo massimo di 250 dipendenti e realizzano un volume d'affari pari a 40 milioni di DEM o dispongono di attivi immobilizzati per un valore pari a 20 milioni di DEM.

⁽¹⁸⁾ NN 25/95.

- (102) *Misura 25*: Agevolazioni fiscali all'investimento elargite nel quadro dei regimi regionali autorizzati⁽¹⁹⁾. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dalla Germania, la Commissione conclude che le misure hanno rispettato i massimali previsti nei regimi d'aiuto in base ai quali sono stati accordati vantaggi fiscali all'investimento e che detti vantaggi costituiscono pertanto un aiuto esistente.
- (103) *Misura 26*: La Commissione ha verificato che le sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo soddisfano, conformemente alle indicazioni fornite, le condizioni del regime d'aiuto in virtù del quale esse sono state elargite⁽²⁰⁾, e in particolare le condizioni relative al massimale annuo e all'intensità d'aiuto ammissibili. Esse costituiscono pertanto un aiuto esistente.
- (104) *Misura 27*: Come rilevato nell'estensione della procedura formale d'esame, le sovvenzioni per la promozione dell'occupazione non soddisfacevano palesemente le condizioni del regime d'aiuto in virtù del quale esse erano state accordate⁽²¹⁾. La Commissione ricorda che in tale regime le misure finanziarie di questo tipo non possono valere come aiuti in quanto non favoriscono una determinata impresa. Le imprese privatizzate non possono pertanto avvalersi di misure finanziarie di questo tipo in quanto, dopo la privatizzazione, i progetti messi a punto avvantaggiano l'impresa, non l'interesse generale. Le informazioni disponibili rivelano che il progetto consisteva essenzialmente nello sgombero di una parte delle installazioni della GvH1 dai loro vecchi impianti e macchinari, nell'interesse dell'impresa stessa. Pertanto, la Commissione non può concludere che il progetto non abbia presentato un vantaggio economico per la GvH1. Essa precisa inoltre che le imprese privatizzate non sono autorizzate a partecipare ai progetti di tale natura e che le sovvenzioni sono state accordate in parte dal Land della Turingia, benché la Bundesanstalt für Arbeit sia l'unico organismo autorizzato a elargire questo tipo di sovvenzioni. La Commissione si attiene pertanto al suo giudizio secondo il quale tali sovvenzioni costituiscono un aiuto che va classificato come aiuto ad hoc.
- (105) *Misura 36*: Sovvenzioni dirette all'investimento presumibilmente concesse nel quadro di un regime d'aiuto regionale⁽²²⁾ entro il massimale previsto per le sovvenzioni all'investimento accordate alle PMI, in applicazione della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese⁽²³⁾. Come era già stato segnalato dalla Commissione al momento dell'estensione della procedura formale d'esame, la GvH2 non era una PMI al momento dell'erogazione delle sovvenzioni. Di conseguenza, nonostante la Germania abbia obiettato che vale come momento determinante la data di deposito della domanda, la Commissione persiste nel considerare che l'aiuto non soddisfa manifestamente le condizioni del regime d'aiuto e costituisce pertanto un aiuto ad hoc⁽²⁴⁾.
- (106) *Misura 39*: La Commissione riconsidera in parte il suo giudizio sulle sovvenzioni concesse dopo il 1997. Tali sovvenzioni pari a circa 0,686 milioni di DEM, erano state accordate nel 1996 sulla base dello stesso regime d'aiuto della misura 27, e per le stesse ragioni, non rispettavano le condizioni del suddetto regime. D'altro canto, le sovvenzioni pari a circa 1,358 milioni di DEM, concesse nel 1997, rientravano in un altro regime di aiuto autorizzato⁽²⁵⁾ e, secondo i dati disponibili, corrispondevano alle condizioni previste da tale regime. Di conseguenza, quest'ultima somma costituisce un aiuto esistente.

⁽¹⁹⁾ Leggi sui vantaggi fiscali all'investimento del 1991 [C 59/91, SG (92) D/8068 del 18 giugno 1993] e del 1993 [N 561/92, SG (92) D/16623 del 24 novembre 1992]. Tali regimi prevedono entità d'aiuto diverse per le grandi e le piccole imprese e contengono disposizioni relative al cumulo con altri aiuti a finalità regionale.

⁽²⁰⁾ N 477/91, SG (91) D/22704, del 25 novembre 1991.

⁽²¹⁾ NN 117/92, SG (95) D/341 del 13 gennaio 1995.

⁽²²⁾ 24° Piano quadro del compito di interesse comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali», N 531/95, GU C 291 del 4.10.1996, pag. 4.

⁽²³⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽²⁴⁾ Cfr. regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione: «L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso» (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30). Cfr. anche l'allegato II del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in cui si fa costantemente riferimento all'erogazione dell'aiuto (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Cfr. anche regolamento (CE) n. 659/1999, in cui si parla sempre di «concessione» dell'aiuto (nota 16).

⁽²⁵⁾ NN 107/97, in vigore dal 1° aprile 1997, autorizzato tramite lettera SG (98) 1049 del 6 febbraio 1993.

- (107) *Misura 40*: A seguito della verifica delle informazioni comunicate dalla Germania, la Commissione conclude che i massimali fissati nel regime d'aiuto sono stati rispettati con tali vantaggi fiscali all'investimento ⁽²⁶⁾, che costituiscono pertanto un aiuto esistente.
- (108) *Misura 43*: Sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo accordate dal 1997 al 2000 e considerate, nella decisione di estensione della procedura, come non manifestamente pertinenti al regime d'aiuto per le PMI ⁽²⁷⁾. Secondo le relazioni annuali, nel 2000 la GvH2 risultava al di sotto delle soglie fissate per le PMI; ciononostante, va precisato che tali relazioni non tengono conto dell'organico della vetreria di Schmiedefeld. Dal momento che un'impresa può essere classificata come PMI solo se tale fenomeno si presenta per due anni di seguito, tali sovvenzioni costituiscono pertanto un aiuto nuovo.
- (109) Tenuto conto dei fatti su esposti e sulla base delle informazioni disponibili, le misure 2, 3, 4, 8, 25, 26 e parte delle misure 39 e 40 costituiscono un aiuto esistente. Il loro importo deve essere pertanto preso in considerazione nella valutazione della proporzionalità.

C. Aiuti di importanza minore (de minimis)

- (110) La Germania sostiene che le misure 15, 16, 21 e 42 rientrano nel regime degli aiuti de minimis. Secondo tale regime, l'importo totale dell'aiuto de minimis non può eccedere i 100 000 EUR nell'arco di un periodo di tre anni, a partire dal momento della prima erogazione. Tale importo copre l'intero aiuto pubblico erogato come aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità per il beneficiario di ottenere altri aiuti sulla base dei regimi approvati dalla Commissione.
- (111) Per quanto riguarda le garanzie rilasciate nel quadro delle misure 15, 16 e 21, la Commissione reputa che dal momento che il loro importo non viene considerato al fine di evitare doppi conteggi, essa non può concludere che tali garanzie non costituiscano un aiuto. Nella comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2000 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie ⁽²⁸⁾, si legge: «Qualora l'inadempimento del mutuatario appaia assai probabile al momento in cui viene concessa la garanzia, ad esempio poiché il medesimo versa in difficoltà finanziaria, il valore della garanzia potrà addirittura coincidere con l'importo da essa effettivamente assistito». In altri termini, l'elemento di aiuto contenuto in tali garanzie rappresenta il 90 % dei crediti per i quali tali garanzie sono state costituite. Con ciò risulta largamente superato l'importo massimo previsto dal regime de minimis.
- (112) Per quanto riguarda la misura 42, nei periodi 1996-2000 e 1999/2000 sono state concesse sovvenzioni che rientrano nel campo d'applicazione del regime de minimis. Dal momento che la Germania ha segnalato che le condizioni d'applicazione del regime erano soddisfatte, la Commissione ritiene che le somme in causa rientrano nel suddetto regime.

D. Deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

- (113) Secondo tali precisazioni, la Commissione deve considerare l'aiuto che ammonta a circa 139,399 milioni di DEM come un aiuto ad hoc. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE stabilisce possibili deroghe all'incompatibilità del principio enunciato al paragrafo 1 dello stesso articolo.

⁽²⁶⁾ La legge del 1996 sulle agevolazioni fiscali all'investimento prevede intensità d'aiuto diverse per piccole grandi imprese [N 494/95, SG (95) D/17154 del 27 dicembre 1995].

⁽²⁷⁾ N 331/96, SG (97) D/482 del 23 gennaio 1997.

⁽²⁸⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14, paragrafo 3.2.

- (114) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non si applicano alla fattispecie, in quanto le misure finanziarie non sono aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, né aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né aiuti all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.
- (115) Altre deroghe sono indicate nell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE. Dal momento che l'obiettivo principale degli aiuti non è lo sviluppo regionale, bensì la ricostituzione della redditività a lungo termine di un'impresa che versa in difficoltà finanziarie, sono applicabili alla fattispecie solo le disposizioni derogatorie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tale comma prevede infatti l'approvazione di aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempre che esse non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per la valutazione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, la Commissione ha stabilito linee direttive specifiche. Dopo un loro esame, essa ritiene che nessun altro dispositivo comunitario, ad esempio per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti alla protezione dell'ambiente, gli aiuti alle PMI o all'occupazione e alla formazione, sia applicabile al caso in oggetto.
- (116) Dal momento che, secondo i dati disponibili l'aiuto è stato concesso prima del 30 aprile 2000, vanno applicate⁽²⁹⁾ le linee direttive comunitarie per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, del 23 dicembre 1994⁽³⁰⁾ (in appresso linee direttive). La Commissione ricorda che tali direttive stanno ad indicare il metodo applicato dalla Commissione per la valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Dal momento che si tratta di una prassi applicata ormai da lunga data, tali linee direttive sono applicabili pertanto anche agli aiuti accordati prima del 1999.

a) *Ripristino della redditività*

- (117) La concessione di aiuti alla ristrutturazione richiede un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di grande portata che consenta di ristabilire, entro un termine ragionevole, la redditività a lungo termine dell'impresa, sulla base di ipotesi realistiche. In genere gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero essere concessi una sola volta.
- (118) Nella fattispecie, la GvH1, GvHiA e GvH2/3 hanno beneficiato costantemente di aiuti accordati presumibilmente a fini di ristrutturazione, sulla base di una serie di piani sottoposti alla Commissione. Tali piani, nessuno escluso, sono falliti ed è difficile stabilire le misure che sono state realmente adottate. La Commissione distingue due grandi periodi di ristrutturazione: il primo, dal 1990-1995, e il secondo, a partire dal 1995. Il fallimento della GvH1 e il cambio di investitori sono stati decisivi ai fini dell'operazione di ristrutturazione. Ciononostante, nei due periodi suddetti hanno avuto luogo importanti cambiamenti.

Primo periodo di ristrutturazione

- (119) Il primo piano di ristrutturazione confermava la saturazione del mercato e prevedeva la soppressione del 50-70 % delle capacità nella Turingia e nella Sassonia. Nonostante ciò, la GvH1 pronosticava il raddoppio delle vendite nell'arco dei due anni, puntando sugli effetti positivi del mercato comune. Per la Commissione tali cifre erano troppo ottimistiche e questo primo piano di ristrutturazione, finanziato integralmente tramite risorse dello Stato e misure contabili, non si basava su misure interne, bensì su fattori esterni sui quali l'impresa non aveva alcuna influenza.

⁽²⁹⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽³⁰⁾ Il punto 7.5 delle linee direttive del 1999 afferma che: «La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di ogni aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione concesso senza l'autorizzazione della Commissione [...]: [...] sulla base delle linee direttive in vigore nel momento in cui l'aiuto è concesso [...]» (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

- (120) Il piano rivisto per il periodo 1993-1996 prevedeva una nuova erogazione di aiuti. Secondo la Commissione, la perdita di ordini dalla Russia e dall'Iran non è imputabile a cause esterne, imprevedibili da parte dell'impresa, bensì a errate previsioni di mercato. La sostituzione di un forno difettoso non era condizionato da cause esterne, dal momento che l'investitore si è avvalso del diritto alla garanzia nei confronti della THA, si è portati a concludere che tale situazione era pienamente prevedibile al momento della privatizzazione. Inoltre, è possibile derogare al principio della concessione unica di aiuti alla ristrutturazione solo nel caso in cui un piano di ristrutturazione garantisca il ripristino della redditività a lungo termine. Tenuto conto quindi dei risultati ottenuti fino a quel momento dalla GvH1, dell'ammontare del suo debito, della saturazione del mercato e del crollo dei mercati tradizionali dell'impresa, la Commissione dubita del realismo del piano di ristrutturazione rivisto. Ancora una volta le previsioni di vendita sembrano troppo ottimistiche⁽³¹⁾ e non si basano su uno studio di mercato. Infine, benché il piano sottolinei l'urgenza assoluta della rinegoziazione del debito, esso non presenta, tuttavia, nessuna misura concreta in tal senso. I dubbi della Commissione sono corroborati dal fatto che nel 1995 la GvH1 ha presentato istanza di fallimento.
- (121) Per quanto riguarda la GvHiA, al momento della concessione degli aiuti in suo favore, non esisteva per la massa fallimentare nessun piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come già sottolineato nella decisione di estensione della procedura di indagine formale, i crediti, oggetto delle misure finanziarie 28 e 29, non rispondevano alle condizioni previste per gli aiuti destinati al salvataggio. Infatti, il periodo generalmente accettato di sei mesi è stato in questo caso largamente superato senza la minima giustificazione. La Germania non ha fornito alcuna prova del fatto che i crediti fossero stati accordati alle condizioni di mercato. La rinuncia ai crediti della misura 30 non contiene alcun elemento di solvibilità e non esiste alcuna prova che l'ammontare dei crediti fosse limitato all'importo necessario alla prosecuzione dell'attività dell'impresa. Infine, tenuto conto dell'eccesso di capacità produttive generalizzate nel settore della porcellana, è pressoché improbabile che tale misura finanziaria non abbia inciso in maniera insensibile sullo squilibrio della situazione industriale in altri Stati membri. Dal momento che non esiste un piano di ristrutturazione per la GvHiA, tali misure finanziarie non soddisfano le condizioni di compatibilità con il mercato comune previste per gli aiuti alla ristrutturazione.

Secondo periodo di ristrutturazione

- (122) Considerata l'evoluzione della GvH1, è lecito dubitare che il fallimento dell'impresa possa essere qualificato come imprevedibile. La costituzione della GvH2 era correlata con la consecutiva concessione di aiuti alla ristrutturazione che non erano giustificati. Inoltre, attenendosi alle relazioni presentate, si può dubitare del ripristino della redditività a lungo termine. Nella relazione del 15 dicembre 1995, in cui viene analizzata la situazione nel contesto della partecipazione della TIB, mancava uno studio di mercato, una distinta dei costi di ristrutturazione (indipendentemente dagli investimenti) e ogni chiarimento circa il finanziamento previsto per tali costi. Il previsto ritorno alla produttività veniva presentato nel quadro di tre possibili scenari con volumi di vendita ogni volta diversi, che non sembravano basarsi affatto su ipotesi realistiche. Tenendo conto del fatto che dal 1992 il settore della porcellana è caratterizzato da sovracapacità, anche le cifre d'affari previste nel peggiore dei casi risultavano difficilmente realizzabili. Mai prima di allora si era ottenuto un volume d'affari tanto elevato ed era molto improbabile che un'impresa nata da una procedura di fallimento, potesse riuscirci. Inoltre, la ristrutturazione della GvH1 non aveva avuto successo e, di conseguenza, era ovvio che in caso di prosecuzione dell'attività dell'impresa, sarebbe stata necessaria una radicale ristrutturazione per consentire un'efficace attività produttiva. Un processo di questo tipo sarebbe durato sicuramente più di due anni.
- (123) Tali dubbi sono stati confermati dalla perizia stilata per l'esercizio 1997 da un controllore contabile indipendente. Nel suo rapporto del 3 luglio 1998 era giunto alla conclusione che non si poteva determinare se un'eventuale ristrutturazione della GvH2 avrebbe avuto successo, a motivo soprattutto della stima troppo ottimistica dell'evoluzione del volume d'affari rispetto ad un portafoglio di ordini più vuoto che pieno.

⁽³¹⁾ Senza alcuna motivazione, il piano prevedeva un aumento del volume d'affari da 14 milioni di DEM a oltre 40 milioni di DEM nello spazio di un anno.

- (124) Il piano di ristrutturazione è stato rivisitato nel 1998 al momento dell'acquisizione dell'impresa da parte del sig. Frowein che per il 1999 contava su un risultato positivo di 0,195 milioni di DEM e per il 2000 su 0,655 milioni, mentre nel giugno 1998 la società aveva registrato perdite pari a 0,8 milioni. Due mesi più tardi, tali perdite erano già quadruplicate. Si è proceduto pertanto ad una nuova revisione del piano. Il calcolo dei risultati previsti si basava su una remissione dei debiti che era stata evidentemente promessa al sig. Frowein al momento dell'acquisizione dell'impresa⁽³²⁾, ma che, evidentemente, non è stata ancora effettuata. Inoltre, l'impresa era in attesa di nuovi crediti bancari, neppure questi accordati. Evidentemente le banche hanno ritirato il loro sostegno, ad eccezione della TAB, che nel 1999 ha ancora acconsentito a rinunciare alla sua posizione nella tabella dei creditori, per evitare il fallimento. Anche in questo caso si tratta di un aiuto alla ristrutturazione, che, dopo quelli che erano stati già accordati, era assai difficile da giustificare in nome del principio dell'«unicità».
- (125) La seconda revisione di questo piano di ristrutturazione è stata verificata nel 1999 da una società di consulenza. Nella sua perizia, essa è giunta alla conclusione che, fino al 31 dicembre 1998, non erano state coperte da capitale perdite per un importo pari a 8,166 milioni di DEM e che, per la sopravvivenza dell'impresa, era indispensabile procedere ad una remissione dei debiti, a nuove iniezioni di capitale e a investimenti. In tale rapporto si specificava che la solvibilità dell'impresa non era stata presa in considerazione. Secondo il bilancio, la Commissione constata che l'impresa ha realizzato un risultato d'esercizio pari a 24 000 DEM nel 2000, ma il rapporto d'esercizio per lo stesso anno cita un sovraindebitamento pari a 9,298 milioni di DEM. Ciò conferma i dubbi della Commissione riguardo al ripristino della produttività della GvH2/3, dubbi espressi sia nel momento dell'avvio che dell'estensione della procedura formale di indagine.
- (126) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che la concessione reiterata d'aiuti non è giustificata da cause esterne imprevedibili. L'aiuto non è stato accordato neppure sulla base di un piano di ristrutturazione fondato, che consenta di ristabilire la sostenibilità a lungo termine dell'impresa.
- b) *Prevenzione di inammissibili distorsioni della concorrenza*
- (127) Il piano di ristrutturazione deve contenere misure intese a compensare le conseguenze sfavorevoli per i concorrenti; in caso contrario, l'aiuto contrasta con l'interesse comune e non può beneficiare di una deroga sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Se ad una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta risulta una sovracapacità strutturale di un determinato mercato della Comunità europea sul quale è attivo il beneficiario dell'aiuto, il piano di ristrutturazione deve contribuire, in proporzione all'aiuto percepito, alla ristrutturazione del settore che interessa tale mercato tramite una riduzione o l'arresto definitivo delle capacità di produzione.
- (128) Il mercato della porcellana è saturo e soffre di sovracapacità. Di conseguenza, gli aiuti accordati ad un'impresa di tale settore alterano gravemente la concorrenza e pregiudicano gli scambi tra gli Stati membri. Data la notevole portata degli aiuti nel caso in oggetto, assume particolare importanza il contributo del beneficiario alla riduzione della capacità di produzione.
- (129) I diversi piani di ristrutturazione presentano prevedono riduzioni della capacità, sia sul piano dell'organico che del volume di produzione. Dopo il primo piano di ristrutturazione, la GvH1 impiegava 626 lavoratori nel dicembre 1991 e 269 nel dicembre 1999. Per quanto riguarda la produzione, la Germania segnala che nel corso del primo periodo di ristrutturazione, il volume di produzione era stato ridotto da 8 000-6 500 t all'anno a 4 000 t all'anno. La Germania aggiunge inoltre che la sostituzione di una batteria di forni con un forno unico ha consentito di ridurre ulteriormente il volume di produzione a circa 2 300 t all'anno. Essa precisa inoltre che i forni sono stati distrutti e la superficie di produzione è stata ridotta.

⁽³²⁾ Secondo una lettera del sig. Frowein del 3.1.1998, in possesso della Commissione.

- (130) Alla luce delle informazioni fornite dalla Germania, la Commissione riconosce che si è proceduto effettivamente ad una riduzione sostenibile della capacità di produzione.

c) *Aiuto proporzionato ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione*

- (131) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo ammissibile necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere in rapporto con i vantaggi previsti da un'ottica comunitaria. I beneficiari dell'aiuto devono pertanto contribuire al piano di ristrutturazione con risorse proprie. Inoltre, va evitato che l'aiuto sia accordato in una forma che impedisca all'impresa di disporre di liquidità eccedenti da impiegare in azioni aggressive suscettibili di provocare distorsioni del mercato in settori non interessati dal processo di ristrutturazione.

- (132) Come già sottolineato nella decisione di estensione della procedura formale di indagine, alcuni piani di ristrutturazione presentati nel frattempo non contengono alcun calcolo esatto dei costi di ristrutturazione. I piani sono stati modificati di continuo ed è difficile determinare pertanto il costo delle misure di ristrutturazione effettivamente applicate. In mancanza di un calcolo globale di tali costi, è impossibile stabilire se gli aiuti siano stati limitati allo stretto necessario e sapere esattamente il fine a cui sono stati destinati.

- (133) Nell'avvio e nell'estensione della procedura formale di indagine, la Commissione ha osservato che non era stata fornita alcuna indicazione circa il contributo dell'investitore. Nel caso della GvH1, questi non ha pagato il prezzo d'acquisto della società, né ha contribuito al capitale della GvH1 come era stato concordato con la THA al momento della revisione del contratto di privatizzazione. Non si è potuto far ricorso a nessuna delle garanzie costituite nel quadro del pool di garanzie accanto ad altre garanzie. Nel caso della GvH2/3, il sig. Frowein ha versato solo 0,2 milioni di DEM per l'acquisto della società. La Germania pretende ora che vengano versati come contributo privato 6 milioni di DEM non appena conclusa la procedura formale di indagine. La Commissione ricorda tuttavia che dalla decisione della Commissione dipende l'erogazione dell'aiuto, non il contributo dell'investitore, e che su tale punto non si constata un sostegno dell'impresa da parte del suo acquirente. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova riguardo all'effettivo apporto della suddetta somma. Alla luce della recente dichiarazione di fallimento della GvH2/3, si presume che nessuno degli importi previsti sarà versato.

- (134) Di conseguenza, la Commissione non può stabilire che gli aiuti concessi siano proporzionati ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione. Il fatto che una parte sostanziale di tali aiuti serva da liquidità, lascia intravedere la possibilità che l'aiuto consenta all'impresa di disporre di liquidità supplementari, destinabili ad attività aggressive, suscettibili di provocare distorsioni sul mercato, ad esempio a fini di spodestamento o l'acquisizione del pacchetto di controllo in imprese concorrenti. La Commissione insiste sul fatto che i ricorrenti hanno segnalato in particolare queste due possibilità.

- (135) Le informazioni a disposizione della Commissione non le consentono di accertare se tale concorrenza di evizione sia stata praticata. In caso di assunzione di quote nella società Glashütte Schmiedefeld GmbH, tuttavia la Commissione non può escludere che gli aiuti concessi alla GvH2/3 siano stati impiegati a tal fine.

d) *Attuazione definitiva del piano di ristrutturazione*

- (136) Tenuto conto della moltitudine di piani di ristrutturazione, la maggior parte dei quali è fallita, nonché della loro incessante modifica, la Commissione non è in grado di affermare che tali condizioni delle linee direttive sia stata soddisfatta.

VII. CONCLUSIONI

- (137) La Commissione constata che la Germania ha accordato illecitamente l'aiuto in oggetto, violando le disposizioni dell'articolo 83, paragrafo 3, del trattato CE. Inoltre, l'aiuto è incompatibile con il mercato comune e va pertanto restituito dal beneficiario. Conformemente alla pratica corrente della Commissione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, all'impresa che ha effettivamente beneficiato dell'aiuto va imposta la restituzione dello stesso. Tenuto conto dei cambiamenti riguardanti il beneficiario dell'aiuto, la Commissione giudica opportuno definire l'ampiezza dell'obbligo di restituzione dell'aiuto.
- (138) Nella sua decisione di avvio e di estensione della procedura formale d'indagine, la Commissione constatava che la GvH2 portava avanti l'attività della GvH1. Le due società possedevano gli stessi attivi, erano presenti sugli stessi mercati di prodotti della stessa marca e fabbricavano gli stessi prodotti con le stesse installazioni e lo stesso personale (anche dopo la riduzione del personale). Inoltre, nulla stava ad indicare che terzi avessero preso atto della nuova configurazione.
- (139) La Commissione riconosce che la GvH1 e la GvH2 sono persone giuridiche distinte. Tuttavia, l'attività della GvH1 è stata portata avanti durante la procedura di fallimento e alla GvH2 sono state vendute immobilizzazioni nel quadro della prosecuzione delle attività. Oltre a ciò, la Commissione ha constatato che la cessione degli attivi della GvHiA alla GvH2 non era avvenuta nel quadro di una gara d'appalto aperta e senza condizioni. La presunta ricerca di un investitore è durata solo 4 mesi. Secondo le ultime informazioni comunicate prima dell'avvio della procedura formale di indagine, il Land Turingia ha cercato ancora prima dell'avvio della procedura di fallimento, tramite l'intermediazione della LEG, una soluzione per la GvHiA, che includesse una partecipazione dello Stato, cosa che si è peraltro avverata. Per tale ragione, la Commissione non è in grado di sostenere che i nuovi acquirenti della GvH2 — GvHiA e TIB — fossero stati selezionati come miglior offerenti in seguito ad un'asta pubblica e incondizionata. Benché la Germania avesse dichiarato che erano state avviate trattative con diversi acquirenti potenziali, la Commissione è in possesso della risposta di un concorrente nella quale egli sostiene di essere stato scartato dall'offerta.
- (140) Per quanto riguarda in particolare il controllo del capitale, la Commissione ha constatato una concordanza tra GvH1 e GvH2, con il 51 % del capitale detenuto ufficialmente dalla GvHiA, vale a dire la massa fallimentare della GvH1. Inoltre, il capitale iniziale della GvH2 era stato finanziato tramite fondi provenienti dal patrimonio fallimentare della GvH1. Il saldo di 0,49 milioni di DEM e il prezzo di 8,5 milioni di DEM che era stato pagato per gli attivi, sono stati messi a disposizione dallo Stato, creditore principale della GvH1. Dopo la cessione e il trasferimento degli attivi, il denaro, le immobilizzazioni e il controllo della nuova persona giuridica sono rimasti nelle stesse mani.
- (141) In forza della pratica corrente della Commissione, allorché un'impresa destinataria di un aiuto sia venduta al suo valore quotato, il cedente conserva il beneficio di tale aiuto. Dal momento che nella fattispecie non ha avuto luogo alcuna asta senza condizioni, la Commissione non può concludere *a contrario* che il prezzo pagato per l'acquisto degli attivi della GvH1 corrisponda al suo valore corrente. L'acquirente, la GvH2, ha quindi beneficiato anch'esso dell'aiuto che era stato accordato alla GvH1.
- (142) Inoltre, nella sua qualità di creditore principale dell'impresa in liquidazione, lo Stato avrebbe dovuto comportarsi come un creditore privato, al fine di escludere che fossero in gioco aiuti statali a motivo del suo intervento. Un creditore privato avrebbe probabilmente proceduto alla liquidazione dell'impresa perché fossero soddisfatti i suoi diritti, qualora la costituzione di una nuova società e il trasferimento successivo degli attivi non servissero a vendere la società al miglior offerente, al fine di ottenere il miglior prezzo e la soddisfazione dei suoi diritti. La Commissione non può concludere che fosse questo il caso, in quanto lo Stato ha ripreso il 49 % dell'impresa, ha finanziato l'acquisto degli attivi e ha rivenduto solo due anni dopo la sua quota ad un prezzo nettamente inferiore a quello da lui stesso pagato.

- (143) Infine, nella sua decisione di estendere la procedura formale di indagine nei confronti della GvH3, la Commissione segnala che eventuali modifiche nella composizione del capitale non portano all'esistenza di una nuova persona giuridica esente da crediti. Gli acquirenti possono tutelarsi procedendo con la necessaria prudenza. Ciò vale in particolare per il sig. Frowein, che conosceva la situazione dell'impresa, fin dall'avvio della procedura di fallimento. Pertanto, la GvH3 va considerata la stessa impresa della GvH2⁽³³⁾. Va inoltre osservato che il sig. Frowein non è stato selezionato in seguito ad una procedura di bando di gara pubblica, trasparente senza condizioni.
- (144) La Commissione conclude che, per la corretta applicazione della presente decisione, la Germania deve comportarsi come un creditore privato che agisce con prudenza. Il diritto nazionale non deve essere applicato in termini svantaggiosi, al punto che il recupero diventi oltremodo difficile o addirittura impossibile. Ciò significa sostanzialmente che la Germania deve cercare di recuperare i crediti quanto prima, utilizzando allo scopo tutti i mezzi disponibili. Nessun principio di diritto nazionale può opporsi all'applicazione integrale del diritto europeo⁽³⁴⁾.
- (145) Per evitare che la presente decisione perda effetto e che la distorsione della concorrenza continui, la Commissione può essere costretta a pretendere che il recupero non si limiti unicamente all'impresa originaria, bensì che si estenda anche all'impresa che ne garantisce la sopravvivenza, grazie a mezzi di produzione che le vengono trasferiti, qualora determinati elementi di tale trasferimento indichino una certa continuità economica tra le due entità⁽³⁵⁾.
- (146) La Commissione ritiene che oltre all'aiuto concesso direttamente in loro favore, la GvH2/3 beneficino anche dell'aiuto accordato ai loro predecessori. Di conseguenza, al fine di dare un seguito adeguato alla presente decisione, la Germania deve agire non solo nei confronti del beneficiario diretto dell'aiuto, ma anche contro i suoi successori. Pertanto, la GvH2/3 deve rimborsare non solo l'aiuto ottenuto illegalmente a proprio nome, ma anche congiuntamente l'aiuto illegale concesso a favore della GvH1, ivi compreso quello accordato nel corso della procedura di fallimento. Inoltre, la Germania deve agire nei confronti di altre imprese, che potrebbero trarre vantaggio dal trasferimento degli attivi in causa ed eludere in tal modo le conseguenze della presente decisione⁽³⁶⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della società Graf von Henneberg Porzellan GmbH è incompatibile con il mercato comune.
2. L'aiuto incompatibile di cui al paragrafo 1 comprende le misure finanziarie seguenti in favore della società Graf von Henneberg Porzellan GmbH, costituita nel 1990, e successivamente denominata Graf von Henneberg in Abwicklung:
 - a) prestito della Hessischen Landesbank (HeLaBa) accordato nel quadro delle misure 5, 20 e 21, che ammontava inizialmente a complessivi 28,530 milioni di DEM;
 - b) prestito della Bayerischen Landesbank accordato nel quadro delle misure 7, 12, 17 e 18, che ammontava inizialmente a complessivi 43,023 milioni di DEM;

⁽³³⁾ In caso di acquisto di una quota, l'impresa mantiene l'obbligo di rimborsare l'aiuto. Cfr. ad esempio la sentenza del 21 marzo 1991 nella causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433.

⁽³⁴⁾ Cfr. nota 33, considerando 60.

⁽³⁵⁾ Decisione 2000/536/CE della Commissione, Seleo SpA (GU L 227 del 7.9.2000, pag. 24).

⁽³⁶⁾ Cfr. decisioni 2000/567/CE della Commissione, SMI (GU L 238 del 22.9.2000, pag. 50) e 2000/796/CE della Commissione, CDA (GU L 318 del 16.12.2000, pag. 62).

- c) garanzia della Treuhandanstalt (THA) nel quadro della misura 10 per un importo pari a 8,629 milioni di DEM;
- d) sovvenzioni della THA nel quadro della misura 11 per un importo pari a 13,871 milioni di DEM;
- e) sovvenzione nel quadro delle misura 13 per un importo pari a 5 milioni di DEM;
- f) prestito della Sparkasse di Ilmenau nel quadro della misura 22, che ammontava inizialmente a 3,2 milioni di DEM;
- g) prestito della Sparkasse di Erfurt nel quadro della misura 23, che ammontava inizialmente a 1,5 milioni di DEM;
- h) acconto versato dalla Thüringer Aufbaubank (TAB) nel quadro della misura 24 per un importo pari a 2 milioni di DEM;
- i) sovvenzioni pari a 2,077 milioni di DEM nel quadro della misura 27, relativo alla promozione dell'impiego.

L'aiuto incompatibile comprende anche le seguenti misure finanziarie concesse in favore della società Graf von Henneberg Porzellan GmbH, costituita nel 1995 e tuttora presente sul mercato:

- a) prestito della HeLaBa per un importo pari a 2 milioni di DEM nel quadro della misura 28;
- b) remissione dei debiti da parte della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della misura 30, per un importo pari a 0,940 milioni di DEM;
- c) compartecipazione della società Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG (TIB) nel capitale iniziale della GvH2 per un importo pari a 0,490 milioni, nel quadro della misura 31;
- d) prestito partecipativo per un importo pari a 0,490 milioni di DEM accordato dalla TIB nel quadro della misura 32;
- e) prestito della TAB, per un importo totale iniziale di 20,521 milioni di DEM, accordato nel quadro delle misure 33, 34, 35, 37 e 38;
- f) sovvenzioni dirette all'investimento, per un importo pari a 5,981 milioni di DEM, nel quadro della misura 36;
- g) somma pari a 0,686 milioni di DEM, versata fino al 1996 tramite sovvenzioni per la promozione dell'occupazione, nel quadro della misura 39;
- h) sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo per un importo pari a 0,451 milioni di DEM, accordate nel quadro della misura 43.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione, eccezion fatta per aiuti già rimborsati, interessi compresi, dalla data della loro erogazione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino al suo effettivo rimborso. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

3. Ai fini del paragrafo 2, il termine «beneficiario» designa la società Graf von Henneberg Porzellan GmbH, costituita nel 1990, e attualmente in fallimento, la società Graf von Henneberg Porzellan GmbH, costituita nel 1995, anch'essa responsabile dell'aiuto concesso ai suoi predecessori, nonché tutte le altre imprese alle quali gli attivi delle persone giuridiche precitate saranno trasferite in maniera tale da eludere il seguito della presente decisione.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2002****relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Hoch- und
Ingenieurbau GmbH (HIG)***[notificata con il numero C(2002) 589]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/866/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con fax del 29 dicembre 1999, registrato dalla Commissione il 10 gennaio 2000 come caso NN 3/2000, le autorità tedesche hanno informato la Commissione in merito a misure finanziarie in favore di Hoch- und Ingenieurbau GmbH (in appresso HIG) di Gera. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettere del 4 febbraio 2000, 7 marzo 2001 e 9 luglio 2001, alle quali la Germania ha risposto con lettere del 17 marzo 2000, 10 maggio 2001 e 20 agosto 2001.
- (2) Con lettera del 29 settembre 2001 la Commissione ha comunicato alle autorità tedesche la sua decisione di avviare un procedimento, in merito agli aiuti, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
- (3) La decisione della Commissione di avviare un procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito ai summenzionati aiuti. A partire da tale momento, il caso è stato registrato con il numero C 67/2001. Da parte di terzi non sono state presentate osservazioni. Le osservazioni da parte tedesca sono state presentate alla Commissione il 7 novembre 2001.

⁽¹⁾ GU C 335 del 29.11.2001, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

II. DESCRIZIONE DEGLI AIUTI

- (4) Il procedimento concerne misure finanziarie per la ristrutturazione dell'HIG, una PMI operante nel settore della costruzione a Gera, in Turingia. La seguente tabella riassume i più importanti dati economici:

(in migliaia di DEM) ()*

	1996	1997	1998	1999	2000	2001 (**)
Fatturato	7 000	13 000	12 053	11 943	9 400	10 000
Utile	22	52	12	9	25	50
Dipendenti	80	80	80	80	72	52

(*) Se pertinenti.

(**) Dati preventivati.

1. La ristrutturazione

- (5) La ristrutturazione ha avuto luogo dal 1996 al 2000. Il piano di ristrutturazione contemplava lo spostamento delle attività in settori più redditizi, una misura interna cui si aggiungevano: l'introduzione di una gestione più flessibile dell'orario di lavoro, nuovi sistemi di contabilità e controllo come pure un utilizzo più efficiente di macchinari e strumenti. I costi della ristrutturazione sono stati così indicati:

(in DEM)

1.	Investimenti	2 700 000
	Terreni	830 000
	Edifici/Impianti/Attrezzature	570 000
	Macchinari/Strumenti	1 300 000
2.	Finanziamento intermedio	750 000
3.	Costi del personale	951 000
4.	Beni aziendali	1 150 000
5.	Credito di avallo (per fornitori ed altri contraenti)	400 000
	Totale	5 951 000

2. Contributo statale alla ristrutturazione

- (6) L'11 aprile 1996 la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in appresso BvS) ha concesso all'HIG 1,42 milioni di DEM sotto forma di due sovvenzioni alla ristrutturazione dell'HIG⁽³⁾. La prima tranche, che ammontava a 918 000 DEM, è stata versata il 18 gennaio 1998⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Secondo le autorità tedesche tali misure erano vincolate al finanziamento del capitale d'investimento.

⁽⁴⁾ La seconda tranche di 385 000 DEM è stata versata nel settembre del 1998, la terza di 117 000 DEM nel dicembre 1999.

- (7) Il Land Turingia ha partecipato al sostegno dell'HIG intervenendo in data 7 luglio 1997 con una fideiussione dell'80 % concessa dalla Thüringer Aufbaubank (TAB), nel quadro del suo programma sulle garanzie autorizzato⁽⁵⁾, pari ad un contributo di 1,545 milioni di DEM, grazie al quale sono stati garantiti crediti ed avalli della Deutsche Kreditbank e.G. (DKB) di Gera per un importo di 1,932 milioni di DEM.
- (8) Tre dei crediti menzionati al considerando 7 sono stati rifinanziati con fondi pubblici. Le autorità tedesche dichiarano che due crediti sono stati rifinanziati attraverso regimi di aiuto esistenti⁽⁶⁾: un credito dell'ammontare di 382 000 DEM al tasso di interesse annuo del 4,75 %, che è stato versato il 1° luglio 1998, ed un credito pari a 368 000 DEM al tasso del 6,25 %, anch'esso versato il 1° luglio 1998. Un terzo credito dell'importo di 400 000 DEM è stato rifinanziato mediante la TAB al tasso del 5,5 % e versato il 31 luglio 1998. Le autorità tedesche dichiarano inoltre che tale misura è stata autorizzata in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla regola «de minimis»⁽⁷⁾.
- (9) Nel 1996 l'HIG ha ricevuto un premio fiscale agli investimenti una tantum dell'ammontare di 2 500 DEM in virtù di un regime di premi agli investimenti autorizzato⁽⁸⁾.
- (10) È stata inoltre concessa una sovvenzione diretta all'investimento di 325 000 DEM per investimenti dell'importo di 1,801 milioni di DEM, che secondo le autorità tedesche è coperta dal programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI autorizzato dalla Commissione⁽⁹⁾.

3. Contributi finanziari da altre fonti

- (11) Secondo le indicazioni fornite dalle autorità tedesche, nel corso dell'esame preliminare i seguenti contributi provengono da fondi propri del beneficiario degli aiuti, ovvero da finanziamenti esterni:
- credito di finanziamento intermedio concesso dalla Sparkasse di Gera per un importo di 750 000 DEM per superare il periodo di transizione fino all'attuazione delle misure della BvS e per le PMI, garantito da entrambi gli investitori fino a 300 000 DEM,
 - garanzia personale di entrambi gli investitori, Knauthée Müller, per crediti e credito d'avallo della DKB per un importo rispettivamente di 966 000 DEM in via prioritaria rispetto alla fideiussione dell'80 %,
 - credito in conto corrente della DKB per 382 000 DEM al tasso annuo del 7,5 % così come una fideiussione di 400 000 DEM al tasso annuo dell'1 %. Entrambi i crediti sono stati coperti dalla fideiussione dell'80 % della TAB,
 - rinuncia da parte del personale al premio natalizio annuale nel periodo 1997-1999 per un totale di complessivi 951 000 DEM,
 - flusso di cassa dell'ammontare di 186 000 DEM.

4. Motivi dell'avvio del procedimento

- (12) Nella sua decisione di avviare un procedimento formale d'esame, la Commissione ha considerato la sovvenzione diretta all'investimento dell'importo di 325 000 DEM di cui al considerando 10, apparentemente concessa nel quadro di un regime di investimenti per le PMI autorizzato⁽¹⁰⁾, come aiuto ad hoc, poiché la Germania, con lettera del 26 agosto 1993, aveva espressamente escluso l'utilizzo di questo regime nei confronti di imprese in difficoltà.

⁽⁵⁾ Orientamenti sulle garanzie della Thüringer Aufbaubank, SG(96) D/11696 del 27 dicembre 1996 (N 117/96).

⁽⁶⁾ Programma europeo per la ricostruzione (ERP) per la creazione di nuove imprese SG(97) D/1413 del 25 febbraio 1997 (E 4/94).

⁽⁷⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁸⁾ Supplemento di investimento per i nuovi Länder, SG(95) D/17154 del 27 dicembre 1995, modificato da SG(96) D/3794 del 12 aprile 1996 (N 494/A/95).

⁽⁹⁾ Programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI, SG(93) D/19245 del 26 novembre 1993, modificato da SG(98) D/4313 del 2 giugno 1998 (N 408/93).

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 9.

- (13) La Commissione, in relazione alla compatibilità degli aiuti con il mercato comune, ha inoltre espresso i seguenti dubbi:
- che il credito di finanziamento intermedio della Sparkasse di Gera, pari a 750 000 DEM, sia stato finanziato da fonti esterne, considerando che sulla base dei dati forniti dalle autorità tedesche nel corso dell'esame preliminare non risulta chiaro fino a che considerando il contributo fosse garantito,
 - che il flusso di cassa di 189 000 DEM possa essere considerato come contributo del beneficiario alla ristrutturazione poiché esso è prevalentemente il risultato delle misure d'aiuto da concedere e l'ammontare preventivato non può essere garantito,
 - che la rinuncia da parte del personale al premio natalizio sia da valutare come un contributo del beneficiario alla ristrutturazione giacché i dipendenti dell'impresa non sono investitori della medesima,
 - che la responsabilità personale degli investitori in via prioritaria rispetto alla fideiussione dell'80 % rappresenti un contributo proveniente da finanziamenti esterni, in quanto secondo la Commissione la «significativa» garanzia necessaria per la concessione dei crediti sta nella fideiussione e non nella garanzia personale,
 - che il 20 % dei contributi non garantiti dalla fideiussione statale rappresentino un contributo proveniente da finanziamenti esterni, in quanto anch'essi sono stati concessi o rifinanziati mediante fondi pubblici a condizioni preferenziali, con la conseguenza che nel medesimo contributo sono concentrati due elementi di aiuto,
 - che il credito in conto corrente dell'importo di 382 000 DEM possa essere definito un finanziamento proveniente da fonti esterne perché sembra essere stato considerato due volte.
- (14) La Commissione nutre pertanto dubbi sulla proporzionalità degli aiuti ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾ (in appresso «orientamenti»), poiché non risulta chiaro se l'impresa beneficiaria ha contribuito alla ristrutturazione con fondi propri o di terzi.

III. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (15) Nella sua risposta la Germania sostiene che la sovvenzione diretta all'investimento, apparentemente concessa nel quadro del programma di garanzia degli investimenti del Land Turingia per le PMI ⁽¹²⁾, è stata autorizzata solo successivamente al 15 luglio 1998, ossia dopo che la Commissione aveva autorizzato la proroga del regime.
- (16) I contributi del beneficiario, provenienti da fondi propri ovvero da finanziamenti esterni, sarebbero da considerare sufficienti ai sensi degli orientamenti in quanto andrebbe tenuto conto della garanzia degli investitori. A tale riguardo la Commissione è stata informata che va tenuto conto anche di un capitale dell'ammontare di 51 000 DEM finanziato da entrambi gli investitori, sebbene esso non fosse stato indicato come contributo degli investitori in precedenti comunicazioni.
- (17) Il credito di finanziamento intermedio concesso dalla Sparkasse di Gera pari a 750 000 DEM soddisferebbe le condizioni di mercato. Per le garanzie concesse è stato chiarito che entrambi gli investitori si portano ciascuno personalmente garanti del credito per un importo di 300 000 DEM. Il credito sarebbe inoltre stato concesso nel primo semestre del 1996, quando il tasso di riferimento era pari al 6,69 %.

⁽¹¹⁾ GU C 368 del 23.12.1994.

⁽¹²⁾ Programma del Land Turingia a favore degli investimenti per le PMI, SG(93) D/19245 del 26 novembre 1993, modificato da SG(98) D/4313 del 2 giugno 1998 (N 408/93).

- (18) A differenza di precedenti comunicazioni è stato messo in evidenza che le garanzie concesse dagli investitori per il credito TAB per l'importo di 1 932 000 DEM sarebbero state costituite, oltre che dalla garanzia personale, anche dalla cessione dei crediti e delle attività, come pure delle ipoteche sui terreni dell'impresa.
- (19) Per quanto concerne la garanzia personale in via prioritaria rispetto alla fideiussione statale dell'80 %, la Germania contesta l'affermazione che la garanzia statale costituisca la garanzia «significativa» per questa parte del credito in quanto tutte le garanzie concesse dovrebbero essere considerate come parte di un programma globale. Anche le garanzie personali andrebbero dunque considerate come contributi degli investitori.
- (20) Il 20 % dei crediti non coperti da fideiussione statale non sarebbero a tasso agevolato. I tassi d'interesse corrisponderebbero al tasso di mercato poiché i crediti non sono stati concessi ad un'impresa in difficoltà bensì agli investitori, che vanno visti come mutuatari solvibili. Il tasso di riferimento rilevante per queste misure sarebbe inoltre pari al 6,69 %.
- (21) Il credito in conto corrente apparentemente considerato due volte, dell'ammontare di 382 000 DEM, sarebbe stato erroneamente indicato come linea di credito, per quanto esso sia stato effettivamente finanziato tramite il flusso di cassa dell'impresa.
- (22) Riguardo al flusso di cassa utilizzato per il finanziamento della ristrutturazione, le misure statali sarebbero state utilizzate prevalentemente per il capitale circolante. Il flusso di cassa deriverebbe pertanto per la maggior parte dall'attività corrente.
- (23) Per quanto concerne la rinuncia da parte del personale al premio natalizio annuo, l'impresa andrebbe considerata nel suo complesso come beneficiario. Dato che tale rinuncia ridurrebbe la necessità di aiuti da parte dell'impresa stessa, l'importo corrispondente dovrebbe essere valutato come contributo del beneficiario alla ristrutturazione.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (24) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi a determinate imprese sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui falsino o minaccino di falsare la concorrenza, e incidano sugli scambi tra Stati membri.

1. Aiuto di Stato

- (25) In base alle informazioni a disposizione, le agevolazioni sugli interessi sul credito rifinanziato dalla TAB di 400 000 DEM rientrano nell'ambito di applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla regola «de minimis» e pertanto non necessitano di ulteriore valutazione nell'ambito della presente decisione.
- (26) Tutte le restanti misure finanziarie adottate dalla Germania in favore dell'impresa beneficiaria rientrano nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Mediante tali misure vengono concessi ad una determinata impresa dei vantaggi economici che essa non avrebbe ottenuto alle normali condizioni di mercato, costituendo pertanto aiuti che per loro natura sono atti a falsare la concorrenza. Visto il tipo di sostegno, e considerando che nel settore dell'impresa beneficiaria, nel mercato comune, sussistono scambi tra gli Stati, le misure finanziarie concesse rientrano nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (27) La Commissione, sulla base delle informazioni a disposizione, constata che la fideiussione dell'80 % della TAB (cfr. considerando 7), i due crediti rifinanziati dalla DKB nel quadro del programma ERP per la creazione di nuove imprese (cfr. considerando 8), ed il premio fiscale agli investimenti (cfr. considerando 9) rientrano in regimi autorizzati e non necessitano di ulteriore valutazione nell'ambito della presente decisione.

- (28) La sovvenzione diretta all'investimento di 325 000 DEM è stata concessa, secondo il parere delle autorità tedesche, sulla base di un regime di investimenti per le PMI del Land Turingia autorizzato⁽¹³⁾ successivamente alla proroga dello stesso. La Commissione constata tuttavia che anche la proroga del regime è avvenuta a condizione che fosse esclusa la concessione di aiuti ad imprese in difficoltà. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione deve tuttavia presumere che le misure in oggetto sono state concesse ad un'impresa in difficoltà, e che pertanto non soddisfano palesemente le condizioni di autorizzazione fissate dal regime. Le misure sono quindi da considerare, nella presente decisione, come aiuto ad hoc.
- (29) Il credito in conto corrente di 382 000 DEM, e quello concesso con fideiussione della DKB dell'ammontare di 400 000 DEM sono stati concessi con fondi pubblici a condizioni preferenziali. La differenza tra i costi effettivi e i normali costi di mercato è da considerare nella presente decisione come aiuto ad hoc.
- (30) Il tasso annuo effettivo della fideiussione della DKB è stato del 7,5 %. Visto che attualmente non è possibile confrontare le condizioni con quelle effettive del mercato, è stato utilizzato come parametro di confronto il tasso di riferimento della Commissione maggiorato del 4 %⁽¹⁴⁾. Quando la misura è stata concessa durante il primo semestre del 1998, il tasso di riferimento era del 5,94 %; di conseguenza, il tasso di interesse annuo effettivo del 7,5 % è inferiore del 2,44 % al tasso di riferimento maggiorato del 9,94 %. L'agevolazione d'interessi del 2,44 % annuo è da considerare come aiuto ad hoc facente parte di tale misura.
- (31) Per quanto concerne il credito della DKB mediante fideiussione, trattasi di garanzia eventuale, con la conseguenza dunque che esso è da paragonare più ad una garanzia che ad un credito. Dalle informazioni a disposizione della Commissione si evince che una piccola o media impresa (PMI), trovandosi in una situazione analoga a quella dell'HIG nel periodo compreso tra il 1998 ed il 1999, avrebbe dovuto pagare un interesse annuo di almeno il 3 % per una fideiussione concessa alle consuete condizioni di mercato. L'effettivo interesse annuo dell'1 % è inferiore del 2 % rispetto alle consuete condizioni di mercato. L'agevolazione d'interessi del 2 % annuo va considerato come aiuto ad hoc facente parte di tale misura. La Commissione considera pertanto l'importo, corrispondente al tasso annuo agevolato del 2 % per detta misura, come aiuto ad hoc.
- (32) Anche la sovvenzione di 1,02 milioni di DEM ed il prestito a tasso zero di 400 000 DM, concessi dalla BvS, costituiscono misure finanziarie che l'HIG non avrebbe potuto ottenere senza corrispettivo da fonti commerciali e che pertanto sono da classificare, nella presente decisione, come aiuti ad hoc.
- (33) La Commissione constata altresì che la Germania ha contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L'aiuto è pertanto illegale per ragioni di forma, il che però non vuole necessariamente significare che esso sia incompatibile con il mercato comune. Le singole misure sono pertanto da verificare in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

2. Esenzione dal divieto degli aiuti conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

- (34) Le misure che rientrano nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e non rappresentano aiuti esistenti, sono incompatibili con il mercato comune laddove non soddisfino le condizioni per la concessione di una deroga ovvero un'esenzione dal divieto degli aiuti conformemente all'articolo 87, paragrafi 2 o 3, del trattato CE. Nel caso in questione si applica l'articolo 87, paragrafo 3.

⁽¹³⁾ Cfr. nota 9.

⁽¹⁴⁾ In conformità alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, GU C 273 del 9.9.1997.

- (35) Negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione⁽¹⁵⁾ la Commissione ha fissato in dettaglio i requisiti necessari all'esercizio favorevole dei poteri discrezionali conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Conformemente al punto 101 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999⁽¹⁶⁾, gli orientamenti nella versione modificata trovano applicazione soltanto nei casi in cui l'aiuto o una parte di esso sia stato concesso dopo la pubblicazione degli stessi. Dato che gli aiuti in questione sono stati concessi al beneficiario prima della pubblicazione della versione modificata, avvenuta nel 1999, si applicano gli orientamenti nella loro versione del 1994.
- (36) Gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione prevedono tre criteri per l'autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione: 1) ripristino della redditività, 2) prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e 3) proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Tali criteri sono stati tutti analizzati approfonditamente nella decisione di avvio del procedimento. La Commissione è giunta così alla conclusione che i primi due criteri sono stati soddisfatti, mentre sussistono ancora delle riserve per quanto concerne l'osservanza dell'ultimo criterio.
- (37) In base agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, il beneficiario di regola deve contribuire in maniera significativa alla ristrutturazione sia con fondi propri oppure ricorrendo a fonti esterne di finanziamento. La nozione di «fonti esterne di finanziamento» viene equiparata nella prassi della Commissione al finanziamento alle condizioni di mercato.
- (38) Secondo le più recenti informazioni fornite dalla Germania, i costi della ristrutturazione, pari a 5,951 milioni di DEM, sono stati così finanziati:

	<i>(in DEM) (*)</i>
1. Sovvenzione BvS	1 020 000
2. Prestito a tasso zero (BvS)	400 000
3. Sovvenzione diretta all'investimento del Land Turingia	325 000
4. Premio fiscale agli investimenti da parte dello Stato	2 500
5. Capitale iniziale	51 000
6. Credito di finanziamento intermedio della Sparkasse di Gera (al tasso d'interesse annuo del 10,5 %)	750 000
7. Flusso di cassa	521 000
8. Rinuncia del personale al premio natalizio	951 000
9. Crediti della Deutsche Kreditbank di Gera (per complessivi 1 932 000 DEM):	
a) credito ERP (al tasso di interesse annuo del 4,75 % fino al 30.9.2012)	382 000
b) prestito ERP (al tasso di interesse annuo del 6,25 % fino al 31.3.2003)	368 000
c) prestito TAB (al tasso di interesse annuo del 5,5 % fino al 30.6.2000)	400 000
d) credito in conto corrente (al tasso di interesse annuo del 7,5 % fino al 31.1.1999)	382 000
e) fideiussione (al tasso di interesse annuo dell'1 % fino al 31.1.1999)	400 000
Totale	5 952 500

(*) La tabella riporta cifre arrotondate e non risulta pertanto aritmeticamente corretta.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota 11.

⁽¹⁶⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- (39) Le autorità tedesche sono dell'avviso che i contributi dell'impresa beneficiaria provenienti da fondi propri o da finanziamenti esterni ammontano al 44,7 %, vale a dire le misure di cui ai punti 5-8 della tabella più un'obbligazione propria del 20 % relativa alle misure del considerando 9.
- (40) La Commissione constata che il capitale iniziale messo a disposizione dagli investitori, pari a 51 000 DEM (punto 5 della tabella), può essere valutato come contributo del beneficiario degli aiuti.
- (41) Per quanto concerne il credito di finanziamento intermedio di 750 000 DEM (punto 6 della tabella), nella sua risposta alla decisione della Commissione di dare avvio al procedimento, la Germania ha puntualizzato che gli investitori rispondevano personalmente dell'80 % del credito. Nel primo semestre del 1996 il credito è stato concesso ad un tasso di interesse annuo del 10,5 %, mentre il tasso di riferimento era del 6,69 %, ed è stato inoltre concesso per un limitato periodo di transizione di 18 mesi. Considerando le particolari circostanze del presente caso, la Commissione valuta tale credito come contributo alla ristrutturazione da fonti esterne.
- (42) In riferimento alle osservazioni della Germania relative al flusso di cassa (punto 7 della tabella), la Commissione non cambia la posizione già manifestata nella decisione di avvio del procedimento. Il flusso di cassa non può in principio essere valutato come contributo dell'impresa beneficiaria poiché esso viene realizzato per via diretta o indiretta sulla base delle misure di aiuto concesse, ed il suo esatto importo non può essere già garantito al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione. La Commissione ritiene pertanto che questa misura finanziaria non possa essere considerata come contributo dell'impresa beneficiaria.
- (43) La Commissione non condivide l'opinione della Germania secondo la quale il personale deve essere considerato come parte integrante dell'impresa beneficiaria ai sensi della sezione 3.2.2, punto iii), degli orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione. I contributi del personale non possono essere dunque valutati come contributo proprio dell'impresa beneficiaria.
- (44) La Commissione constata che non vi è parte dei crediti e delle fidejussioni concessi dalla DKB per complessivi 1 932 000 DEM (cfr. punto 9) che rappresenti un contributo proprio dell'impresa beneficiaria.
- (45) È innanzitutto da premettere che l'80 % dei crediti è stato garantito da fidejussione statale sulla base di un regime autorizzato. Nella sua risposta alla decisione della Commissione di dare avvio al procedimento, la Germania sottolinea che l'importo complessivo dei crediti era coperto anche da garanzie private che costituiscono un contributo dell'impresa beneficiaria. La Commissione è tuttavia dell'avviso che la banca sia stata esclusa dalla valutazione del rischio di insolvenza per la corrispondente parte del credito attraverso le garanzie statali, essendo il rischio di insolvenza per l'appunto sostenuto dallo Stato, ossia da un debitore indubbiamente solvibile. L'importo complessivo, coperto per l'80 % da fidejussione statale, va dunque considerato come aiuto.
- (46) Va inoltre considerato che tutti i crediti e le fidejussioni sono stati concessi dallo Stato a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normali del mercato, e contengono quindi elementi di aiuto quali agevolazioni sugli interessi. Anche la differenza tra il tasso di interesse agevolato e quello normale di mercato va considerata come aiuto. La Germania ritiene che perlomeno l'importo restante dalla detrazione della garanzia e dell'agevolazione sugli interessi sia da valutare come contributo dell'impresa beneficiaria. La Commissione ritiene invece che, in seguito al cumulo dei due elementi di aiuto, non vi sia parte di tali misure che sia stata concessa alle normali condizioni di mercato e, conseguentemente, non sia presente alcun contributo dell'impresa beneficiaria.
- (47) Il contributo dell'impresa beneficiaria proveniente da fondi propri o da finanziamenti esterni ammonta dunque a 801 000 DEM, ossia al 13,45 %. L'HIG è una PMI situata in una regione assistita e avente ca. 50 dipendenti. Nella prassi seguita finora, la Commissione ha sempre autorizzato aiuti in favore di PMI con gli opportuni contributi dell'investitore⁽¹⁷⁾. In questi casi gli aiuti concessi avevano un effetto limitato sulla liquidità, che impediva che le imprese ricevessero liquidità in eccesso che avrebbero potuto utilizzare per iniziative aggressive e distorsive del mercato. Gli investitori avevano inoltre contribuito alla ristrutturazione con il proprio patrimonio.

(17) Casi: KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (11,5 %), GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 80; GMB Magnete Bitterfeld (12 %), GU C 50 del 17.2.1998, pag. 6; Stahl- und Maschinenbau Rostock (12 %), GU C 365 del 18.12.1999, pag. 9; Draiswerke (11 %), GU L 108 del 27.4.1999, pag. 44.

- (48) Nel presente caso la maggior parte degli aiuti viene concessa nel quadro di regimi autorizzati (ca. 1,75 milioni di DEM). L'aiuto ad hoc di ca. 1,8 milioni di DEM è stato utilizzato per l'acquisto di attivi dell'impresa, con un effetto limitato sulla liquidità. Inoltre un importo di 2 532 000 DEM dei crediti e prestiti bancari concessi all'impresa per una somma complessiva di 2 682 000 DEM è stato coperto anche da garanzie personali degli investitori, prevalenti rispetto a quelle statali. Gli investitori si sono così impegnati nella ristrutturazione con il proprio patrimonio.
- (49) Per questi motivi la Commissione ritiene che il contributo del beneficiario degli aiuti possa essere valutato come significativo ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione. Gli aiuti soddisfano dunque i requisiti di cui alla sezione 3.2.2, punto iii), degli orientamenti secondo cui gli aiuti devono essere proporzionati ai costi e ai benefici della ristrutturazione.

V. CONCLUSIONE

- (50) La Commissione constata che la Germania, contravvenendo all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha concesso illegalmente l'aiuto. La Commissione ritiene tuttavia che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune in quanto conforme agli orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in favore di Hoch- und Ingenieurbau GmbH (HIG), costituito da un importo di 892 204 EUR (1 745 000 DEM) e dalle agevolazioni sugli interessi del 2,44 % annuo per il credito in conto corrente di 195 313 EUR (382 000 DEM), e del 2 % annuo per la fideiussione di 204 516 EUR (400 000 DEM) della Deutsche Kreditbank di Gera, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2002****relativa all'aiuto di Stato C 86/2001 (ex N 334/2001) al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG (Germania)**

[notificata con il numero C(2002) 1346]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/867/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

notifica specificando le disposizioni relative ai controlli a posteriori e, con lettera del 19 settembre 2001, ha ricordato alla Germania la necessità di presentare tali informazioni supplementari. Con lettera del 24 settembre 2001, registrata il 25 settembre 2001, la Germania ha fornito informazioni incomplete. Con lettera del 1° ottobre 2001, la Commissione ha confermato il ricevimento e ha segnalato alla Germania che la notifica era ancora da considerarsi incompleta. Con lettera del 22 ottobre 2001, registrata il 23 ottobre 2001, la Germania ha fornito i dati mancanti. Con lettera del 26 ottobre 2001, la Commissione ha informato la Germania che la notifica era stata giudicata completa e che entro due mesi dalla data della registrazione della lettera contenente le informazioni complete sarebbe stata presa una decisione finale.

I. IL PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 22 maggio 2001, registrata il 28 maggio 2001, la Germania ha notificato alla Commissione l'intento di concedere alla società Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG un aiuto all'investimento secondo la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento ⁽²⁾ (di seguito: disciplina multisettoriale degli aiuti regionali). La notifica di aiuto è stata registrata con il numero N 334/01.
- (2) Con lettera del 13 giugno 2001, la Commissione ha confermato la ricezione della notifica, ha comunicato alla Germania che la richiesta era da considerarsi incompleta e ha sollevato alcune domande sulle informazioni mancanti. Con lettera del 18 giugno 2001 ha richiesto ulteriori raggugli, che la Germania ha fornito con lettera del 3 luglio 2001, registrata il 5 luglio 2001, e del 16 luglio 2001, registrata il 17 luglio 2001. Il 17 agosto 2001 ha avuto luogo un colloquio con i rappresentanti delle autorità tedesche. Con lettera del 30 agosto 2001, la Commissione ha invitato la Germania a completare la

- (3) Con un'ultima lettera del 21 novembre 2001, registrata il 22 novembre 2001, la Germania ha comunicato che, a suo parere, l'aiuto concesso era da ritenersi compatibile con il mercato comune secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.
- (4) Con lettera del 30 novembre 2001, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all'aiuto in oggetto.
- (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 368 del 22.12.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

- (6) Con lettere del 10 gennaio 2002 e del 28 gennaio 2002, registrate rispettivamente il 14 e il 29 gennaio 2002, la Germania ha risposto in merito all'avvio del procedimento. Con lettera del 15 febbraio 2002 ha ricevuto la richiesta di informazioni integrative, che sono state trasmesse con lettera del 27 febbraio 2002, registrata il 28 febbraio 2002. Ulteriori domande sono state poste con lettera del 21 marzo 2002, alle quali la Germania ha risposto con lettera del 25 marzo 2002, registrata nella stessa data.
- (7) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse alla Germania offrendo l'opportunità di commentarle e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 18 febbraio 2002, registrata il 19 febbraio 2002.
- (8) La società interessata ha comunicato informazioni integrative con lettera del 7 marzo 2002, registrata lo stesso giorno.

- (10) La Germania ha comunicato i seguenti dati riguardo al fatturato e all'organico di Infineon per gli anni dal 1999 al 2001:

	Mondo		SEE		Germania	
	Fatturato (milioni di euro)	Dipendenti	Fatturato (milioni di euro)	Dipendenti	Fatturato (milioni di euro)	Dipendenti
1998/1999	4 237	24 541	2 444	15 543	1 241	12 352
1999/2000	7 283	27 210	3 259	16 603	1 612	13 522
2000/2001	5 671	33 813	3 005	21 821	1 745	16 814

- (11) Dopo avere riportato una perdita di 775 milioni di EUR nell'anno di esercizio 1997/1998, negli anni 1998/1999 e 1999/2000 Infineon ha registrato utili di 61 milioni di EUR e 1 126 milioni di EUR rispettivamente.

2.2. Il progetto

- (12) Il progetto di investimento riguarda la città di Dresda, nel Land della Sassonia, una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
- (13) Il progetto riguarda la realizzazione di impianti per la produzione di memoria dinamica ad accesso casuale (Dynamic Random Access Memory — «DRAM») con larghezza massima delle piste di 0,14 µm su piastrine di silicio, o «wafer», da 300 mm. Si tratterà della prima linea di produzione mondiale per chip di memoria su wafer da 300 mm. Oltre alla linea di produzione, SC 300 utilizzerà anche una linea pilota e una di sviluppo usando gli impianti già presenti nel suo stabilimento.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. Beneficiario

- (9) Il beneficiario dell'aiuto, la società Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG (di seguito SC 300), è stata fondata nel febbraio 1998 ed è partecipata all'87 % da Infineon Technologies AG (di seguito Infineon) di Monaco. A sua volta Infineon, che è stata collocata in borsa nel marzo 2000, è il risultato di uno scorporo di Siemens AG, da cui ha ereditato l'attività nel settore dei semiconduttori. Il restante capitale sociale di SC 300 è detenuto da un'altra società privata a responsabilità limitata (4 %, controllata da M+W Zander Facility Engineering GmbH tramite SC 300 Beteiligungs GmbH di Stoccarda) e da una società a responsabilità limitata controllata dal Land della Sassonia e dalla città di Lipsia (9 %, Leipziger Messe GmbH). L'attività principale di Infineon sono i semiconduttori. La Germania sottolinea che Infineon è l'unica società europea operante in questo mercato.

- (14) Il progetto è stato avviato nell'aprile 2000 e la sua conclusione è prevista entro la fine del 2003. Secondo i dati forniti, la produzione a piena capacità dovrebbe raggiungere i 5 000 wafer a settimana. Per il progetto sono previste due fasi di attuazione. Alla fine del 2001 è stata avviata la produzione in serie, che registra ancora una capacità sensibilmente inferiore a quella finale prevista. Nella seconda fase, che si estenderà presumibilmente fino all'inizio del 2003, la capacità di produzione verrà innalzata fino al livello massimo. Questa attuazione graduale rappresenta, secondo i dati forniti, la soluzione economicamente più sostenibile, soprattutto in quanto la futura produzione in serie di questa nuova tecnologia è ancora in corso di sviluppo.

- (15) Le DRAM prodotte presentano una capacità di memoria di almeno 512 Megabit. Queste DRAM sostituiranno progressivamente i moduli di memoria con capacità fino a 256 Megabit. Attualmente, Infineon produce DRAM con capacità inferiore a Dresda, negli Stati Uniti e a Taiwan.

- (16) Il passaggio dai wafer da 200 mm a quelli da 300 mm per la fabbricazione dei chip implica un aumento del numero di chip per wafer (cioè della produttività) di circa 2 volte e mezza. Ciò equivale a sua volta a una riduzione dei costi di produzione per chip del 30-40 %. La larghezza inferiore delle piste riduce ulteriormente i costi di fabbricazione, oltre a consentire una riduzione della dimensione minima dei singoli elementi e, di conseguenza, l'impiego di componenti elettronici più piccoli e più economici.
- (17) I costi del progetto possono essere scomposti come segue:

(in milioni di euro)

Voci	Totale	Costi ammissibili
Terreni	[...](*)	[...]
Edifici	[...]	[...]
Impianti, macchinari	[...]	[...]
Utensili	[...]	[...]
Altro	[...]	[...]
Totale	1 106	1 106

(*) Segreto industriale.

- (18) Grazie al nuovo progetto, la quota di Infineon sul mercato mondiale delle DRAM dovrebbe passare dall'8 % del 1999 al 10 % nel 2003, mentre la quota detenuta nel mercato dei semiconduttori dovrebbe salire dal 3,5 % del 1999 a 3,7 % nel 2003.
- (19) Secondo quanto notificato, gli investimenti dovrebbero creare 1 300 nuovi posti di lavoro permanenti e permettere la conservazione di altri 400. Si prevede inoltre che il progetto conduca indirettamente alla creazione di 1 030 posti di lavoro all'interno della regione assistita e in una regione assistita limitrofa.

2.3. Misure

- (20) Il progetto di aiuto prevede un contributo all'investimento in forma di sovvenzione non rimborsabile dell'importo di 88,073 milioni di EUR, che dovrebbe essere concesso in base al 29° programma quadro dell'azione di interesse comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali» nella versione approvata dalla Commissione. Dovrebbe inoltre essere accordato un premio fiscale agli investimenti di 128,846 milioni di EUR ai sensi della «Investitionszulagengesetz» (legge sui premi fiscali agli investimenti) del 1999⁽⁴⁾ approvata dalla

⁽⁴⁾ Investitionszulagengesetz, C 72/98 (ex N 702/97), SG (98) D/12438 del 30.12.1998 e SG (2001) D/28651 del 2.3.2001.

Commissione. Inoltre, nell'ambito di una disciplina di aiuti⁽⁵⁾ approvata, viene accordata una garanzia a copertura dell'80 % di un prestito dell'importo di 450 milioni di EUR, pari perciò a 360 milioni di EUR. Secondo i dati forniti dalla Germania, la Commissione calcola un contributo alla garanzia in misura di 1,8 milioni di EUR. Complessivamente, l'aiuto a favore del beneficiario ammonta a 218,718 milioni di EUR, equivalente al 19,8 % dei costi d'investimento sovvenzionabili. La sovvenzione non rimborsabile verrà concessa solo per la prima fase di attuazione del progetto.

2.4. Motivazione dell'avvio del procedimento

- (21) Il 30 novembre 2001, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto previsto per il progetto. La Commissione non era certa che un'intensità di aiuto del 19,8 % fosse compatibile con i massimali fissati dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali. In particolare, la Commissione non disponeva di dati affidabili per valutare in maniera definitiva le caratteristiche del mercato e, pertanto, non poteva escludere che il settore in oggetto non rappresentasse un mercato in assoluto declino. Dubitava inoltre della possibilità di creare tutti i posti di lavoro previsti nel settore della ricerca e dello sviluppo, non necessariamente legati in modo diretto al progetto in esame. La Commissione non era peraltro certa che il numero totale dei posti di lavoro creati in modo indiretto indicati dalla Germania potessero essere considerati ai fini della valutazione dell'impatto regionale del progetto.
- (22) Infine, la Commissione dubitava che il progetto potesse essere considerato di interesse comune europeo e che l'aiuto potesse pertanto essere accordato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (23) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di due associazioni di settori contigui che utilizzano le DRAM e di un'organizzazione indipendente di imprese e istituti di ricerca europei operanti nel settore dei circuiti stampati. Tali osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettere del 22 gennaio 2001 e del 24 gennaio 2001. La Germania ha comunicato i propri commenti con lettera del 18 febbraio 2002.

⁽⁵⁾ Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin Ost, N 297/91, SG (91) D/1344 del 15.7.1991 ed E 24/95, SG (96) D/5500 del 18.6.1996 e SG (98) D/54570 dell'11.11.1998.

- (24) Le tre parti interessate si sono espresse a favore del progetto di aiuto, sottolineando l'importanza di un'industria europea dei semiconduttori e il ruolo determinante del progetto per il rafforzamento della competitività di questo ramo dell'economia e dei settori contigui.
- (25) Con lettera trasmessa il 7 marzo 2002, SC 300 ha indicato che i prezzi delle DRAM erano aumentati e che era prevedibile un ulteriore rialzo. Secondo un'agenzia di informazioni economiche, nel 2002 il mercato delle DRAM ha registrato una crescita del 55 %.

IV. COMMENTI DELLA GERMANIA

- (26) Nelle proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento, la Germania ha sottolineato l'importanza del progetto in oggetto. Infineon è l'unico produttore di DRAM in Europa e, grazie dall'impiego della nuova tecnologia a 300 nm, acquisirà un vantaggio in termini di costi rispetto alle aziende concorrenti. La società calcola che la domanda di chip di memoria (misurati in bit) aumenterà del 59 % dal 2001 al 2002.
- (27) Con riferimento al mercato delle DRAM, la Germania ha dichiarato che il settore è caratterizzato da marcate oscillazioni congiunturali e da grandi differenze tra il valore e il volume delle vendite. Secondo la Germania, il fattore concorrenza dovrebbe essere fissato a 1, in quanto non esistono sovracapacità e il mercato non è in declino.
- (28) La Germania ha argomentato che non esistono sovracapacità a livello della classe NACE 32.10 nel suo insieme e ha fornito dati a supporto di tale tesi. Qualora la Commissione ritenga che la situazione della capacità produttiva a tale livello complessivo non rifletta in misura sufficiente lo stato del settore delle DRAM, la Germania afferma che è possibile esaminare il segmento di mercato in oggetto anche a un livello inferiore. Ai fini della valutazione del fattore concorrenza, i dati relativi all'utilizzo delle capacità non devono necessariamente essere riferiti al livello più basso della classificazione NACE. La Germania ha presentato una serie di dati indicanti che non esistono sovracapacità, indipendentemente dall'ampiezza del segmento parziale considerato. Secondo la Germania, le capacità di produzione delle DRAM sono state utilizzate pressoché totalmente dal 1994 al 1999 (95-100 %).
- (29) Qualora la Commissione non concordasse con la valutazione del fattore concorrenza in base ai dati relativi all'utilizzo delle capacità, la Germania afferma che il mercato delle DRAM non è in declino. Secondo la Germania, nell'ambito della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali occorre considerare un orizzonte di cinque anni per calcolare il tasso medio di crescita annuo e valutare di conseguenza lo sviluppo del mercato. Su questa base, l'orizzonte temporale rilevante per il progetto si estende dal 1996 al 2000, anni nei quali il tasso medio di crescita annuo è stato positivo. La Germania aggiunge inoltre che, poiché nel 1995 si è registrato un volume di mercato straordinariamente elevato (in rapporto al valore), tale anno non può essere considerato rappresentativo e deve essere escluso ai fini della valutazione dello sviluppo del mercato.
- (30) La Germania sottolinea che la Commissione, nella propria decisione di avviare il procedimento formale, ha effettuato una valutazione del mercato basata esclusivamente sull'aumento del consumo apparente espresso in termini di valore. Considerando viceversa il volume del consumo apparente, misurato in bit, si osserva che dal 1996 al 2000 vi è stata una forte crescita del mercato, con un tasso medio di crescita annuo dell'83,3 %. Secondo la Germania, i dati sui volumi riflettono con maggiore precisione la situazione del mercato in quanto, in particolare nei mercati caratterizzati da forti oscillazioni dei prezzi come quello delle DRAM, i dati sul valore non forniscono un quadro fedele della situazione della capacità produttiva. In passato, mentre il consumo espresso in termini di valore ha subito forti variazioni, il consumo espresso in bit ha registrato una crescita costante. La Germania afferma che la Commissione, nelle precedenti decisioni riferite alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, aveva tenuto conto anche del volume dei consumi. Aggiunge inoltre che i dati sui consumi espressi in valore non sono indicativi, poiché risultano falsati dalle sovvenzioni del governo coreano.
- (31) La Germania ha comunicato le più recenti previsioni per il mercato delle DRAM, che per gli anni dal 2001 al 2004 indicano un tasso medio di crescita annuo del 17,7 %.
- (32) Con riferimento ai posti di lavoro diretti, la Germania ritiene che sia corretto considerare tutti gli impieghi correlati alle attività di ricerca e sviluppo. L'industria dei semiconduttori è un settore fortemente incentrato sulla ricerca e il progetto in esame prevede l'impiego di una nuova tecnologia di fabbricazione. Di conseguenza, l'attuazione di un progetto altamente innovativo come quello della tecnologia a 300 nm comporta costi particolarmente elevati nelle aree della ricerca e dello sviluppo, non solo prima del suo impiego, ma anche durante il ciclo di produzione al fine di ottimizzare l'applicazione della nuova tecnologia.
- (33) Per quanto riguarda i posti di lavoro creati in modo indiretto, la Germania sostiene che per ogni posto di lavoro creato dal beneficiario si ottiene un aumento medio dell'occupazione. È difficile produrre dati esatti sui posti di lavoro creati dai fornitori e dagli acquirenti. Il paese ha presentato alcune dichiarazioni di intenti di clienti e fornitori di SC 300 da cui si evince che il progetto dell'azienda ha già dato origine in modo indiretto a 729 posti di lavoro e ne creerà ancora 666.

- (34) La Germania sostiene perciò che la valutazione dell'aiuto ai sensi delle disposizioni della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali non debba condurre a una riduzione dell'entità delle misure programmate. Qualora la Commissione non condividesse questa opinione, la Germania richiede che l'aiuto venga concesso in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, ritenendo che esistano quattro presupposti per l'applicazione di tale articolo.
- (35) La Germania afferma che SC 300 non potrebbe affrontare il progetto di investimento senza le misure d'aiuto previste. L'industria dei semiconduttori è caratterizzata da una forte intensità di capitali e da grandi rischi tecnologici. In considerazione delle dimensioni finanziarie e tecnologiche del progetto, non è possibile ritenere che SC 300 possa condurlo senza un sostegno statale.
- (36) La Germania afferma che il progetto è importante sia in termini quantitativi che sotto il profilo qualitativo. Infineon è l'unico produttore europeo di DRAM in un mercato dominato da produttori extraeuropei. L'impresa potrà conservare la propria posizione sul mercato solo se riuscirà ad applicare la tecnologia a 300 mm, che è più avanzata di quella dei concorrenti e le consentirà di acquisire un notevole vantaggio competitivo a livello di costi. Il fatto che per la prima volta un produttore europeo si collochi ai vertici dell'innovazione offrirebbe al settore dei semiconduttori e ai suoi fornitori la possibilità di raggiungere le economie trainanti.
- (37) In merito al criterio dell'interesse comune europeo, la Germania afferma che l'impiego della nuova tecnologia a 300 mm determinerà un miglioramento dei processi di base per la produzione dei semiconduttori e che, di conseguenza, il progetto aumenterà la competitività e l'efficienza dell'industria europea. Per i produttori di apparecchiature, la presenza di un produttore di DRAM europeo è molto importante. Dati gli stretti legami con i rami dell'economia contigui, tale presenza favorisce lo sviluppo del settore e dell'intera industria dei semiconduttori.
- (38) Secondo la Germania non è necessario che a un progetto partecipino più Stati membri perché possa essere considerato di interesse comune per l'Europa. Il rafforzamento della struttura economica di uno stato membro può fare l'interesse dell'intera comunità se conduce a un miglioramento della competitività internazionale dell'industria europea. La partecipazione di più Stati membri non è un requisito assolutamente indispensabile.
- (39) La Germania afferma che l'industria delle DRAM è un settore strategico e ricorda che la Commissione ha già concesso in passato aiuti di Stato per attività di ricerca e sviluppo. Sarebbe una contraddizione limitare in questo caso l'aiuto statale con la motivazione che la nuova tecnologia in oggetto è di futura applicazione.
- (40) La Germania ritiene pertanto che l'aiuto di Stato previsto possa essere concesso ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.
- (41) Nei suoi commenti alle osservazioni degli interessati, la Germania sottolinea che esse dimostrano l'interesse dell'industria europea per il progetto di SC 300 in ragione dei previsti effetti sinergici, che potrebbero rafforzare la crescita dell'industria europea. Le osservazioni degli interessati dimostrano inoltre che il mondo industriale è favorevole all'aiuto di Stato in oggetto.

V. VALUTAZIONE

5.1. Valutazione in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE

- (42) L'aiuto è stato concesso per un nuovo investimento in un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e deve essere considerato una misura a livello regionale.
- (43) L'aiuto in oggetto ammonta a 218,718 milioni di EUR. Superando la soglia dei 50 milioni di EUR, il progetto deve essere notificato nell'ambito della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali e deve essere valutato conseguentemente.
- (44) Prima della valutazione del progetto di aiuto, la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali prevede la definizione del mercato di interesse.

5.1.1. Mercato di cui trattasi

- (45) Il mercato di prodotti rilevante ai fini del calcolo delle quote di mercato comprende il prodotto interessato ed, eventualmente, i prodotti che i consumatori o i produttori considerino come prodotti sostitutivi.
- (46) Nel caso in oggetto, l'investimento riguarda la produzione di DRAM. Questi prodotti rientrano nella classe 32.10 della classificazione NACE, che riguarda la produzione di componenti elettronici. Le DRAM sono semiconduttori usati per la memorizzazione di dati binari, che a loro volta appartengono alla classe dei componenti elettronici. Le DRAM sono il tipo di semiconduttori più comune, il cui impiego avviene principalmente nei PC e nei prodotti con bassi costi di fabbricazione.

- (47) Le DRAM possono essere classificate in base alla capacità di memoria (cioè alla quantità di dati che è possibile immagazzinare nei chip), la quale dipende dalla generazione del chip. Il prodotto è soggetto a una rapidissima evoluzione tecnologica, che determina l'immissione sul mercato di una nuova generazione ogni tre-quattro anni. Le DRAM possono inoltre essere distinte in base alla finalità d'impiego (FPM-DRAM, EDO-DRAM, SDRAM o RDRAM) o in base al tipo di prodotto finale in cui vengono incorporate.
- (48) Esistono anche altri tipi di chip di memoria, ad esempio le SRAM (Static Random Access Memories), le EPROM (Electrically Programmable Read Only Memories) e le memorie flash. In generale, questi chip svolgono funzioni distinte da quelle delle DRAM e non possono perciò essere considerati prodotti sostitutivi.
- (49) Le DRAM sono beni commerciali con specifiche standardizzate. Dal lato della domanda, perciò, i clienti hanno a disposizione DRAM analoghe di diversi produttori di tutto il mondo. Le DRAM di nuova generazione sono in concorrenza con quelle precedenti. La scelta del cliente a favore di un tipo specifico dipende dall'andamento dei costi in rapporto alle prestazioni e alla funzione della DRAM nel prodotto finale.
- (50) Sul lato dell'offerta, i produttori possono fabbricare DRAM con capacità differenti poiché le tecnologie utilizzate sono simili. In generale, tuttavia, il passaggio a una generazione differente di DRAM all'interno di un determinato impianto non è un processo semplice.
- (51) Per queste ragioni, il mercato di prodotti⁽⁶⁾ rilevante per il caso in oggetto viene identificato con quello delle DRAM. Per questo mercato non esiste una classe NACE specifica.
- (52) Per quanto concerne l'estensione territoriale del mercato in oggetto, si può sostenere che le DRAM vengono commercializzate in tutto il mondo con specifiche e concetti di marketing uguali. I costi di trasporto sono ridotti e non esistono impedimenti strutturali per l'accesso al mercato. Per queste ragioni, il mercato territoriale in oggetto viene identificato con il mercato mondiale.
- 5.1.2. *Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali*
- (53) Secondo la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, per determinare l'intensità massima degli aiuti ammissibili per un progetto notificato la Commissione deve in primo luogo calcolare l'intensità massima lorda del contributo ammissibile (il massimale per gli aiuti regionali) a cui un'azienda della regione assistita può avere diritto in base alla disciplina sugli aiuti a finalità regionale in vigore alla data della notifica.
- (54) Per quanto riguarda l'intensità massima lorda degli aiuti ammissibili nella regione in cui ha sede SC 300, esistono due percentuali riferite alle grandi aziende, il 28 % e il 35 %. Il massimale del 35 % viene applicato solo nei casi in cui vengano rispettate in modo cumulativo le seguenti condizioni specifiche: su richiesta di un Land e con l'accordo dei sottocomitati del comitato di pianificazione, è possibile accordare aiuti di intensità più elevata in casi eccezionali motivati che riguardino misure particolarmente efficienti sul piano strutturale per regioni esposte localmente alla concorrenza internazionale⁽⁷⁾.
- (55) La Germania non ha fornito dati relativi alla presenza o meno di tali presupposti. Poiché SC 300 deve essere considerata una grande azienda, la Commissione ritiene che, nel caso in oggetto, l'intensità massima lorda degli aiuti ammissibili (R) sia pari al 28 %. La Commissione constata perciò che l'intensità lorda dell'aiuto previsto, pari al 19,8 %, è al di sotto del massimale previsto per le grandi aziende di questa regione.
- (56) Successivamente, la Commissione ha applicato alla percentuale del 28 % i valori risultanti da tre fattori di valutazione specifici: il fattore concorrenza (T), il fattore «rapporto capitale/lavoro» (I) e il fattore «impatto regionale» (M), per calcolare l'intensità massima degli aiuti ammissibili per il progetto.
- F a t t o r e c o n c o r r e n z a (T)
- (57) La concessione di aiuti a imprese che operano in settori caratterizzati da sovracapacità strutturali comporta seri rischi di distorsione della concorrenza. Qualunque aumento della capacità non compensato da una riduzione delle capacità in altre aree aggraverebbe il problema della sovracapacità strutturale. Il (sotto)settore deve essere identificato in base al livello più basso della classificazione NACE.
- (58) Il livello più basso della classificazione NACE per la produzione di DRAM è la classe 32.10, che comprende tutti i tipi di componenti elettronici. La Germania ha presentato cifre riguardanti l'utilizzo delle capacità per questa classe NACE e ha sostenuto che non esistono sovracapacità. Tuttavia, poiché le DRAM rappresentano solo una piccola parte della classe NACE 32.10, i dati sull'utilizzo delle capacità a tale livello aggregato non riflettono a sufficienza la situazione sul mercato delle DRAM.

⁽⁶⁾ Questa limitazione del mercato dei prodotti di interesse è stata adottata dalla Commissione anche nel caso IV/M 0044, Hitachi/Nec, considerando 14-20 (decisione del 3.5.2000, GU C 153 dell'1.6.2000, pag. 8).

⁽⁷⁾ GU C 340 del 27.11.1999, pag. 8.

(59) Come accennato al considerando 28, la Germania sostiene che il sottosectore non debba necessariamente essere definito a un livello NACE. Nella nota 13 (paragrafo 7.7) della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, tuttavia, si afferma che il sottosectore di interesse deve essere definito in base al livello più basso della classificazione NACE, in questo caso la classe 32.10. Come indicato al considerando 58, i dati relativi all'utilizzo delle capacità in questo livello aggregato sono insufficienti per determinare la situazione della capacità sul mercato delle DRAM, identificato come il mercato di prodotti di interesse per questo caso. La Commissione ritiene perciò che l'analisi della situazione delle capacità non debba essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione del fattore concorrenza.

(60) Secondo il paragrafo 3.4 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, in mancanza di dati sufficienti per la valutazione dell'utilizzo delle capacità la Commissione deve stabilire se l'investimento sia destinato a un mercato in declino. Un mercato si considera in declino quando il tasso medio di crescita annuo del consumo apparente

del prodotto interessato si sia trovato negli ultimi cinque anni almeno del 10 % al di sotto della media annuale dell'intero settore manifatturiero del SEE, a meno che il tasso di crescita relativo della domanda del prodotto non mostri una netta tendenza al rialzo. Un mercato si considera in assoluto declino quando l'indice medio di crescita annua del consumo apparente è stato negativo per gli ultimi cinque anni.

(61) Come indicato ai considerando da 45 a 51, il mercato di prodotti rilevante è stato identificato con quello delle DRAM, data la limitata sostituibilità tra i diversi chip di memoria. Poiché le DRAM vengono commercializzate in tutto il mondo, il mercato territoriale di interesse è stato identificato con il mercato mondiale.

(62) La Commissione constata che la quota di mercato di SC 300 e Infineon si colloca al di sotto del 40 % e che tale valore non verrà superato neppure in seguito al nuovo investimento. Nel 1999, Infineon deteneva una quota dell'8 % del mercato delle DRAM. Alla fine del progetto, nel 2003, la quota di Infineon e SC 300 dovrebbe salire al 10 %.

(63) La Germania ha fornito le seguenti cifre riguardo al consumo mondiale apparente di DRAM nel periodo 1995-2000, basate sui dati di un istituto di ricerca indipendente (VLSI Research Inc.):

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Tasso medio di crescita annuo
Valore (in miliardi di euro)	31,952	20,101	17,594	12,514	19,431	31,285	- 0,42 %

(64) Sulla base di questi valori, il tasso medio di crescita annuo del consumo apparente sul mercato delle DRAM negli anni 1995-2000 è stato di - 0,42 %. Nel periodo precedente, cioè dal 1994 al 1999, tale indice era stato parimenti negativo (- 1,3 %). Ciò porterebbe a concludere che il mercato delle DRAM debba essere considerato in assoluto declino.

(65) La Germania ha argomentato che la Commissione dovrebbe giudicare l'andamento del consumo apparente con riferimento a un periodo di cinque anni, vale a dire dal 1996 al 2000, anziché di sei anni. Poiché la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali fa riferimento al tasso medio di crescita annuo degli ultimi cinque anni, la Commissione è solita tener conto del consumo apparente in un arco di sei anni per calcolare cinque tassi di crescita ⁽⁸⁾.

(66) La Germania ha trasmesso le previsioni più recenti per lo sviluppo futuro del mercato delle DRAM pubblicate da un istituto di ricerca indipendente ⁽⁹⁾:

	2001	2002	2003	2004	Tasso medio di crescita annuo
Valore (in miliardi di euro)	12,502	12,919	16,748	20,559	18,1 %

⁽⁸⁾ Cfr. i casi N 783/2000 Wacker Chemie — Decisione della Commissione dell'8.5.2001, N 813/2000 Kronoply — Decisione della Commissione del 3.7.2001 e C 72/2001 Hamburger AG — Decisione della Commissione del 2.10.2000 (GU C 342 del 5.12.2001, pag. 9).

⁽⁹⁾ Previsioni di WSTS per il quarto trimestre (febbraio 2002).

- (67) Nonostante le serie difficoltà attuali, le prospettive per il mercato delle DRAM appaiono positive. Le proiezioni più recenti prevedono che il valore del consumo apparente di DRAM aumenterà mediamente del 18,1 % ogni anno dal 2001 al 2004. Secondo queste previsioni, tuttavia, il livello del consumo apparente nel 2004 sarà ancora inferiore a quello del 2000. Un altro studio a disposizione della Commissione prevede una tendenza alla ripresa ancora più marcata per il futuro e un livello del consumo apparente negli anni 2003 e 2004 superiore a quello del 2000.
- (68) Il mercato delle DRAM è estremamente esposto alla congiuntura ed è soggetto a forti oscillazioni. I tassi medi di crescita annui riferiti al valore presentano forti differenze a seconda del periodo considerato. Negli anni dal 1993 al 2000, il tasso medio di crescita annuo del consumo apparente, espresso in valore, è stato del 14,66 % l'anno. Nonostante il drastico crollo del consumo apparente tra il 2000 e il 2001, il tasso medio di crescita annuo dal 1993 al 2001 risulta ugualmente leggermente positivo (0,51 %).
- (69) Le forti fluttuazioni del mercato delle DRAM sono da attribuire principalmente alla grande variabilità dei prezzi, dovuta al fatto che il processo di produzione delle DRAM è caratterizzato da spese a fondo perduto relativamente alte e da margini ridotti. Ciò comporta che i prezzi possono muoversi in un intervallo di oscillazione molto ampio, poiché la produzione di DRAM risulta redditizia per le imprese solo se si riescono a coprire i costi marginali. Una valutazione che consideri esclusivamente l'andamento del valore del consumo apparente produrrebbe perciò un quadro insufficiente del mercato delle DRAM.
- (70) Negli ultimi anni, il consumo apparente riferito ai volumi (misurato in pezzi venduti) ha registrato un aumento costante e cospicuo. Nel periodo dal 1995 al 2000, il tasso medio di crescita annuo è stato del 10 %, mentre dal 1994 al 1999 è stato dell'11 %.
- (71) Nel lungo periodo, i prezzi delle DRAM mostrano una tendenza al ribasso. Tale tendenza non sembra essere il risultato di una sovracapacità dell'industria, anche se occasionalmente i livelli di magazzino registrano un aumento e determinano un conseguente calo dei prezzi. I costi di produzione delle DRAM si sono ridotti sensibilmente negli ultimi anni. Il calo dei prezzi è perciò determinato dal costante miglioramento dell'efficienza della produzione, legata sia alla riduzione della larghezza delle piste che all'evoluzione sistematica del diametro dei wafer, che da un pollice negli anni '70 è passata agli attuali 300 mm. A questo fattore si accompagna una crescita costante del rendimento, ottenuta grazie agli sforzi compiuti per ridurre il numero dei circuiti difettosi e aumentare il numero di quelli funzionanti per ogni wafer.
- (72) All'avvio del procedimento, la Commissione aveva affermato di non disporre di informazioni sufficientemente affidabili per poter determinare in modo definitivo le caratteristiche del mercato e stabilire correttamente l'impatto del fattore concorrenza.
- (73) Sulla base delle ragioni qui esposte, la Commissione ritiene di poter concludere che il mercato non debba essere considerato in assoluto declino, ma in declino relativo. Tale conclusione è confermata dal fatto che le capacità di produzione delle DRAM sono state utilizzate quasi pienamente negli ultimi anni, con percentuali nettamente superiori a quelle medie dell'intero settore manifatturiero. Il fattore concorrenza viene perciò fissato a 0,75.

Fattore «rapporto capitale/lavoro» (I)

- (74) Per i progetti a forte intensità di capitale, la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali prevede il fattore «rapporto capitale/lavoro», mediante il quale si cerca di adattare l'intensità massima degli aiuti ammissibili a favore dei progetti che contribuiscono in modo migliore e più efficace a ridurre la disoccupazione mediante la creazione o la conservazione di un numero relativamente elevato di posti di lavoro. Tale fattore di valutazione tiene conto anche della possibile distorsione della concorrenza causata dagli aiuti sul prezzo del prodotto finale.

- (75) La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali stabilisce esplicitamente che si debbano considerare conservati solo i posti di lavoro che abbiano una relazione diretta e dimostrata con l'investimento pianificato e che, in assenza di tale investimento, richiederebbero una notevole formazione integrativa e verrebbero a mancare al momento dell'avvio del nuovo progetto.
- (76) Nel caso di specie, sono stati creati 1 300 posti di lavoro e ne sono stati conservati 400, con la seguente ripartizione:

	Posti di lavoro conservati	Nuovi posti di lavoro	Totale
Direzione generale	9	1	10
Gestione	11	28	39
Controllo della produzione	9	12	21
Personale di produzione	177	584	761
Assistenza alla produzione	64	204	268
Ingegneri di processo	62	87	149
Sviluppo dei processi	35	64	99
Automazione/IT/CIM	18	32	50
Impianti		59	59
Tecnologia, qualità, ideazione dei prodotti	15	90	105
Sviluppo tecnologico		102	102
Protezione ambientale		6	6
Logistica		31	31
Totale	400	1 300	1 700

- (77) I posti di lavoro conservati riguardano la linea pilota e la linea di sviluppo già esistenti di SC 300. Se il nuovo progetto non dovesse aver luogo, la Germania sostiene che SC 300 cesserebbe l'attività, le attrezzature verrebbero vendute e i posti di lavoro andrebbero perduti. I posti di lavoro conservati avrebbero perciò una relazione diretta con il progetto in esame. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione deduce che gran parte di tali posti di lavoro siano connessi alle attività di ricerca e sviluppo relative all'attuale sviluppo del prodotto.
- (78) Il rapporto capitale/lavoro è considerevolmente inferiore a quello di due altri progetti nel settore dei semiconduttori. Secondo la Germania, ciò è in parte da ricondurre all'integrazione delle attività tecniche e dei posti di lavoro nel settore della ricerca e dello sviluppo. Al momento dell'avvio del procedimento, la Commissione aveva espresso dubbi sulla possibilità di tener conto di tutti i posti di lavoro nel settore ricerca e sviluppo, poiché tali posti non hanno necessariamente una correlazione diretta con il progetto.

- (79) Nelle sue osservazioni in merito all'avvio del procedimento, la Germania ha fornito una spiegazione per l'elevato numero di posti di lavoro calcolato nelle attività di ricerca e sviluppo. Aveva inoltre confermato che SC 300 non riceve alcun aiuto statale per le attività di R&S. La Commissione conclude perciò che tutti i 1 700 posti di lavoro diretti indicati dalla Germania possano essere conteggiati ai fini del calcolo del fattore «rapporto capitale/lavoro». Per un investimento di 1 106 milioni di EUR che permette di creare o di conservare 1 700 posti di lavoro diretti, il rapporto capitale/lavoro corrisponde a un valore di 650 588 EUR per posto di lavoro e, pertanto, può essere fissato a 0,8.

Fattore «impatto regionale» (M)

- (80) Il fattore «impatto regionale» considera l'utilità economica del progetto per la regione assistita. Secondo la Commissione, la creazione di posti di lavoro può essere considerata un indicatore del contributo di un progetto di investimento allo sviluppo regionale. Gli investimenti che comportano una forte intensità di capitale possono condurre indirettamente alla creazione di posti di lavoro nella regione interessata o nelle regioni limitrofe; in questo contesto, i posti di lavoro da considerare sono quelli creati direttamente dal progetto oppure da clienti o fornitori diretti dell'azienda.
- (81) Secondo la notifica, si calcola che i posti di lavoro creati indirettamente dall'investimento siano complessivamente 1 030, prevalentemente tra i fornitori, con la seguente ripartizione:

	Posti di lavoro creati indirettamente
Fornitura di piastre di silicio da 300 mm	600
Preparazione di piastre di prova da 300 mm	100
Ampliamento dell'infrastruttura (protezione dell'officina, pulizia, mensa del personale)	12
Fornitura di materiale	40
Assistenza sulle apparecchiature	90
Trasporti	30
Infrastruttura dell'edificio	50
Totale	1 030

Questa cifra è stata rettificata nei dati più recenti forniti dalla Germania.

- (82) Originariamente, la costruzione di una nuova officina di [...], che avrebbe fornito a SC 300 le piastre di silicio da 300 mm, avrebbe dovuto creare indirettamente 600 posti di lavoro. Al momento dell'avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dei dubbi sulla possibilità di attuazione di questo progetto e ha ritenuto che non fosse possibile conteggiare tali 600 presunti posti di lavoro indiretti.
- (83) [...] dispone attualmente di due stabilimenti di produzione in Germania, a Burghausen e a Friburgo. Nello stabilimento di Friburgo sono attive linee di produzione

per wafer con diametro di 150 mm e 200 mm. Secondo la Germania, il consiglio municipale di Friburgo ha recentemente approvato il piano di ampliamento dello stabilimento. È stata inoltre presentata una dichiarazione di intenti di [...]. Secondo la Germania non vi sarebbe ragione di mettere in dubbio l'attuazione di questo progetto.

- (84) Nella dichiarazione d'intenti, [...] dichiara che il progetto di SC 300 porterà alla creazione di 120 posti di lavoro. Secondo la Germania, questo dato si fonda sull'ipotesi che [...] fornirà il 20 % della produzione a SC 300. Tale percentuale, esplicitamente confermata da SC 300 a [...], dovrebbe tuttavia essere considerata una quantità minima. Calcolando che [...] fornirà presumibilmente

- almeno il 50 % della sua produzione a SC 300, il risultato sarebbe la creazione indiretta di 300 posti di lavoro. Per ragioni di ordine giuridico, SC 300 non si è potuta impegnare formalmente con [...] per tali quantitativi di acquisto, perciò le cifre indicate nella dichiarazione di intenti sono da considerarsi eccessivamente prudentziali. La Commissione ritiene che, ai fini della valutazione dell'impatto regionale, sia possibile considerare i 120 posti di lavoro creati da [...].
- (85) La Germania ha inoltre prodotto una dichiarazione di intenti della società [...], che è già fornitrice di SC 300 e ha in progetto la costruzione di un nuovo stabilimento per la preparazione di piastre di prova. Tale preparazione consiste in un processo di riciclaggio delle piastre di silicio che vengono impiegate in diversi punti per il monitoraggio della produzione delle DRAM e che possono essere riutilizzate. Il riciclaggio delle piastre di silicio è giustificato dal prezzo estremamente alto del materiale. Le piastre riciclate vengono utilizzate prevalentemente come piastre di prova. Nella notifica, la Germania aveva indicato la creazione di 100 posti di lavoro per la preparazione di piastre di prova. In base alle ultime informazioni trasmesse, il progetto di [...] porterebbe alla creazione indiretta di 130 posti di lavoro, 95 dei quali potrebbero essere ricondotti al progetto di SC 300. Ai fini della valutazione dell'impatto regionale del presente progetto, la Commissione considera la creazione indiretta di 95 posti di lavoro da parte di [...].
- (86) Inizialmente, la Germania aveva dichiarato che le attività di ampliamento dell'infrastruttura, fornitura di materiale, trasporto e manutenzione dell'edificio avrebbero creato indirettamente altri 330 posti di lavoro. Nelle lettere del 29 gennaio 2002, del 27 febbraio 2002 e del 25 marzo 2002, la Germania ha affermato che in queste aree verranno creati 1 145 posti di lavoro indiretti e ha presentato le dichiarazioni di intenti di 53 imprese acquirenti o fornitrici di SC 300. Secondo la Germania, 729 di tali posti di lavoro sono già stati creati e si può prevedere la creazione di altri 416.
- (87) Si prevede la creazione di 224 posti di lavoro nel settore delle infrastrutture, in particolare nelle attività riguardanti la protezione dell'officina, l'approvvigionamento alimentare e la pulizia. Poiché la produzione in serie è già iniziata e la maggior parte dei dipendenti lavora già sul posto 150 di questi posti di lavoro sono già stati creati.
- (88) Sono previsti 174 nuovi posti di lavoro nel settore della fornitura di materiali, in particolare di gas, acqua, elettricità e delle sostanze chimiche necessarie per la produzione e per i relativi processi logistici e di preparazione. In questo settore sono già stati creati 122 posti di lavoro.
- (89) È inoltre prevista la creazione di 438 posti di lavoro nel settore dell'assistenza alle apparecchiature, 282 dei quali sono già stati creati. La Germania ha dichiarato che questi posti di lavoro riguardano attività correlate alla manutenzione delle attrezzature installate nella fabbrica. Tale assistenza è indispensabile perché la gestione delle fabbriche di semiconduttori è caratterizzata da un costante rinnovamento dei macchinari e dei componenti.
- (90) Nel settore dei trasporti di materie prime, prelaborati e prodotti finiti sono già stati creati 21 posti di lavoro indiretti. Si prevede che in quest'area verranno creati indirettamente altri 13 posti di lavoro.
- (91) La Germania ritiene che verranno creati complessivamente 275 posti di lavoro indiretti per la manutenzione delle infrastrutture dell'edificio. Tali posti di lavoro sono legati ad attività già in corso necessarie per garantire la qualità delle infrastrutture, ad esempio i servizi informatici, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche, il sistema di aerazione, gli impianti di depurazione e le attività inerenti la gestione dell'edificio. I posti di lavoro già creati in quest'area sono 121.
- (92) Le disposizioni della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali prevedono che, ai fini della valutazione dell'impatto regionale del progetto, si possano conteggiare i posti di lavoro indiretti creati da fornitori e clienti diretti del beneficiario in conseguenza del progetto finanziato con il contributo degli aiuti di Stato. In questo contesto, vengono considerati i nuovi posti di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato o i posti di lavoro a tempo parziale equivalenti.
- (93) La Germania ha confermato che i posti di lavoro indiretti soddisfano le condizioni indicate. In relazione al fatto che una gran parte dei posti di lavoro è già stata creata, mentre la produzione raggiungerà la piena capacità solo all'inizio del 2003, la Germania ha dichiarato che la costruzione dell'edificio è stata ultimata già nell'aprile 2001 e che in seguito alla costruzione ha avuto inizio la fase di avviamento («ramp up»). In questa fase sono stati installati gli impianti e i macchinari che hanno permesso di iniziare la produzione di prova e la produzione pilota all'inizio dell'estate 2001. La produzione in serie è stata avviata nel dicembre 2001.
- (94) In base alle informazioni fornite dalla Germania, la Commissione ritiene che il conteggio dei posti di lavoro indiretti sia corretto. Conclude perciò che, per effetto del progetto sostenuto dagli aiuti di Stato, verranno creati 1 360 posti di lavoro indiretti. A confronto con i 1 700 posti di lavoro creati e conservati, si tratta di un aumento medio dell'occupazione indiretta (tra il 50 % e il 100 %), perciò il fattore «impatto regionale» viene fissato a 1,25.

Intensità massima degli aiuti autorizzabili

- (95) In virtù delle ragioni esposte, l'intensità massima degli aiuti autorizzabili viene calcolata come segue: $28 \% \times 0,75 \times 0,8 \times 1,25 = 21 \%$ lordo. L'ammontare di 218,718 milioni di EUR che la Germania intende concedere a SC 300 per gli investimenti da effettuare a Dresda (nel Land della Sassonia), corrispondenti a un'intensità di aiuti del 19,8 % lordo, risultano perciò compatibili con il massimale autorizzabile calcolato in base alle disposizioni della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali.

5.1.3. Controllo a posteriori

- (96) In considerazione della criticità di questi grandi investimenti mobiliari, è indispensabile prevedere un meccanismo che assicuri che l'ammontare degli aiuti effettivamente versato corrisponda alla decisione della Commissione.
- (97) Per questa ragione, per qualunque progetto di aiuto autorizzato ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, si richiede che il contratto di aiuto stipulato tra l'autorità competente dello stato membro e il beneficiario contenga una clausola che preveda il rimborso dell'aiuto in caso di violazione, oppure che l'ultima tranche importante dell'aiuto (ad esempio, il 25 %) venga versata solo dopo l'accertamento, in base ai dati forniti dallo stato membro del beneficiario, che il progetto sia stato attuato in conformità con la decisione della Commissione ed entro 60 giorni da quando quest'ultima abbia provveduto ad autorizzare il pagamento dell'ultima tranche o non abbia sollevato obiezioni a tale versamento.
- (98) La Commissione constata che la proposta di decisione in merito alla concessione dell'aiuto a SC 300 contiene una clausola che prevede il rimborso di tale aiuto qualora il beneficiario non rispetti il contenuto di tale decisione.
- (99) La Commissione constata che l'ultima tranche importante dell'aiuto (25 %) verrà pagata solo dopo che SC 300 avrà dimostrato alle autorità tedesche di avere attuato il progetto in conformità con la decisione della Commissione.

- (100) La Commissione constata infine che l'impegno assunto dalla Germania in relazione al controllo a posteriori è conforme alle condizioni enunciate al capitolo 6 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali. Ciò vale in particolare per l'obbligo di trasmettere alla Commissione un esemplare della decisione relativa alla concessione dell'aiuto, una relazione annuale sullo stato del progetto e le informazioni e i documenti aggiuntivi indicati al paragrafo 6.4 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali.

5.2. Articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

- (101) Qualora la Commissione non dovesse autorizzare il progetto di aiuto con l'intensità prevista del 19,8 %, la Germania invoca in seconda istanza l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE e afferma che la costruzione della fabbrica di chip rappresenta un progetto di interesse comune europeo. Poiché l'aiuto, con l'intensità prevista del 19,8 %, è compatibile con i massimali autorizzabili ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, l'aspetto dell'interesse comune europeo non necessita di ulteriori approfondimenti.

VI. CONCLUSIONI

- (102) Per le ragioni enunciate, la Commissione conclude che l'aiuto soddisfa le condizioni richieste per essere giudicato compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG per l'importo di 218 717 884 EUR è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Destinataria di questa decisione è la repubblica federale tedesca.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2002****relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana***[notificata con il numero C(2002) 2437]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/868/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato, a norma delle disposizioni summenzionate, gli interessati a presentare le proprie osservazioni⁽¹⁾, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera n. 542 del 15 gennaio 2001, protocollata il 18 gennaio 2001 con il numero SG(2001)A/787, le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il progetto di un regime di aiuti diretto ad accelerare la demolizione delle navi cisterna a scafo singolo di almeno 20 anni di età. Con lettera del 23 febbraio 2001, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno comunicato lo stato di avanzamento del disegno di legge. Con lettera del 6 marzo 2001 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni, che sono state trasmesse con la lettera n. 5786 del 4 maggio 2001, protocollata il 7 maggio 2001 con il numero SG(2001)A/5870. Successivamente, le autorità italiane hanno fornito informazioni supplementari con lettera n. 8665 del 5 luglio 2001, protocollata il 10 luglio 2001, con lettera del 19 luglio 2001, protocollata il 23 luglio 2001, con lettera del 3 settembre 2001, protocollata il 4 settembre 2001 con lettera del 25 settembre 2001, protocollata il 9 ottobre 2001 con il numero SG(2001)A/11100, con lettera del 24 ottobre 2001, protocollata lo stesso giorno con il numero SG(2001)A/11814 e, infine, con lettera del 22 novembre 2001, protocollata il 27 novembre 2001 con il n. 14632.

(2) Con decisione del 20 dicembre 2001, notificata al governo italiano con lettera del 28 dicembre 2001 [SG(2001) D/293162] la Commissione ha iniziato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'aiuto in questione. Il procedimento reca il numero C 97/2001.

(3) La decisione con cui la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾. Nella decisione la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto.

(4) L'Italia ha comunicato alla Commissione le proprie osservazioni con lettera del 25 gennaio 2002, protocollata il 31 gennaio 2002. Una successiva lettera contenente altre informazioni e impegni è stata inviata il 3 maggio 2002.

(5) Durante il periodo fissato dalla Commissione per la ricezione delle osservazioni hanno presentato osservazioni i seguenti soggetti: il «Comité Central des Armateurs de France», con lettera del 21 marzo 2002, The Swedish shipowners' association con lettera del 21 marzo 2002, «The Chamber of Shipping» con lettera del 21 marzo 2002, il «Norges Rederiforbund» con lettera del 21 marzo 2002, il ministero norvegese del Commercio e dell'industria con lettera del 22 marzo 2002 e il «Danmarks Rederiforening» con lettera del 21 marzo e, infine, la «Mediterranea di Navigazione» con lettera del 4 marzo 2002. Dopo la scadenza del termine stabilito dalla decisione (22 marzo 2002) la Commissione ha ancora ricevuto osservazioni da «Ermewa Maritime» (lettera del 4 aprile) e da «Confitarma» (lettera del 25 marzo).

(1) GU C 50 del 23.2.2002, pag. 7.

(2) Cfr. la nota 1.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. Il regime di aiuto

- (6) Il regime di aiuto di cui trattasi è finalizzato a favorire e ad accelerare l'eliminazione delle unità a scafo singolo in Italia ed è destinato alle imprese armatoriali proprietarie di navi cisterna abilitate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici. Esso si basa sugli articoli 3, 4 e 5 della legge 51/2001 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi) pubblicata il 7 marzo 2001 ed entrata in vigore lo stesso giorno, il cui scopo è limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna. Le autorità italiane si sono tuttavia impegnate a non erogare alcun aiuto prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione.

2.2. Antefatti

- (7) L'incidente della petroliera Erika, nave a scafo singolo di 25 anni, avvenuto il 12 dicembre 1999, ha suscitato nella pubblica opinione forti timori per la sicurezza dei trasporti marittimi, dimostrando in modo drammatico i rischi potenziali per l'ambiente e per la sicurezza inerenti all'impiego di navi vetuste e inadeguatamente mantenute. È apparsa subito evidente la necessità di rafforzare e armonizzare le norme sulla sicurezza marittima e sul controllo delle navi nei porti. In quella circostanza le autorità italiane, come pure la Commissione, ritengono che, se necessario, si dovesse andare oltre quanto disposto dalle norme internazionali in vigore o di futura emanazione.
- (8) Le autorità italiane ritengono che i maggiori rischi di danno ambientale derivino dall'impiego di navi nei servizi di cabotaggio fra i porti italiani. All'epoca, la situazione italiana destava particolari preoccupazioni perché il 54 % del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi non risultava trasportato da petroliere a doppio scafo o da petroliere a scafo singolo rispondenti agli standard più elevati⁽³⁾. Inoltre l'Italia era particolarmente coinvolta nel sinistro citato poiché esercente della petroliera, battente bandiera di uno Stato terzo, era una società armatoriale italiana, la petroliera aveva caricato merci a Dunkerque, in Francia, e stava dirigendosi verso il porto italiano di Milazzo.
- (9) A seguito del naufragio dell'Erika, il ministro italiano per l'Ambiente annunciò pubblicamente provvedimenti intesi ad eliminare tutte le unità a scafo singolo dalla maggior parte dei porti italiani, recependo le misure entrate in applicazione nel porto di Venezia dopo il dicembre 1999. L'avvio del dibattito su come migliorare

la sicurezza e sul progetto di aiuti in oggetto (presentato al Parlamento italiano nel marzo 2000) ha permesso al governo italiano di pervenire ad una soluzione meno rigida del bando totale, che aveva già provocato dissenso a livello internazionale. Successivamente, l'Organizzazione marittima internazionale («IMO») e la Comunità hanno varato in parallelo disposizioni legislative che, in una certa misura, sono andate oltre le misure italiane.

2.3. Contesto: sicurezza ed ambiente

Normativa in materia di sicurezza

- (10) Nel marzo 2000 la Commissione ha presentato una prima comunicazione sulla sicurezza del trasporto marittimo di idrocarburi⁽⁴⁾ e nel dicembre 2000 una seconda comunicazione con una serie supplementare di proposte⁽⁵⁾. Nella comunicazione di marzo 2000 la Commissione proponeva tre misure da varare nel breve termine:
- ispezioni più rigorose delle navi che fanno scalo nei porti comunitari,
 - più stretta sorveglianza delle società di classificazione,
 - messa al bando anticipata delle navi cisterna a scafo singolo dalle acque comunitarie rispetto al calendario precedentemente convenuto in sede IMO.
- (11) Quest'ultima proposta è stata motivata sia dalle statistiche comprovanti l'aumentato tasso di incidenti provocati dalle navi più vecchie, sia dalla necessità di allineare la normativa con le disposizioni dell'American Oil Pollution Act del 1990, onde evitare che, a partire dal 2005, le navi cisterna a scafo singolo bandite dalle acque statunitensi comincino ad operare nelle acque europee.
- (12) È interesse della Comunità adottare provvedimenti atti a garantire che le petroliere che fanno scalo nei porti e nei terminali *offshore* posti sotto la giurisdizione degli Stati membri e le petroliere che battono la bandiera degli Stati membri siano conformi alla normativa comunitaria. Questi provvedimenti devono mirare a ridurre il rischio di inquinamento dovuto a riversamenti accidentali di petrolio nelle acque europee.

⁽⁴⁾ Erika I: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi, COM(2000) 142 def. del 21 marzo 2000.

⁽⁵⁾ Erika II: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla seconda serie di provvedimenti comunitari in tema di sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Erika, COM(2000) 802 def. del 6 dicembre 2000.

⁽³⁾ SBT/PL: cisterna a doppio fondo, zavorra segregata e sistemazioni protettive.

- (13) Il calendario accelerato è stato definitivamente concordato in sede IMO nel mese di aprile 2001 (in seguito «il compromesso IMO») ⁽⁶⁾.
- (14) Benché il compromesso IMO consenta alle navi cisterna a scafo singolo di più recente costruzione che soddisfano determinate specifiche tecniche di continuare in via eccezionale ad operare fino allo scadere del 25° anno dalla data di consegna, gli Stati membri hanno formalmente annunciato che dopo il 2015 vietano l'accesso ai loro porti a tutte le navi cisterna a scafo singolo.
- (15) Di conseguenza, la Comunità ha adottato il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologie equivalenti per le petroliere a scafo singolo, e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio ⁽⁷⁾. La decorrenza di efficacia del nuovo regolamento è stata fissata al 1° settembre 2002 ed esso persegue obiettivi comunitari quali la prevenzione dei gravi danni biologici e ambientali provocati dai sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi vecchie e, in particolare, le unità che trasportano merci pericolose e potenzialmente inquinanti.
- (16) Il regolamento (CE) n. 417/2002 sancisce il divieto per le petroliere a scafo singolo di entrare nei porti comunitari e di operare sotto bandiera comunitaria ⁽⁸⁾ e interessa tre categorie di navi cisterna:
- petroliere della categoria 1, comunemente dette «navi cisterna pre-Marpol» ⁽⁹⁾. Il ritiro dalla circolazione di queste navi avverrà gradualmente tra il 2003 e il 2007 (senza CAS nel 2005),
 - petroliere della categoria 2, comunemente dette «navi cisterna Marpol» ⁽¹⁰⁾. Il ritiro di queste navi dalla circolazione avverrà gradualmente tra il 2003 e il 2015 (senza CAS nel 2010),

— petroliere della categoria 3, di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate ma inferiore a quella delle navi cisterna di categoria 1 e 2. Il ritiro di queste navi avverrà gradualmente tra il 2003 e il 2015.

Considerazioni ambientali

- (17) L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate anche nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie nel settore dei trasporti.
- (18) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul rafforzamento della cooperazione euromediterranea nei settori dei trasporti e dell'energia ⁽¹¹⁾ sottolinea che è necessario accrescere la sicurezza del trasporto marittimo, con particolare riferimento al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, indicando che tale preoccupazione «è particolarmente evidente trattandosi di un mare chiuso, con un equilibrio ecologico instabile, come il Mediterraneo».

2.4. Finalità del regime

- (19) Finalità del regime di aiuti è creare le condizioni affinché i trasporti marittimi soddisfino le più severe norme in materia di sicurezza e di protezione ambientale promuovendo la demolizione anticipata, rispetto al calendario IMO — confermato dal regolamento (CE) n. 417/2002 — delle navi cisterna a scafo singolo battenti bandiera italiana che abbiano superato i 20 anni di età. Il provvedimento italiano contempla tutte le petroliere che alla data del 31 dicembre 1999 avevano più di 20 anni e in tal modo anticipa considerevolmente il calendario legislativo fissato dalla normativa comunitaria. Inoltre, eliminerà 26 delle 67 navi cisterna che complessivamente possono beneficiare del regime e che sfuggono del tutto sia alla normativa comunitaria sia alla normativa internazionale sull'eliminazione progressiva delle petroliere.
- (20) Il regime fa parte integrante di una legge volta a prevenire gli incidenti in mare nei quali siano coinvolte navi cisterna e a limitare le conseguenze dei sinistri che possono causare danni ingenti all'ambiente marino. La legge intende inoltre intensificare i controlli su questo tipo di trasporti marittimi, tenendo conto del fragile equilibrio ecologico del Mediterraneo. Il regime di incentivazione tende manifestamente a ridurre il numero delle unità a scafo singolo più vecchie, le quali costituiscono la fascia di naviglio che presenta il maggior rischio di danni all'ambiente marino italiano e di altri paesi. L'obiettivo cui il regime è rivolto — e che realizza in larga misura — consiste nel diminuire il numero di queste navi generalmente a basso costo, in particolare di quelle al di sotto delle 30 000 tonnellate, utilizzate nel traffico tra i porti italiani.

⁽⁶⁾ Regolamento 13 G dell'allegato I di Marpol 73/78, nel testo rivisto nel 2001 dalla risoluzione MEPC 95(46).

⁽⁷⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ Le navi cisterna delle categorie 1 e 2 potranno continuare ad operare, rispettivamente dopo il 2005 ed il 2010 soltanto a condizione che siano conformi al CAS (Condition Assessment Scheme — Regime di valutazione delle condizioni delle navi), che introduce una procedura di ispezione rafforzata. Le autorità italiane hanno annunciato che non utilizzeranno la procedura CAS per le petroliere battenti la propria bandiera; pertanto, alle tre categorie si applicheranno le scadenze del 2005, 2010 e del 2015.

⁽⁹⁾ Navi cisterna di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate, adibite al trasporto di petrolio greggio, olio combustibile, diesel pesante e lubrificanti e navi cisterna di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate adibite al trasporto di altri prodotti petroliferi, che NON SODDISFANO le norme in materia di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini protettivi.

⁽¹⁰⁾ Navi cisterna di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate, adibite al trasporto di petrolio greggio, olio combustibile, diesel pesante e lubrificanti e navi cisterna di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate adibite al trasporto di altri prodotti petroliferi, che SODDISFANO le norme in materia di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini protettivi.

⁽¹¹⁾ COM(2001) 126 def. del 7 marzo 2001, con particolare riferimento al punto 2.3.3.

- (21) È fuori dubbio che, in caso di naufragio, le navi cisterna a singolo scafo presentano i maggiori rischi di inquinamento e che si logorano più delle altre navi a causa della loro vetustà. L'intento delle autorità italiane di accelerare il progressivo ritiro di navi cisterna a scafo singolo contribuisce a conseguire l'obiettivo di rendere più sicure le acque della Comunità.
- (22) La legge 51/2001 è parte integrante di un complesso di misure intese a migliorare la sicurezza e la protezione dell'ambiente marino. Infatti, oltre alla demolizione delle unità obsolete, la stessa legge prevede ulteriori misure nell'interesse di una maggiore sicurezza. Queste misure riguardano il controllo del traffico marittimo allo scopo di consentire l'uso del sistema VTS («vessel traffic services») e una delega di poteri al ministro dei Trasporti e della navigazione che può eventualmente disporre il divieto di transito e di sosta nel mare territoriale di navi mercantili che presentino rischi per la sicurezza della navigazione o per la protezione dell'ambiente marino. A questo riguardo si deve aggiungere che il 1° giugno 2001 il governo italiano e le associazioni industriali ed ambientaliste hanno firmato un accordo concernente l'astensione volontaria dall'impiego di navi cisterna a scafo singolo.

2.5. Dotazione finanziaria

- (23) Le autorità italiane prevedono un limite massimo di impegno di 5,16 milioni di EUR (pari a lire 10 000 milioni) per 15 anni, equivalente complessivamente a 77,4 milioni di EUR, compresi gli interessi.
- (24) Le imprese armatoriali riceveranno un contributo pari a 129,11 EUR⁽¹²⁾ (250 000 lire) per ogni tonnellata di portata lorda⁽¹³⁾, entro il limite massimo di 30 000 tonnellate per singola unità. Il contributo massimo possibile per singola unità ammonterà pertanto a 3 873 427 EUR (7 500 milioni di lire). Il limite massimo del contributo di cui può fruire un'impresa armatoriale dipende dal numero di navi di sua proprietà che soddisfano i criteri di ammissibilità.
- (25) Responsabile della gestione dell'aiuto è il ministero dell'Infrastruttura e dei trasporti. L'aiuto verrà erogato, sotto forma di mutui, da istituti di credito italiani o europei che forniranno il contributo direttamente ai beneficiari. Una volta erogato il contributo, i beneficiari non hanno alcun obbligo nei confronti delle banche poiché l'ammortamento dei mutui accessi dai beneficiari è a carico del bilancio generale dello Stato⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ Tasso di cambio fisso: 1 EUR = 1 936,27 ITL.

⁽¹³⁾ Tonnellata di portata lorda: unità di misura del peso di un carico che la nave è autorizzata a trasportare. Indica il peso massimo di merci, provviste, combustibile e acqua che può essere caricato fino all'immersione della linea di bordo libero per la navigazione estiva.

⁽¹⁴⁾ I relativi pagamenti vengono effettuati mediante rate semestrali con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. I contratti per l'accensione dei mutui devono prevedere un piano di ammortamento massimo di 15 anni, ad un tasso di interesse fissato con decreto del ministro per il Tesoro e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, come stabilito dalla legge 431 del 31 dicembre 1991, modificata dalla legge 413 del 30 novembre 1998. Si evita in tal modo di far ricadere l'onere finanziario derivante dall'attuazione del regime su pochi esercizi finanziari e si consente invece di distribuirlo su un maggior numero di anni.

2.6. Durata

- (26) I lavori di demolizione della nave devono avere inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 e devono essere ultimati entro i successivi sei mesi.
- (27) Il contributo è erogabile a decorrere dal 2001. Le imprese armatoriali ne usufruiscono immediatamente una volta completata la demolizione e ultimata la procedura amministrativa di autorizzazione all'accensione dei mutui. Successivamente, nei singoli contratti di mutuo subentra lo Stato come si è detto dianzi. Secondo quanto confermano le autorità italiane, il governo non ha assunto per il momento alcuna responsabilità rispetto ai suddetti mutui, in virtù dell'impegno preso con la Commissione, di sospendere ogni pagamento.

2.7. Beneficiari

- (28) Il regime di aiuti in oggetto riguarda le sole imprese armatoriali proprietarie di navi cisterna a scafo singolo abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1 000 tonnellate. Dette navi devono essere divenute di proprietà della compagnia prima del 30 settembre 2000 ed essere iscritte nei registri italiani prima della medesima data⁽¹⁵⁾. Si deve inoltre trattare di navi, alla data del 31 dicembre, in servizio da più di 20 anni e vendute per la demolizione o fatte demolire per proprio conto o per le quali la demolizione avviene nel rispetto di determinati limiti temporali.
- (29) Alla fine del 1999 e all'inizio del 2000, subito dopo il disastro dell'Erika, le autorità italiane, di concerto con l'industria, individuarono in un primo momento 72 navi, appartenenti a 35 imprese armatoriali, che avrebbero potuto beneficiare dell'aiuto, una volta ultimata la demolizione nel rispetto delle condizioni prescritte per tale operazione. Con riferimento alla loro età e al tonnellaggio le navi possono essere così classificate:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 143 del Codice della navigazione italiano (Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane) prevede che possono essere iscritte nei registri italiani, le navi:

- a) che appartengono, per una quota superiore al 50 %, a persone fisiche o giuridiche o enti italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, oppure
- b) le navi appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti non comunitari che assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio italiano, con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi.

Portata lorda	Età delle navi (in anni)		
	Tra 20 e 25	Tra 25 e 30	Oltre 30
1 000 < TPL < 5 000	8	11	12
5 000 < TPL < 30 000	9	11	3
30 000 < TPL	14	5	0
Totale	31	27	15

(30) Delle 72 navi cisterna inizialmente individuate come potenziali beneficiarie dell'aiuto, 59 erano iscritte nel registro navale italiano ed effettuavano traffico di cabotaggio (il loro numero rappresenta il 51 % su un totale di 115 navi cisterna iscritte nel registro navale italiano). Venti delle petroliere individuate come potenziali beneficiarie dell'aiuto sono iscritte nel Registro internazionale italiano ed effettuano principalmente operazioni di traffico internazionale con i porti italiani, anche se alcune di esse sono impiegate in operazioni di cabotaggio. Queste navi rappresentano meno del 7 % del naviglio cisterniero italiano (che comprende 205 unità) e solo l'1 % circa del naviglio cisterniero della Comunità (che comprende 1 211 unità).

(31) Secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'esercizio 2002, 28 di queste navi cisterna risultavano già demolite alla data del 30 marzo 2002 ⁽¹⁶⁾, operazione che ha quindi eliminato dal mercato quasi la metà delle unità ad alto rischio. Attualmente sono in fase di demolizione altre due navi cisterna. Nel frattempo cinque navi cisterna sono state vendute e pertanto non possono beneficiare dell'aiuto. Le operazioni di demolizione delle 37 unità rimanenti sono andate rallentando a motivo dell'incerta situazione giuridica del regime di aiuto e nell'attesa di una decisione della Commissione in esito alla valutazione dell'aiuto stesso.

(32) Non è previsto l'obbligo che la demolizione fisica della nave avvenga in un cantiere particolare.

2.8. Effetti attesi dell'aiuto

(33) Le navi cisterna a scafo singolo di età superiore ai 20 anni saranno e sono state ritirate dal mercato italiano del cabotaggio in anticipo rispetto agli obblighi previsti dall'IMO e dalla normativa comunitaria. Sono già state demolite come minimo 28 navi cisterna, operazione che ha effettivamente diminuito il rischio di danni ambientali e accresciuto la sicurezza del traffico marittimo ed altre si prevede che verranno demolite entro breve. Va notato che delle ricordate 67 navi cisterna, alla data del 1° gennaio 2003 solo 14 devono essere ritirate dalla circolazione per effetto delle norme comunitarie e dell'IMO. Ventuno navi cisterna erano già state demolite

prima che la Commissione decidesse di avviare il procedimento di indagine formale (dicembre 2001), che ha provocato l'arresto pressoché totale dell'operazione.

(34) La grande maggioranza delle rimanenti 37 cisterniere potenziali beneficiarie dell'aiuto ha una stazza inferiore a 10 000 tpl. Per oltre la metà di questa categoria di navi non esistono obblighi di alcun genere di uscire dal mercato, prima del 2015. Questa situazione è dovuta al fatto che il regime di aiuto favorisce anche l'eliminazione di cisterniere di piccole dimensioni, al di sotto delle 5 000 tpl, il cui esercizio non è disciplinato né dalla normativa comunitaria né da alcuno degli strumenti internazionali sopra ricordati.

2.9. Modalità, costi ammissibili, intensità dell'aiuto e altre condizioni

(35) I contributi previsti dal regime intendono compensare la perdita del beneficio economico a cui un'impresa armatoriale deve rinunciare per effetto della demolizione anticipata di una determinata unità di sua proprietà. Poiché la legge ha lo scopo di ridurre i rischi inerenti al trasporto di merci inquinanti e pericolose per mezzo di navi cisterna a scafo singolo, l'importo dell'aiuto è direttamente proporzionale alle tonnellate di portata lorda, che sono rappresentative della capacità di carico della nave. Secondo le autorità italiane viene in tal modo istituita una connessione tra l'entità dell'aiuto e il trasporto (evitato) di un determinato volume di prodotti ad alto rischio in navi cisterna a scafo singolo (con i connessi danni potenziali che da tale trasporto derivano). Secondo le autorità italiane l'aiuto deve anche essere di entità sufficiente a scoraggiare la ricerca di possibili ricavi alternativi derivanti dalla cessione della nave su altri mercati all'interno o all'esterno della Comunità. La legge italiana de qua coerentemente insiste sul ritiro definitivo della nave da ogni attività di trasporto e non lascia alcuna possibilità di eludere tale obbligo.

Calcolo dell'aiuto

(36) L'entità dei contributi è stata calcolata in modo da corrispondere al beneficio economico generato nell'arco di un anno da una nave cisterna a scafo singolo conforme ai criteri di ammissibilità ⁽¹⁷⁾. Per esempio, una nave cisterna a scafo singolo di portata lorda pari a 30 000 tpl e di età compresa tra 25 e 28 anni potrebbe generare un ricavo pari a circa 17 765 EUR ⁽¹⁸⁾ (15 500 USD) al giorno nell'ipotesi di circa 330 giorni di servizio l'anno. I costi, che sono soprattutto rappresentati dalle spese per l'equipaggio, manutenzione e riparazioni, combustibile ed altre voci di spesa minori, come l'assicurazione (in quanto la nave si considera già totalmente ammortizzata) sono attualmente stimati in circa 5 157 EUR (4 500 USD) al giorno per 365 giorni l'anno. In cifre:

⁽¹⁷⁾ Altre informazioni ricevute dalle autorità italiane indicano che si intende mettere in relazione l'aiuto con il costo del danno potenziale evitato.

⁽¹⁸⁾ Tasso di cambio del secondo trimestre 2001: 1 EUR = 0,872518 USD.

⁽¹⁶⁾ 12 navi nel 2000, 11 nel 2001 e 5 nel 2002.

— Ricavi: 17 765 EUR × 330 giorni = 5 862 450 EUR

— Costi: 5 157 EUR × 365 giorni = 1 882 305 EUR

L'utile annuo è dunque di circa 3 980 145 EUR, pari a 7 706 milioni di ITL⁽¹⁹⁾. Teoricamente, l'aiuto massimo che una nave può percepire risulta quindi pari a 3 873 427 EUR (7 500 milioni di ITL) e di esso possono effettivamente beneficiare all'incirca venti navi.

- (37) Le autorità italiane hanno indicato che il calcolo è effettuato per tonnellata di portata lorda e non si basa su una scala variabile in funzione dell'età della nave, poiché l'età non è l'unico criterio per determinare la sicurezza e la conformità di una nave ai requisiti ambientali. Altrettanta importanza rivestono, secondo le autorità italiane, criteri quali la tipologia di nave, le sue specifiche tecniche e il suo stato di conservazione.
- (38) L'ammontare del contributo calcolato nel modo sopra descritto non è soggetto ad alcun trattamento fiscale preferenziale.

Le condizioni che disciplinano la demolizione delle navi

- (39) Le imprese armatoriali le cui navi sono state identificate come potenziali beneficiarie del contributo devono presentare istanza al ministero dei Trasporti e della navigazione entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, a pena di inammissibilità. Nella domanda devono essere indicati gli elementi di individuazione della nave, la documentazione comprovante il titolo di proprietà e quella relativa alla demolizione (l'eventuale contratto di vendita per la demolizione o la demolizione in proprio, nonché la certificazione dell'autorità marittima o consolare competente che autorizza la demolizione).
- (40) Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese devono presentare al ministero dei Trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, un certificato dall'autorità marittima o consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Nel caso di iniziative avviate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, il periodo di sei mesi si computa dalla data di entrata in vigore.

Obblighi accessori

- (41) Dopo la data di erogazione del contributo, alle imprese beneficiarie è fatto divieto di utilizzare in attività di cabotaggio nazionale navi cisterna a scafo singolo di età superiore a 20 anni, con la sola esclusione delle navi battenti bandiera italiana già di loro proprietà o gestite dalle stesse imprese (articolo 4, paragrafo 1, della legge 51/2001). L'inosservanza di tale disposizione comporta

la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi e delle penali.

- (42) Un altro obbligo imposto dalla stessa legge è che a decorrere dalla data di decorrenza di efficacia degli articoli 3, 4 e 5 della legge non potranno essere iscritte nei registri navali italiani navi cisterna a scafo singolo abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici di età superiore a 20 anni.
- (43) La concessione del contributo è inoltre soggetta all'osservanza di talune disposizioni riguardanti i futuri investimenti. Il regime di aiuti prevede che un importo equivalente al premio per la demolizione deve essere reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale. Tale investimento deve aver luogo entro 18 mesi dalla prima delle due seguenti date: l'ultimazione dei lavori di demolizione oppure la decorrenza di efficacia dei pertinenti articoli della legge 51/2001. Il contributo alla demolizione non è tuttavia correlato a questo nuovo investimento nel senso che esso è circoscritto alla compensazione della perdita di utile registrata dall'impresa beneficiaria durante il periodo nel quale la nave demolita avrebbe potuto restare in esercizio.
- (44) Le citate disposizioni del testo legislativo come inizialmente notificato, restringevano già — anche a prescindere dalle unità effettivamente demolite — l'impiego futuro di navi cisterna a scafo singolo di più di 20 anni da parte delle imprese beneficiarie. Tuttavia, il testo inizialmente notificato lasciava aperta la possibilità di acquistare navi cisterna di singolo scafo di età inferiore a 20 anni in quanto capacità di sostituzione. Nel corso del procedimento, le autorità italiane hanno però proposto di impegnarsi a imporre l'osservanza di un'ulteriore condizione: non accettare capacità di sostituzione rappresentate da navi cisterna a scafo singolo, quale che ne sia l'età. In altri termini le autorità italiane intendono prescrivere che l'eventuale capacità di sostituzione acquistata dai beneficiari dell'aiuto consista esclusivamente di navi cisterna a doppio scafo. Le autorità italiane hanno inoltre confermato che l'investimento nell'attività aziendale dell'impresa beneficiaria — previsto dalla legge — può anche riguardare formazioni specifiche, nonché qualsiasi altro progetto o cespite patrimoniale che rientri in tale obiettivo. L'inosservanza delle suddette condizioni comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione, con i relativi interessi e penali.
- (45) Queste condizioni che corredano la concessione del contributo recepiscono il compromesso raggiunto dalle autorità italiane con l'industria subito dopo il naufragio della nave Erika.
- (46) Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare alle autorità nazionali le modalità del reinvestimento. L'amministrazione italiana si riserva inoltre il diritto, a mezzo di adeguate ispezioni, di esercitare i necessari controlli amministrativi al fine di accertare che le imprese beneficiarie osservino le suddette condizioni.

⁽¹⁹⁾ Tasso di cambio del secondo trimestre 2001: 1 USD = 2 219 ITL.

2.10. Analisi di mercato

- (47) La flotta cisterniera italiana [205 navi per un totale di 3 715 073 tpi, pari al 9,2 % delle navi cisterna iscritte nei registri degli Stati membri, quali definiti nell'allegato agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi ⁽²⁰⁾, in prosieguo «gli orientamenti comunitari pertinenti»] rappresenta il 5 % della flotta comunitaria di petroliere per greggio, il 30 % circa della flotta comunitaria di navi cisterna per prodotti petroliferi ed il 20 % della flotta comunitaria di navi per prodotti chimici ⁽²¹⁾. La flotta cisterniera comunitaria rappresenta il 13 % circa della flotta mondiale.
- (48) Dai dati ufficiali relativi al 1999 (gli ultimi disponibili) risulta che 30,1 dei 31 milioni di tonnellate di prodotti petrolchimici trasportati nel traffico di cabotaggio in Italia sono stati trasportati da navi battenti bandiera italiana, quota che rappresenta il 97 % di un mercato che il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) ⁽²²⁾, ha aperto alla concorrenza fin dal 1° gennaio 1997. Inoltre, del regime in questione possono beneficiare anche alcune navi cisterna iscritte nei registri italiani e operanti sui mercati internazionali ma che fanno scalo o potrebbero fare scalo nei porti italiani, attività chiaramente soggetta da tempo alla concorrenza europea e mondiale.

3. IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

3.1. Ragioni che hanno motivato l'avvio del procedimento

- (49) La decisione della Commissione di aprire il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato e di chiedere chiarimenti alle autorità italiane scaturisce da un primo esame del regime di aiuto contenuto nella citata legge 51/2001. La legge di per sé non specifica infatti il tipo esatto di progetti, formazioni o beni patrimoniali in cui il beneficiario dell'aiuto può investire (sempre a condizione che rientrino nella propria attività aziendale).
- (50) Inoltre, le navi che operano nel mercato in questione — recentemente aperto alla concorrenza — risultavano essere, nella misura del 97 %, navi cisterna battenti bandiera italiana, elemento questo che ha suscitato alcune perplessità.
- (51) In particolare, la Commissione nutrivà dubbi in merito ai seguenti aspetti:
- l'aiuto è limitato alle petroliere a scafo singolo di almeno 20 anni di età,

- la possibilità per i beneficiari di acquistare navi cisterna a scafo singolo sostitutive, ancorché di meno di 20 anni di età,
- la mancanza di chiarezza in ordine al tipo di investimento atteso dai beneficiari.

- (52) Pertanto le autorità italiane sono state invitate a comunicare tutti gli elementi informativi utili per consentire alla Commissione di valutare la compatibilità del regime con il trattato. È stato tuttavia riconosciuto (cfr. i considerando 65, 66 e 67) che gli obiettivi del regime di aiuto corrispondevano a quelli della politica marittima della Comunità e che attuavano importanti indirizzi di politica comunitaria intesi a creare più elevati livelli di sicurezza nella navigazione marittima.

3.2. Osservazioni ricevute dai terzi interessati

- (53) «Mediterranea di Navigazione», «Danmarks Rederiforening», il ministero norvegese del Commercio e dell'industria, il «Norges Rederiforbund», la «Chamber of Shipping», l'Associazione degli armatori svedese, il «Comité Central des Armateurs de France» ed «Ermewa Maritime» hanno sostenuto quanto esposto ai considerando da 53 a 58.

Il regime italiano non sembra possedere i requisiti per beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato o dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Sotto il profilo della politica in materia di aiuti di Stato, il regime in questione rappresenta una sovvenzione netta concessa direttamente alle imprese armatoriali proprietarie di navi battenti la bandiera di un unico Stato membro. Né il trattato né gli orientamenti comunitari in tema di aiuti di Stato considerano ammissibili le sovvenzioni nette dirette, ad eccezione di casi molto limitati, che si riferiscono alla ristrutturazione una tantum di una società o alla sua partecipazione ad un importante progetto di comune interesse europeo. Sul mercato delle petroliere, viceversa, si registra addirittura un eccesso di capacità e il regime di aiuto italiano finirebbe con incoraggiare la costruzione di nuove navi, rischiando di conseguenza di inflazionare il mercato.

- (54) Inoltre, il regime italiano provoca distorsioni di concorrenza nel mercato europeo ed internazionale dei trasporti navali, poiché i suoi beneficiari potranno acquistare navi nuove ad un prezzo dal 12 al 15 % inferiore a quello dei loro concorrenti. Alcuni Stati membri hanno preannunciato il rinnovo — senza ricorso a pubbliche sovvenzioni — della loro flotta cisterniera per renderla conforme ai nuovi standard di sicurezza in vigore a livello internazionale ed europeo. A causa delle modalità con cui viene calcolato, l'aiuto potrebbe anche andare a beneficio di navi che abitualmente non vengono adibite ai servizi di cabotaggio (30 000 tonnellate ed oltre) e penalizzare invece quelle che vengono impiegate in tali servizi (3 000-15 000 tonnellate).

⁽²⁰⁾ GUC 205 del 7.7.1997, pag. 15.

⁽²¹⁾ Fonte: Statistica sulla flotta mondiale al 31 dicembre 2000, Registri Lloyd's.

⁽²²⁾ GUL 364 del 12.12.1992 pag. 7.

- (55) L'aiuto di cui trattasi potrebbe inoltre dare inizio ad una corsa ai sussidi alla demolizione, circostanza che provocherebbe gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza. Inoltre, a livello internazionale, esso potrebbe ostacolare il raggiungimento di soluzioni atte a migliorare la sicurezza o prevenire gli inquinamenti in futuro.
- (56) Le osservazioni comunicate dalle parti interessate sottolineano inoltre il pericolo che l'aiuto determini un consistente abbassamento dei costi e possa mettere in situazione di svantaggio le imprese armatoriali concorrenti delle imprese beneficiarie. Il regime potrebbe determinare in modo del tutto artificiale noli più bassi nel mercato italiano del cabotaggio a mezzo navi cisterna, creando una barriera all'entrata per le navi dello SEE non italiane nel mercato italiano del cabotaggio. Inoltre, le nuove unità che beneficiano delle sovvenzioni — siano esse navi cisterna o unità di altro tipo — possono operare su altri mercati della Comunità e quindi crearvi distorsioni di concorrenza.
- (57) L'aiuto non è proporzionato, in particolare perché le imprese proprietarie di una nave cisterna da 30 000 tonnellate che abbia più di 20 anni ricevono una somma dieci volte superiore a quella che ricevono le imprese che possiedono navi da 3 000 tonnellate, mentre, con riferimento ai rispettivi costi di costruzione, il rapporto è circa di uno a tre. Il reinvestimento in navi di età compresa tra i 15 e i 19 anni può raggiungere un'intensità di aiuto estremamente elevata, mentre il valore di tali navi può addirittura risultare inferiore all'ammontare dell'aiuto.
- (58) Le autorità italiane — si sostiene — avrebbero potuto prevedere altre soluzioni per promuovere la sicurezza della navigazione marittima attraverso misure più efficienti e meno distorsive: ad esempio, un impegno a lungo termine per investire nella formazione degli equipaggi o a introdurre i miglioramenti tecnici al di là di quanto prescritto dalla vigente normativa o dagli accordi internazionali. Con certezza, per raggiungere l'obiettivo perseguito dalle autorità italiane uno dei mezzi sarebbe potuto consistere nel potenziare le risorse a disposizione dei servizi preposti al controllo dei porti e della navigazione, con conseguente beneficio per tutte le navi cisterna che operano nelle acque italiane.

Dalle osservazioni trasmesse da «Confitarma» si rileva quanto esposto ai considerando da 59 a 62.

- (59) Il regime di aiuto non ha natura selettiva, verosimilmente non incide sugli scambi fra gli Stati membri né altera la concorrenza fra le compagnie di navigazione della Comunità. Al contrario, il regime diminuirà considerevolmente i rischi derivanti dall'impiego di navi oramai vetuste.
- (60) Nella sua proposta di regolamento sull'introduzione accelerata delle petroliere a doppio scafo, la Commissione ha affermato che la sostituzione delle unità a scafo singolo avrebbe probabilmente provocato una «insufficiente capacità di naviglio a doppio scafo», il che avrebbe deter-

minato «l'aumento della domanda indotta dalla presente proposta», circostanza questa che ovvierebbe all'obiezione relativa alla riduzione della capacità offerta.

- (61) Il regime in questione persegue gli stessi obiettivi del regolamento (CE) n. 417/2002 ed è quindi chiaramente da ritenersi compatibile con le norme comunitarie, che sono meno rigorose e che sono state adottate dopo l'entrata in vigore del regime.
- (62) Per quanto attiene al servizio pubblico, «Confitarma» osserva inoltre che agli Stati membri deve riconoscersi la facoltà di instaurare nuove regole in tema di sicurezza qualora riscontrino una carenza nella normativa europea o internazionale.

3.3. Osservazioni presentate dall'Italia

- (63) Le autorità italiane sottolineano che non esiste contraddizione fra il progettato aiuto e il calendario dell'IMO, poiché quest'ultimo fissa il termine ultimo entro il quale le navi in questione debbono essere tolte dalla circolazione. Non vi è alcun motivo per cui la demolizione delle navi non possa avvenire in anticipo rispetto al calendario, né tale operazione significa disattendere gli impegni assunti in sede IMO. L'obiettivo della tutela dell'ambiente è conseguito in modo tanto più efficace se le navi che presentano rischi maggiori vengono demolite prima delle scadenze fissate.
- (64) L'aiuto non ha lo scopo di incentivare gli investimenti in naviglio ma piuttosto quello di eliminare ogni rischio potenziale. La Commissione è stata tratta in inganno dalla disposizione che impone ai beneficiari di investire l'importo del contributo nell'attività aziendale dell'impresa beneficiaria ed ha erroneamente ritenuto che il regime italiano avrebbe alterato in modo inaccettabile le condizioni di concorrenza.
- (65) La legge 51/2001 favorisce fin d'ora l'impiego di navi cisterna a doppio scafo, visto che l'articolo 4, paragrafo 3, dispone che i beneficiari dell'aiuto non possano iscriversi nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna «la cui età risalga ad oltre 20 anni».
- (66) In relazione all'intensità dell'aiuto, il sistema può considerarsi sufficientemente equo e in linea con gli obiettivi ambientali di sicurezza stabiliti dalla legge. È riduttivo descrivere il regime come una forma di aiuto al funzionamento, poiché le sue finalità (salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino) precludono la possibilità che l'aiuto sia inteso come aiuto al funzionamento.
- (67) L'aiuto deve essere considerato una misura *tantum*, non suscettibile di modificare la politica commerciale di un'impresa di trasporti marittimi. I suoi effetti economici si esauriscono nel breve periodo e non sono tali da mettere l'impresa in condizione di offrire qualcosa di diverso dalle normali tariffe commerciali, senza compromettere la propria redditività.

(68) Più specificamente, con riguardo al cabotaggio, l'Italia dichiara di avere intenzione di promuovere la liberalizzazione di tale mercato come previsto dal regolamento (CEE) n. 3577/92. Nel mercato italiano del cabotaggio, comunque, non esiste alcun ostacolo all'impiego di navi di proprietà di Stati membri. Gli eventuali vantaggi che l'aiuto attribuisce ai beneficiari sono molto limitati e non incidono sul mercato in misura contraria all'interesse comune.

4. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

4.1. Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(69) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(70) *Trasferimento di risorse pubbliche*: è considerato aiuto di Stato qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, finanziato con risorse pubbliche e concesso direttamente dallo Stato o da organismi intermedi che agiscano nell'esercizio di competenze conferite loro dallo Stato. In questo caso particolare l'aiuto viene corrisposto sotto forma di mutui, dei quali gli armatori beneficiano immediatamente e direttamente e che le autorità italiane si impegnano a rimborsare nell'arco di 15 anni. Il meccanismo è pertanto semplicemente uno strumento con il quale lo Stato corrisponde una somma forfettaria al beneficiario dell'aiuto, entro precisi limiti di bilancio.

(71) *Vantaggio*: il regime in questione conferisce un vantaggio ai proprietari italiani di navi cisterna a scafo singolo di età non inferiore a 20 anni che operano sul mercato italiano del cabotaggio o sul mercato internazionale. Per contro, non beneficiano di tale regime le imprese armatoriali che operano con navi di età inferiore negli stessi mercati.

(72) *Selettività del regime*: il regime in questione favorisce il settore del trasporto marittimo ed in particolare le imprese marittime che esercitano il trasporto di prodotti petroliferi e chimici e pertanto ha carattere selettivo.

(73) *Ripercussioni sugli scambi e distorsione della concorrenza*: il regime rafforza la posizione di un ristretto numero di imprese sul mercato italiano. La possibilità di demolire beni strumentali essenziali per l'esercizio dell'attività e continuare a ricevere una compensazione per la perdita del beneficio economico conseguente all'eliminazione del tonnellaggio demolito potrebbe porre le imprese

beneficarie in una situazione di vantaggio rispetto alle imprese che hanno sede in altri Stati membri. Le imprese di trasporto marittimo competono in un mercato europeo liberalizzato a seguito dell'entrata in vigore di tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 che consentono il libero accesso a quasi tutti i mercati nazionali all'interno della Comunità. In un mercato liberalizzato il regime di aiuti può avere ripercussioni sulla concorrenza.

(74) Il regime di aiuti conferisce un vantaggio a determinate imprese, è finanziato con risorse pubbliche, è selettivo, incide sugli scambi tra gli Stati membri e incide sulla concorrenza. Pertanto esso costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed è incompatibile con il mercato comune, a meno che non possa beneficiare delle deroghe previste dal trattato.

4.2. Base giuridica della valutazione

(75) Non si applica al caso di specie l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, relativo agli aiuti a carattere sociale, agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(76) Né si applica a detto caso l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, relativo agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, in quanto la misura in esame interessa l'industria navale e non una particolare regione o gruppo di regioni.

(77) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, relativo agli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato, relativo agli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, non si applicano ad aiuti nel settore dei trasporti marittimi.

(78) A norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono considerarsi compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nel caso di specie la Commissione considera l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato come il fondamento giuridico che potrebbe giustificare una deroga.

4.3. Valutazione della compatibilità dell'aiuto

4.3.1. *Compatibilità dell'aiuto alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi*

- (79) Gli orientamenti comunitari pertinenti definiscono l'impostazione e i criteri per l'autorizzazione degli aiuti di Stato in questo settore. In genere, gli aiuti concessi da uno Stato membro non devono recare pregiudizio alle economie di altri Stati membri e devono dimostrare di non comportare rischi di distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Devono inoltre sempre essere limitati allo stretto necessario per conseguire gli scopi che si prefiggono ed essere concessi in modo trasparente. Inoltre, va sempre preso in considerazione l'effetto cumulativo di tutti gli aiuti concessi dalle autorità statali (nazionali, regionali e locali).
- (80) Gli orientamenti comunitari pertinenti definiscono i regimi di aiuto che possono essere autorizzati nell'interesse dell'industria marittima comunitaria. Detti aiuti devono avere i seguenti obiettivi:
- tutela dell'occupazione nella Comunità (sia a bordo che a terra),
 - tutela e sviluppo delle competenze e del livello delle conoscenze marittime nella Comunità,
 - miglioramento della sicurezza.
- (81) In relazione alla sicurezza, il punto 1.1.4 degli orientamenti comunitari pertinenti evidenzia il fatto che esiste attualmente una «sovrapacità ciclica e strutturale per effetto della quale l'industria dipende dalla domanda e i caricatori sono in grado di far abbassare i noli; tale circostanza, combinata con gli elevati costi fissi cui sono confrontati gli armatori, sta a significare che maggiori incentivi a tagliare i costi ed eventualmente a scegliere la soluzione meno costosa, come pure il mantenimento di un elevato livello qualitativo dell'attività, possono non risultare interessanti dal punto di vista commerciale. A lungo termine, ciò può pregiudicare l'interesse della Comunità per un trasporto sicuro, efficiente ed ecocompatibile».
- (82) Al punto 5.2, detti orientamenti affermano che la Commissione è restia ad approvare gli aiuti per il rinnovo della flotta, a meno che non siano parte integrante di una riforma strutturale che consenta di ridurre la capacità globale della flotta. Ora, il regime italiano di cui trattasi non impone alcuna riduzione di capacità.
- (83) Tuttavia, secondo il punto 5.4 degli orientamenti comunitari pertinenti «possono tuttavia essere accordati altri aiuti agli investimenti coerentemente con la politica comunitaria sulla sicurezza dei mari⁽²³⁾ in alcune circostanze limitate (...) per promuovere l'uso di navi sicure e non inquinanti». Gli incentivi sono ammessi qualora siano finalizzati «a conformare le navi immatricolate

nella Comunità a standard più rigorosi delle norme vincolanti in materia di sicurezza e di ambiente stabilite nelle convenzioni internazionali e in anticipo sull'adozione di norme più elevate».

- (84) Il regime italiano di aiuti non mira semplicemente a rinnovare la flotta cisterniera, ma punta ad avviare un processo che persegue più elevati livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente eliminando dal mercato un gran numero di navi cisterna che presentano rischi elevati. L'obiettivo del regime di aiuto — accelerare l'eliminazione delle cisterniere, in particolare di quelle più vecchie, a scafo singolo — è in linea con gli obiettivi che la Comunità si è data dopo il naufragio dell'Erika. Il regime di aiuto italiano favorisce ed anzi anticipa il conseguimento di obiettivi comunitari aumentando e anticipando la protezione contro i rischi derivanti dall'esercizio di navi vetuste, rispondenti a standard tecnici inferiori.
- (85) Anticipando le scadenze ed incoraggiando la demolizione delle navi cisterna a singolo scafo di oltre 20 anni di età anziché la loro vendita ad altri Stati membro o a paesi terzi, il regime italiano contribuisce inoltre a rendere i mari più sicuri anche al di fuori delle acque della Comunità. In questo modo, vengono definitivamente eliminate dal traffico sui mari di tutto il mondo 67 delle navi a più alto rischio.
- (86) La Commissione rileva inoltre che il regime di aiuti italiano impone la demolizione di navi cisterna andando al di là di quanto prescritto dal compromesso IMO e dagli standard fissati dalla Comunità nella Comunicazione della Commissione sulla sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi e nel regolamento (CE) n. 417/2002 in relazione alle navi cisterna a scafo singolo.
- Infatti il regime italiano incoraggia la demolizione di navi cisterna a singolo scafo di almeno di 5 000 tonnellate (circa 31 navi cisterna a scafo singolo) e fornisce un incentivo a demolire altre navi (di maggiori dimensioni) aventi almeno 20 anni di età alla data del 31 dicembre 1999. Ciò con notevole anticipo sul calendario IMO e CE, visto che le prime demolizioni hanno avuto luogo già nel gennaio 2000.
- (87) Il regime italiano è stato elaborato, discusso coi potenziali beneficiari, presentato e approvato dal parlamento italiano prima che entrasse in vigore il regolamento (CE) n. 417/2002, anche se, come detto, l'effettiva erogazione resta sospesa in attesa dell'autorizzazione della Commissione. Il regime deve essere quindi considerato una soluzione una tantum di carattere transitorio intesa a disciplinare una situazione di incertezza normativa durante la quale, tuttavia, il rischio potenziale e gli effetti di una catastrofe simile a quella dell'Erika erano già perfettamente noti. L'aiuto era ed è necessario per conseguire l'obiettivo dell'eliminazione accelerata delle navi cisterna a scafo singolo poiché, in assenza di compensazione per la perdita del reddito che esse producono, le imprese armatoriali non avrebbero alcun incentivo a ritirare dal mercato navi cisterna pericolose ed inquinanti. Le condizioni aggiuntive accettate dalle autorità italiane e previste dalla presente decisione hanno lo scopo di limitare ulteriormente l'impiego di navi cisterna a scafo singolo.

(23) «Una politica comune della sicurezza dei mari», COM(93) 66 def.

- (88) L'aiuto in questione si concreta nella concessione di contributi alla demolizione necessari per eliminare dal mercato naviglio che presenta i maggiori rischi per la sicurezza della navigazione e l'ambiente marino. Grazie alle condizioni che corredano il regime, l'aiuto di cui trattasi determina una riduzione di capacità inquinanti ed a rischio e, in definitiva, incoraggia l'impiego di navi cisterna più sicure. I negoziati che si sono svolti a livello comunitario ed internazionale mirano a conseguire questo stesso obiettivo. È quindi accertato che gli obiettivi perseguiti dal regime di aiuto italiano sono conformi alla politica comune dei trasporti.
- (89) È interesse della Comunità adottare provvedimenti che riducono capacità inquinanti ed a rischio. Per quanto il regime di aiuto de quo riguarda soltanto un numero limitato delle navi cisterna più vecchie di uno Stato membro, e per quanto i beneficiari proprietari di numerose cisterniere a scafo singolo di età superiore a 20 anni abbiano facoltà di continuare ad utilizzare quelle per le quali non ricevono il contributo (almeno fino alla data in cui le norme IMO o della Comunità non vietino tale impiego) è evidente che ogni singola demolizione di tali navi effettuata in anticipo rispetto al calendario istituito dalla normativa comunitaria contribuisce a conseguire l'obiettivo finale di una maggiore sicurezza della navigazione marittima.
- (90) I beneficiari dell'aiuto possono spendere il contributo ai fini della propria attività aziendale. Le autorità italiane, imponendo condizioni che limitano l'impiego di navi cisterna a scafo singolo, influenzano le decisioni economiche dell'impresa armatoriale in ordine ai suoi investimenti futuri ed all'eventuale capacità di sostituzione e, in tal modo, migliorano le condizioni ambientali e la sicurezza nelle acque italiane e, in definitiva, internazionali. Altri tipi di spesa — ad esempio per la formazione degli equipaggi — vengono considerate spese rientranti nell'attività aziendale dell'impresa armatoriale.
- (91) Alla luce delle considerazioni che precedono, e dato che l'erogazione dell'aiuto è subordinata alla rigida osservanza delle condizioni previste dalla presente decisione (condizioni che, in particolare, eviteranno eventuali sovracompensazioni), la Commissione ritiene che il regime di aiuto in oggetto favorisca lo sviluppo di un settore (trasporti marittimi più sicuri) senza essere contrario all'interesse comune e che, pertanto, sia conforme all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato nonché con gli orientamenti comunitari pertinenti.

4.3.2. *Compatibilità con la normativa sulla costruzione navale*

- (92) Secondo la sezione 5, quarto comma, degli orientamenti comunitari pertinenti, gli aiuti autorizzati nell'ambito di tali orientamenti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale⁽²⁴⁾. A questo riguardo si possono fare le seguenti osservazioni, tenuto anche conto delle informazioni fornite dalle autorità italiane nel corso del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

- (93) L'aiuto è esclusivamente finalizzato a compensare le perdite di reddito subite (e le spese aggiuntive sostenute) dalle imprese armatoriali per effetto del cessato impiego della nave a scafo singolo interessata dalla demolizione. Giova altresì notare che la presente decisione prevede una serie di condizioni intese ad escludere qualsiasi forma di sovracompensazione. Inoltre, le autorità italiane hanno affermato che considereranno automaticamente inammissibile ai benefici del presente regime di aiuto qualsiasi trasferimento del contributo alla demolizione (che è limitato a compensare la perdita di reddito) al mercato della costruzione navale.
- (94) In considerazione delle condizioni previste dalla presente decisione, si può concludere che l'aiuto non si configura come aiuto indiretto alla costruzione navale a norma del regolamento (CE) n. 1540/98.

4.4. **Descrizione delle misure che devono essere assunte dall'Italia e delle condizioni da osservare per rendere l'aiuto compatibile**

- (95) La Commissione, nella decisione con cui ha avviato il procedimento di indagine formale, aveva espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto, che non era accompagnato da indicazioni circa le modalità della sua utilizzazione. Nei confronti dei regimi di aiuto occorre controllare rigorosamente che le somme erogate vengano spese in modo compatibile con gli orientamenti e le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. L'importo degli aiuti deve rigorosamente limitarsi al minimo necessario per conseguire l'effetto voluto.

4.4.1. *Proporzionalità dell'importo dell'aiuto*

- (96) L'aiuto è calcolato con riferimento alle tonnellate lorde, parametro che rispecchia più fedelmente il potenziale inquinamento. La Commissione può essere d'accordo con questa modalità di calcolo, purché venga applicata in modo proporzionale. Al riguardo, la Commissione nutreva notevoli perplessità in occasione della decisione di iniziare il procedimento, perplessità che hanno trovato puntuale conferma nelle osservazioni dei terzi interessati.
- (97) È vero che un contributo alla demolizione di navi deve avere un effetto sufficientemente incentivante affinché l'operazione di demolizione venga effettuata nei tempi più rapidi e che l'aiuto in esame è necessario per conseguire la demolizione di naviglio considerato pericoloso prima che l'armatore abbia disposto la sua sostituzione con naviglio che presenta minori rischi e, in definitiva, un minore impatto ambientale. Tuttavia la base di calcolo dell'aiuto deve rigorosamente limitarsi a compensare la perdita di reddito che si verifica durante il periodo in cui detta perdita viene effettivamente subita. In assenza di tale vincolo, l'importo dell'aiuto non può considerarsi proporzionale all'effettiva compensazione della perdita di reddito subita dall'impresa, poiché potrebbe essere trasferito ad altre attività economiche dell'impresa armatoriale forse non conformi all'obiettivo della politica comunitaria.

⁽²⁴⁾ GUL 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(98) Di conseguenza, il regime di aiuto deve essere applicato in modo da escludere il rischio che un'impresa benefici dell'aiuto anche quando la compensazione della perdita di reddito non sia più necessaria perché l'impresa ha già preso disposizioni per acquistare una capacità di sostituzione in un periodo inferiore ad un anno o perché la nave cisterna demolita avrebbe comunque dovuto essere ritirata dalla circolazione a norma del regolamento (CE) n. 417/2002 prima che sia trascorso un intero anno. Una relazione deve essere presentata alla Commissione. La relazione deve precisare dettagliatamente, per ciascuna impresa beneficiaria e per ciascuna nave, il metodo di calcolo del contributo. La Commissione si riserva il diritto di comunicare a terzi, in particolare ad esperti, le informazioni concernenti i singoli contributi e di chiedere il loro parere. La suddetta relazione, e le successive relazioni che la Commissione potrebbe chiedere all'Italia in merito all'attuazione dell'aiuto, devono inoltre contenere informazioni sul tonnellaggio complessivo posseduto dall'impresa beneficiaria prima della concessione dell'aiuto e nell'anno successivo a tale concessione.

4.4.2. Applicazione trasparente e non discriminatoria

(99) Altre condizioni devono inoltre essere previste al fine di garantire una migliore trasparenza e non discriminazione nonché la possibilità di ricorrere contro la decisione che stabilisce l'importo del contributo. La Commissione è consapevole che il regime di aiuto sembra lasciare alle autorità italiane un certo margine di discrezionalità in relazione agli standard tecnici da prendere in considerazione per le navi. Pertanto, sono necessarie altre condizioni che dovranno essere osservate nell'applicazione del regime, in modo da garantire la certezza del diritto, la trasparenza e la non discriminazione.

4.4.3. Conformità agli obiettivi di politica marittima

(100) In relazione alle condizioni relative al successivo investimento del contributo nell'attività aziendale dell'impresa, gli armatori sono liberi di scegliere gli investimenti che ritengono necessari, se ed in quanto essi siano considerati conformi alla politica marittima della Comunità. Questa soluzione può essere accettata ma è comunque indispensabile che, con riferimento all'acquisto di capacità di sostituzione (costituita da navi cisterna nuove o di seconda mano) i beneficiari dell'aiuto siano limitati nella loro scelta. In considerazione della politica marittima della Comunità e della normativa sull'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo, è importante sottolineare che la condizione relativa all'investimento non deve consentire ai beneficiari l'acquisto di navi cisterna a scafo singolo.

(101) Durante il presente procedimento l'Italia si era già impegnata a precisare ulteriormente le condizioni relative all'acquisto di navi cisterna a scafo singolo secondo la linea proposta. Le autorità italiane hanno proposto di imporre, in relazione all'obbligo dei beneficiari dell'aiuto di investire il contributo nell'attività aziendale, che l'acquisto di navi a scafo singolo non sarebbe stato considerato ammissibile.

4.4.4. Obblighi in materia di cumulo

(102) Si ricorda inoltre alle autorità italiane la regola sul cumulo degli aiuti contenuta al punto 10.2 degli orientamenti comunitari pertinenti. Al riguardo essi affermano: «La riduzione a zero delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo è il livello massimo di aiuto che può essere consentito. Per evitare distorsioni di concorrenza altri eventuali sistemi di aiuto non possono prevedere benefici maggiori di questo. Di conseguenza, benché ciascun regime di aiuto notificato da uno Stato membro sia soggetto ad esame in funzione delle proprie caratteristiche, va ritenuto che l'entità totale dell'aiuto sotto forma di somme corrisposte direttamente nel quadro dei capitoli 3, 4, 5 e 6 non debba superare l'importo complessivo delle imposte e dei contributi sociali riscossi dalle attività di trasporto marittimo e dai marittimi; in caso contrario è da ritenere che ciò incida sulle condizioni degli scambi in misura contraria alle disposizioni del trattato, in quanto l'aiuto sarebbe sproporzionato rispetto all'obiettivo».

4.4.5. Mercato del cabotaggio

(103) Per quanto l'Italia confermi che il suo mercato del cabotaggio è liberalizzato in ottemperanza al regolamento (CEE) n. 3577/92, il numero eccezionalmente elevato di navi italiane presenti in questo mercato desta preoccupazione. Un certo squilibrio deriva anche dalle restrizioni di accesso alle navi iscritte nei registri nazionali di altri Stati membri, mentre le navi registrate nel secondo registro italiano possono non solo operare in tale mercato ma anche beneficiare dell'aiuto in questione. È pertanto necessario verificare con attenzione questa circostanza con l'ausilio delle informazioni dettagliate che le verranno fornite dalle autorità italiane nei prossimi cinque anni.

4.5. Attuazione del regime di aiuto

(104) Prima di presentare al parlamento italiano, il 16 marzo 2000, il disegno di legge successivamente divenuto legge 51/2001, il governo italiano e l'industria armatoriale avevano già concordato le condizioni per la concessione dell'aiuto e avevano già individuato le navi cisterna che ne avrebbero potuto beneficiare. In sostanza, quindi, il provvedimento era già applicato in base ad un accordo a livello politico. È vero, tuttavia, che non risulta che il governo italiano si sia assunto obblighi in relazione ai mutui in cui si concreta l'aiuto effettivamente concesso. In considerazione delle grandi aspettative suscitate dal regime e della reazione del mercato alla sua istituzione, si deve tuttavia ritenere che il provvedimento in esame sia stato messo in applicazione prima di aver ricevuto l'autorizzazione della Commissione, già nel gennaio 2000 e prima della sua adozione definitiva nel marzo 2001. All'indomani del disastro dell'Erika, tuttavia, questa iniziativa delle autorità italiane era probabilmente inevitabile per indurre i beneficiari a procedere nei tempi più rapidi alla demolizione delle navi.

5. CONCLUSIONE

(105) La Commissione constata che l'Italia ha illegittimamente attuato l'aiuto per la demolizione e il rinnovo della flotta cisterniera italiana violando l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Dalla valutazione dell'aiuto è emerso tuttavia che l'aiuto può essere dichiarato compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a condizione che venga modificato in modo da tener conto delle condizioni di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti, previsto dalla legge 51/2001, che l'Italia ha attuato a favore della flotta cisterniera italiana, corredato di una dotazione finanziaria di 77,4 milioni di EUR compresi gli interessi, è compatibile con il mercato comune subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

1. Oltre alle modalità proposte dall'Italia, il calcolo degli importi dei singoli aiuti deve essere effettuato in modo trasparente, con riferimento a criteri obiettivi, come previsto in particolare ai paragrafi da 2 a 6.

2. Il calcolo dell'importo dell'aiuto è limitato al minimo necessario.

Viene preso in considerazione il periodo effettivo durante il quale il beneficiario del singolo aiuto ha subito una perdita di reddito conseguente alla demolizione di una nave cisterna in ottemperanza alle condizioni del presente regime di aiuti.

3. Le autorità italiane presentano alla Commissione relazioni dettagliate, in particolare, per ciascuna impresa beneficiaria e per ciascuna nave, sul metodo di calcolo e il tonnellaggio complessivo posseduto dal beneficiario durante, come minimo, l'anno successivo all'erogazione dell'aiuto.

La prima relazione viene trasmessa decorsi due mesi dalla notificazione della presente decisione.

4. Prima di dare piena esecuzione al regime di aiuti, deve essere soppresso qualsiasi margine di discrezionalità in ordine alla scelta delle navi che possono beneficiare del regime di aiuto e in quale misura.

5. Il calcolo dei singoli importi di aiuto deve essere comunicato a tutte le imprese beneficiarie.

6. Possibilità di ricorso devono essere garantite alle singole imprese beneficiarie e alle imprese che hanno presentato domanda di contributo.

Articolo 3

1. L'obbligo relativo all'investimento dell'importo del contributo nell'attività aziendale deve essere conforme agli obiettivi di politica marittima. Pertanto, in particolare, non è consentito l'acquisto di navi cisterna a scafo singolo.

2. Gli aiuti complessivamente percepiti da un'impresa che beneficia del regime di aiuti non deve eccedere i limiti imposti dal punto 10, secondo comma, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi.

3. Durante un periodo di cinque anni decorrente dal 2003 l'Italia comunica annualmente alla Commissione, fornendo ogni utile dettaglio, gli sviluppi del mercato italiano del cabotaggio effettuato con navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti chimici.

Articolo 4

Gli aiuti già erogati che non siano conformi alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 devono essere recuperati.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente